

**Senato della Repubblica**  
**Commissione programmazione economica,**  
**bilancio**

**A.S. 2111**

**EMENDAMENTI**

**da articolo 36 a articolo 42**

**VOLUME 11**

**8 novembre 2015**

AS 2111  
Emendamento  
Art. 36


1. All'articolo 36, aggiungere il seguente comma:

*"5-bis. Al secondo periodo del comma 523, dell'articolo 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), come modificato dall'articolo 1, comma 416 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014", le parole: "Per gli anni 2014 e 2015" sono sostituite dalle parole: "Per gli anni 2014, 2015 e 2016"."*

Di Biagio Aldo

Gualdani Marcello

Sacconi Maurizio



36.1

## EMENDAMENTO

## ARTICOLO 37

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 37

*(Governance del sistema pubblico della ricerca e misure di sostegno alla contrattazione collettiva dei settori dell'alta formazione e conoscenza)*

1. *Nell'ambito delle procedure di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 del Decreto Legislativo n. 150/2009, tramite apposito accordo tra ARAN e le confederazioni rappresentative, è istituito il Comparto di Contrattazione Collettiva del personale delle Università, degli Enti Pubblici di Ricerca e dell'AFAM. Nell'ambito di detto comparto possono essere costituite apposite sezioni contrattuali per le specifiche professionalità.*

2. *Nel comma 1 dell' art. 13 della Legge n. 124/2015 sono soppresse le parole "con invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente" ed inserito dopo il punto e) il seguente punto "f) definizione di regole, anche in deroga a quanto disposto dagli artt. 1 e 2 della Legge 9 maggio 1989 n. 168 e del DLgs 5 giugno 1998 n. 204 (artt. 1,2 e 3) per la istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di una cabina di regia unica con la finalità di garantire la fissazione degli indirizzi, delle priorità strategiche degli interventi pubblici per lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica, assicurando, in particolare, l'effettivo coordinamento programmatico di tutti gli Enti Pubblici di Ricerca (indipendentemente dalla vigilanza ministeriale attuale) e ridefinendo, su base pluriennale ed in coerenza con gli obiettivi e le azioni di potenziamento della ricerca in sede UE, il quadro complessivo delle risorse finanziarie necessarie della mission istituzionale degli EPR e delle Università ed il parallelo incremento delle risorse necessarie al cofinanziamento dei fondi strutturali e allo sviluppo delle finalità programmatiche del nuovo Programma Nazionale della Ricerca. Al fine di una valorizzare la valenza strategica, la continuità e coerenza degli interventi, anche in corrispondenza con la programmazione UE, il nuovo Programma Nazionale della Ricerca ha valenza per il periodo 2014 - 2020".*

3. *Il comma 5 dell' art. 7 del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito in Legge 30 Luglio 2010 n. 122 è sostituito dal seguente: "5. Le dotazioni organiche dell'Inps e dell'Inail sono incrementate di un numero pari alle unità di personale di ruolo trasferite in servizio presso gli enti soppressi. Al personale transitato*


37.1 %

*dall'Ispels si applica il trattamento giuridico ed economico previsto dalla contrattazione collettiva del comparto ricerca e dell'area VII, comunque esse saranno denominate nel CCNQ di costituzione dei comparti di contrattazione collattiva. Per i restanti rapporti di lavoro, L'INPS e L'INAIL rimangono titolari dei relativi rapporti."*

*4. Al comma 1-bis dell'articolo 71 legge n. 133/2008 dopo le parole "vigili del fuoco" sono aggiunte le seguenti parole " e del personale dipendente degli Enti Pubblici di Ricerca e Sperimentazione, delle Università e dell'AFAM".*

*5. Il comma 11 dell'art. 16 è soppresso."*

Remigio CERONI



(37.1)

2/2

A.S. 2111

Emendamento

Art.37

*Sopprimere i commi 2 e 3 e sostituirli con il seguente:*

« 2. Il fabbisogno finanziario programmato per l'anno 2016 del sistema universitario e di ciascuno degli enti di ricerca indicati al comma 638 del 27 dicembre 2006, n.296, è determinato annualmente da un'unica cabina di regia interministeriale che determini gli indirizzi e le priorità strategiche per gli interventi a favore della ricerca scientifica e tecnologica, definendo il quadro delle risorse finanziarie da attivare e assicurando il coordinamento con le altre politiche nazionali, nell'ambito del Documento di economia e finanza (DEF) e del Piano nazionale di ricerca (PNR). Gli interventi devono includere un "programma obbligatorio" di finanziamento della ricerca libera (o curiosity-driven) il cui ammontare in percentuale sul finanziamento totale in R&S è stabilito annualmente al di sopra di un valore minimo di soglia definito da norma primaria.

*2-bis.* La cabina di regia, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e programmazione, e le funzioni ad esse correlate, si avvale di un organo consultivo indipendente composto esclusivamente da membri scelti tra personalità di altissima e comprovata qualificazione del mondo scientifico, tecnologico, culturale, produttivo e delle parti sociali, assicurando l'apporto di competenze diverse. Tale organo sostituisce l'attuale Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR).

*2-ter.* La gestione degli strumenti di finanziamento avviene tramite l'Agenzia nazionale della ricerca (ANR) con compiti di gestione centralizzata di tutti i finanziamenti dedicati alla ricerca, elaborazione bandi, assegnazione, supporto alla pianificazione e realizzazione di domande di accesso ai fondi europei, valutazione dei progetti di ricerca con referee esterni e study sessions, adottando meccanismi e schemi di organizzazione e valutazione simili a quelli dell'European Research Council (ERC). L'ANR deve essere dotata dell'intero portafoglio ricerca e aderire alla richiesta di flessibilità e di drastica riduzione dei vincoli burocratici tipici della Pubblica amministrazione nonché essere dotata di finanziamenti suppletivi rispetto al volume totale finanziario ad oggi dedicato alla ricerca.

*2-quater.* Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Ministro dell'istruzione, università e ricerca ed il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze è disciplinata la cabina di regia di cui al comma 2 nonché l'Agenzia nazionale della ricerca (ANR) di cui al comma 2-ter.»

*Conseguentemente all'art.33, comma 34, sostituire le parole: « 300 milioni», con le seguenti: « 100 milioni».*

Bocchino, Campanella



37.2

A.S. 2111

Emendamento

Art.37

Apportare le seguenti modifiche:

*a. al comma 2, sostituire le parole: « del 3 per cento», con le seguenti: « del 5 per cento»;*

*b. al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: « del 4 per cento», con le seguenti: « del 5 per cento».*

*Conseguentemente all'art.33, comma 34, sostituire le parole:« 300 milioni», con le seguenti: « 200 milioni».*

Bocchino, Campanella.



37.3

AS 2111

Emendamento

Art. 37

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

"2-bis. Non concorrono al limite pari al 3% previsto per l'incremento del fabbisogno finanziario programmato del sistema universitario per l'anno 2016, le spese disposte per l'assunzione di personale ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b)."

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA, BULGARELLI

*Montecchi*

37.4

AS 2111

Art. 37

Emendamento

Al comma 3 sopprimere le parole "indicati al comma 638".



Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Stefano, Bocchino,  
Campanella

37.5



A.S. 2111


Emendamento

Art.37

*Al comma 3, sostituire le parole: « dal Ministero dell'economia e delle finanze nella misura inferiore tra il fabbisogno programmato e quello realizzato nell'anno precedente, incrementato del 4 per cento.», con le seguenti: « incrementando del 4 per cento il fabbisogno programmato per l' anno 2015.»*

*Conseguentemente all'art.33, comma 34, sostituire le parole:« 300 milioni», con le seguenti: « 200 milioni».*

Bocchino, Campanella



37.6

EMENDAMENTO


ART. 37

Al comma 3 dopo la lettera b aggiungere la seguente:

"b-bis. A decorrere dal 2016 è istituito un fondo di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con dotazione di 300 milioni di euro, per la programmazione e l'attuazione dell' Esposizione Aerospaziale Italiana";

*Conseguentemente sopprimere il comma 33 dell'articolo 34*

Sen. PERRONE, MILO



37.7

EMENDAMENTO

ART. 37

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

3-bis) Allo scopo di sostenere l'autonomia responsabile delle università impegnate nel settore della solidarietà sociale, è stanziata, a decorrere dal 2016, la somma di euro 1.500.000 destinata agli enti gestori delle scuole di servizio sociale di cui alla Legge regionale Sicilia 13 agosto 1979, n.200 che costituiscono sedi principali, decentrate o di didattica a distanza, o di didattica integrata, di corsi di laurea in servizio sociale triennale e magistrale, in convenzione con le Università, e che abbiano avuto una media non inferiore a 200 studenti iscritti nell'ultimo quinquennio.

Dall'anno accademico 2016/2017, sono altresì strutturalmente ridotti dei due terzi i requisiti ministeriali di docenza previsti per l'accreditamento dei corsi di studio istituiti o istituendi, aventi sede nelle predette scuole.

3-ter) La somma di cui al comma 1 è destinata esclusivamente al finanziamento dell'attività di ricerca, del reclutamento dei docenti e dei ricercatori, all'attivazione di nuovi corsi di studio, ovvero di dottorato di ricerca, ovvero di borse di studio, all'attività di pubblicazione di autonoma ricerca scientifica”.

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola “300” con la parola “298,5”.

BIANCONI

GUALDANI

37.8

A.S. 2111

Emendamento

Art. 37

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. Per l'anno 2016, nel saldo individuato ai sensi del comma 3 di cui all'articolo 35, non sono considerate le spese sostenute dal comune di Roma Capitale per la realizzazione del museo nazionale della Shoah, effettuate a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rinvenienti dal ricorso al debito. L'esclusione opera nel limite massimo di 6 milioni di euro.»

*Conseguentemente:*

*alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2016: - 6.000.000;



MANCONI, MARCUCCI, LAI



37.9

## EMENDAMENTO

Art. 37

Aggiungere in fine il seguente comma:

"3-bis. All'art. 2 del Decreto Legislativo 29 settembre 1999, n. 381, è aggiunto il seguente comma "4. *L'INGV svolge funzioni di verifica dei progetti delle reti di monitoraggio sismico, delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro relative alle attività di coltivazione di idrocarburi, stoccaggio di gas naturale e geotermia di competenza del Ministero dello sviluppo economico, nonché funzioni di controllo ed elaborazione dei dati acquisiti.*". Agli oneri derivanti da tale disposizione si provvede mediante il versamento dei relativi importi da parte degli operatori su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnati ad apposito capitolo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, da utilizzare per la copertura dei costi sostenuti dall'INGV.»

  
Sen. Marinello  
Sen. Galdani  


37.10

A.S. 2111

Emendamento

Art.37

Dopo l'art.37 aggiungere il seguente:

« Art. 37-bis

(Governance del sistema pubblico della ricerca e misure di sostegno alla contrattazione collettiva dei settori dell'alta formazione e conoscenza)

1. Nell'ambito delle procedure di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 del Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 tramite apposito accordo tra ARAN e le confederazioni rappresentative, è istituito il Comparto di Contrattazione Collettiva del personale tecnico e amministrativo delle Università, degli Enti Pubblici di Ricerca e dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM). Nell'ambito di detto comparto possono essere costituite apposite sezioni contrattuali per le specifiche professionalità.

2. A decorrere dall'anno 2016, il rapporto di lavoro e le carriere dei ricercatori e tecnologi degli Enti pubblici di ricerca e del personale docente delle Istituzioni statali AFAM è regolato sotto il profilo giuridico in analogia con i criteri del sistema pubblicistico universitario. Conseguentemente vengono soppressi, per i soli ricercatori e tecnologi degli Enti Pubblici di ricerca ed i docenti delle Istituzioni statali AFAM, i rispettivi comparti di contrattazione di cui all'art. 8 del Decreto del Presidente del consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593 e all'art. 2 Legge 21 Dicembre 1999, n. 508, e relative applicazioni. Il Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, è delegato a emanare entro e non oltre il 31 dicembre 2016 il regolamento relativo agli inquadramenti economici, con riferimento al Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232. Il presente provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri per lo Stato, avvalendosi della riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini dei bilanci triennali, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Al comma 1, art. 13, Legge 7 agosto 2015, n. 124 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a. sono soppressi le parole: «con invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente»;
- b. è inserita dopo la lettera e) la seguente: « f. definizione di regole, anche in deroga a quanto disposto dagli artt. 1 e 2 della Legge 9 maggio 1989 n. 168 e degli artt. 1,2 e 3 dell' dlgs 5 giugno 1998, n. 204 per la istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di una cabina di regia unica con la finalità di garantire la fissazione degli indirizzi, delle priorità strategiche degli interventi pubblici per lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica, assicurando, in particolare, l'effettivo coordinamento programmatico di tutti gli Enti Pubblici di Ricerca (indipendentemente dalla vigilanza ministeriale attuale) e ridefinendo, su base pluriennale ed in coerenza con gli obiettivi

37.0.1 %

e le azioni di potenziamento della ricerca in sede UE, il quadro complessivo delle risorse finanziarie necessarie della mission istituzionale degli EPR e delle Università ed il parallelo incremento delle risorse necessarie al cofinanziamento dei fondi strutturali e allo sviluppo delle finalità programmatiche del nuovo Programma Nazionale della Ricerca. Al fine di valorizzare la valenza strategica, la continuità e coerenza degli interventi, anche in corrispondenza con la programmazione dell'Unione Europea, il nuovo Programma Nazionale della Ricerca ha valenza per il periodo 2014 - 2020.»


4) Il comma 5, art. 7, Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in Legge 30 Luglio 2010, n. 122 è così sostituito: « 5. Le dotazioni organiche dell'Inps e dell'Inail sono incrementate di un numero pari alle unità di personale di ruolo trasferite in servizio presso gli enti soppressi. Al personale transitato dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPELS) si applica il trattamento giuridico ed economico previsto dalla contrattazione collettiva del comparto ricerca e dell'area VII, comunque esse saranno denominate nel CCNQ di costituzione dei comparti di contrattazione collettiva. Per i restanti rapporti di lavoro, l'INPS e l'INAIL rimangono titolari dei relativi rapporti.»

5) Al comma 1-bis, art. 71, Legge 6 agosto 2008, n. 133 dopo le parole: « vigili del fuoco», sono aggiunte le seguenti: « e del personale dipendente degli Enti Pubblici di Ricerca e Sperimentazione, delle Università e dell'AFAM.»

*Conseguentemente* sopprimere il comma 11, art. 16.

L'autorizzazione di spesa di cui all'art.10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n.282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307, è ridotta di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

Bocchino, Campanella



(37.0.1)

A.S. 2111

EMENDAMENTO

Art. 38

*Al comma 1, sostituire le parole "è attribuito un contributo complessivo di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, di cui 150 milioni di euro a favore delle Province e 250 milioni di euro a favore delle città metropolitane finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica" con le seguenti "è attribuito un contributo complessivo di 750 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, di cui 500 a favore delle Province e 250 milioni a favore delle città metropolitane finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica".*

*Conseguentemente:*

- *all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: << 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016>> con le seguenti:<< 50 milioni di euro per l'anno 2016 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017>>;*
- *all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole:<< 5,5 per cento>> con le seguenti:<< 6 per cento>>*

*Santini*

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, LUCHERINI, SPOSETTI

38.1



## Art. 38

## EMENDAMENTO

## Art. 38 (norme finanziarie per province e città metropolitane)

Al comma 1 le parole “è attribuito un contributo complessivo di 400 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016, di cui 150 milioni di euro a favore delle Province e 250 milioni di euro a favore delle città metropolitane finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all’edilizia scolastica” sono sostituite dalle parole “è attribuito un contributo complessivo di 750 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016, di cui 500 a favore delle Province e 250 milioni a favore delle città metropolitane finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all’edilizia scolastica”.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, applicare le seguenti variazioni in diminuzione

2016: 150.000

2017: 150.000

2018: 150.000.

Bianconi

Gualdani

38.2

## EMENDAMENTO

## Art. 38

Al comma 1 sostituire le parole "è attribuito un contributo complessivo di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, di cui 150 milioni di euro a favore delle Province e 250 milioni di euro a favore delle città metropolitane finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica" con le seguenti:

***"è attribuito un contributo complessivo di 750 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, di cui 500 a favore delle Province e 250 milioni a favore delle città metropolitane finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica".***

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5% in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C, aumentare del 10% gli importi delle riduzioni di spesa di cui all'articolo 33, comma 1, Elenco n. 2 e all'articolo 16, comma 12, sostituire le parole: "10%" con: "30%"

Cevu



**NOTA** - Il processo di riordino istituzionale determinato dalla legge n. 56/14 procede con estrema lentezza e incertezza, soprattutto per la tenuta degli equilibri finanziari delle Province, rispetto alle quali il legislatore è già intervenuto con provvedimenti di urgenza per l'anno 2015, attraverso il dl 78/15. Per l'anno 2016, il contributo alla finanza pubblica determinato dall'art. 1, comma 418, appare assolutamente non congruente né sostenibili dalle nuove aree vaste, e dunque si rende necessario un contributo di complessivi 500 milioni di euro per garantire un esercizio delle funzioni fondamentali (strade e scuole in primo luogo) che sia a livelli accettabili.

38.3

AS2111

EMENDAMENTO

Art. 38 (norme finanziarie per province e città metropolitane)

Al comma-1 le parole "è attribuito un contributo complessivo di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, di cui 150 milioni di euro a favore delle Province e 250 milioni di euro a favore delle città metropolitane finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica" sono sostituite dalle parole "è attribuito un contributo complessivo di 750 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, di cui 500 a favore delle Province e 250 milioni a favore delle città metropolitane finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica".

MARGIOTTA



38.4


## EMENDAMENTO

## Art. 38

(norme finanziarie per province e città metropolitane)

Al comma 1 le parole “è attribuito un contributo complessivo di 400 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016, di cui 150 milioni di euro a favore delle Province e 250 milioni di euro a favore delle città metropolitane finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all’edilizia scolastica” sono sostituite dalle parole “è attribuito un contributo complessivo di 750 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016, di cui 500 a favore delle Province e 250 milioni a favore delle città metropolitane finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all’edilizia scolastica”.

Giovanni MAURO



38.5

Art. 38

Al comma 1 le parole “è attribuito un contributo complessivo di 400 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016, di cui 150 milioni di euro a favore delle Province e 250 milioni di euro a favore delle città metropolitane finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all’edilizia scolastica” sono sostituite dalle parole “è attribuito un contributo complessivo di 700 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016, di cui 500 a favore delle Province e 200 milioni a favore delle città metropolitane finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all’edilizia scolastica”.

Conseguentemente

Sopprimere il comma 34 dell’articolo 33

Comaroli 


38.6

AS 2111

Emendamento

Art.38

Al comma 1 sostituire la parola "400" con la seguente "1.000" e la parola "150" con la seguente "750"



Uras De Petris Barazzino Cervellini De Cristofaro Petraglia Stefano Bocchino  
Campanella


38.7

A.S. - 2111 - Emendamento (11)

Art. 38

Al comma 1, sostituire le parole:«150 milioni di euro a favore delle Province», con le seguenti:« 250 milioni di euro a favore delle Province » e le parole:« 250 milioni di euro a favore delle Città metropolitane» , con le seguenti:« 150 milioni di euro a favore delle Città metropolitane».

ORELLANA, LANIECE, PANIZZA, LONGO, ZIN, ROMANO



325

22

38.8

AS 2111

Emendamento

Art.38

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1 bis. Al fine di accelerare gli interventi di bonifica da amianto e di messa in sicurezza degli edifici scolastici, il Fondo unico per l'edilizia scolastica, di cui all'articolo 11, comma 4-*sexies* del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è incrementato di 1,7 miliardi di euro nell'anno 2016 e di 1,5 miliardi di euro per l'anno 2017 e 990 milioni per il 2018. I criteri di assegnazione e di ripartizione delle risorse, sono analoghi e proporzionali a quelli previsti dai commi 8-*quater*, e 8-*quinqies*, articolo 18, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

**Conseguentemente:**

*Conseguentemente alla medesima tabella E, Missione Competitività e sviluppo delle imprese, Programma Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo, voce Ministero sviluppo economico Legge finanziaria n. 266 del 2005, art. 1 comma 95 punto 3: contributo per il proseguimento del programma di sviluppo per l'acquisizione delle unità navali FREEM, interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7485) apportare le seguenti variazioni:*

Riduzione

2016:

CP: -500.000.000

CS: -500.000.000

2017:

CP: -430.000.000

CS: -430.000.000

2018:

CP: -90.000.000

CS: -90.000.000

Rifinanziamento



2016:

CP: -

CS: -

2017:

CP: -

CS: -

2018:

CP: -

CS: -

*Conseguentemente alla medesima tabella E, Missione Competitività e sviluppo delle imprese, Programma Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo, voce Ministero sviluppo economico, Legge finanziaria n. 244 del 2007, art. 2 comma 180: programmi europei aeronautici, interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p) apportare le seguenti variazioni:*

Riduzione

2016:

CP: -720.000.000.

CS: - 720.000.000

2017:

CP: -620.000.000

CS: -620.000.000

2018:

CP: -420.000.000

CS: -420.000.000

Rifinanziamento

2016:

CP: -

CS: -

2017:

CP: -

CS: -

2018:

CP: -

CS: -

*Conseguentemente alla medesima tabella E, Missione Sistemi ferroviari, sviluppo , voce Legge di stabilità n. 228 del 2012, art. 1 comma 208 : nuova linea ferroviaria Lione- Torino (2.5 – cap. 7532 ) apportare le seguenti variazioni:*

Riduzione

2016:

CP: -100.000.000

CS: -100.000.000

2017:

CP: -100.000.000

CS: -100.000.000

2018:

CP: -250.000.000

CS: -250.000.000

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO,  
STEFANO, CAMPANELLA, BOCCHINO

All'articolo 38 dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis-Per l'anno 2016 le province interamente montane ai sensi della legge 7 aprile 2014 n. 56 non concorrono all'equilibrio di finanza pubblica previsto dalla legge n. 190/2014;

Conseguentemente

Sopprimere il comma 34 dell'articolo 33

Crosio  


38.10

A.S. 2111

EMENDAMENTO

Art. 38

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

<<1-bis. Alle Province delle Regioni a Statuto ordinario sono assegnati per l'anno 2016 100 milioni di euro quale contributo per le esigenze relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e per le esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lett.c) del decreto legislativo 31 marzo 1998. >>

*Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: << 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016>> con le seguenti: << 200 milioni di euro per l'anno 2016 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017>>;*

*Sposetti*

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, LUCHERINI, SPOSETTI

**EMENDAMENTO**

**Art. 38**

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

***"1-bis Alle Province delle Regioni a Statuto ordinario sono assegnati per l'anno 2016 100 milioni di euro quale contributo per le esigenze relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e per le esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lett.c) del decreto legislativo 31 marzo 1998."***

*Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5% in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C, aumentare del 10% gli importi delle riduzioni di spesa di cui all'articolo 33, comma 1, Elenco n. 2 e all'articolo 16, comma 12, sostituire le parole: "10%" con: "30%"*

*Cervi*



**NOTA** - *Il processo di riordino istituzionale determinato dalla legge n. 56/14 procede con estrema lentezza e incertezza, soprattutto per la tenuta degli equilibri finanziari delle Province, rispetto alle quali il legislatore è già intervenuto con provvedimenti di urgenza per l'anno 2015, attraverso il dl 78/15. Tra questi interventi si annovera anche un contributo di 30 milioni per sostegno all'handicap assegnato nel 2015. In tale occasione è stato rilevato da parte delle Province un fabbisogno finanziario di 112 milioni annui. Poiché, in assenza di riordino legislativo, le Province sono ancora chiamate a coprire tali costi, è necessario garantire l'equilibrio finanziario per l'esercizio di tale compito.*

*38.12*

Art. 38

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1bis Alle Province delle Regioni a Statuto ordinario sono assegnati per l'anno 2016 100 milioni di euro quale contributo per le esigenze relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e per le esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lett.c) del decreto legislativo 31 marzo 1998. ”

Conseguentemente

Al comma 34 dell'articolo 33 sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 200 milioni

Comaroli  


38.13

Art. 38

EMENDAMENTO

Art. 38 (norme finanziarie per province e città metropolitane)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:


1bis Alle Province delle Regioni a Statuto ordinario sono assegnati per l'anno 2016 100 milioni di euro quale contributo per le esigenze relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e per le esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lett.c) del decreto legislativo 31 marzo 1998. ”

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole 300 milioni, con le seguenti: 200 milioni



Bianconi

Gualdani



AS2111


EMENDAMENTO

Articolo 38 (norme finanziarie per province e città metropolitane)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

"1-bis. Al fine di agevolare i processi di gestione associata delle funzioni comunali, le Città metropolitane e le Province, anche su proposta dei Sindaci interessati, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, approvano un piano triennale finalizzato alla individuazione degli ambiti omogenei per l'esercizio delle funzioni fondamentali comunali attraverso Unioni di comuni o convenzioni. Fino all'approvazione del piano triennale di cui al periodo precedente sono sospesi i termini per l'esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni comunali."

MARGIOTTA



38.15



EMENDAMENTO


Articolo 38

(norme finanziarie per province e città metropolitane)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

“1-bis. Al fine di agevolare i processi di gestione associata delle funzioni comunali, le Città metropolitane e le Province, anche su proposta dei Sindaci interessati, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, approvano un piano triennale finalizzato alla individuazione degli ambiti omogenei per l'esercizio delle funzioni fondamentali comunali attraverso Unioni di comuni o convenzioni. Fino all'approvazione del piano triennale di cui al periodo precedente sono sospesi i termini per l'esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni comunali.”

Giovanni MAURO



38.16


AS 2111

Emendamento

Art.38

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

“1-bis. Al fine di agevolare i processi di gestione associata delle funzioni comunali, le Città metropolitane e le Province, anche su proposta dei Sindaci interessati, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, approvano un piano triennale finalizzato alla individuazione degli ambiti omogenei per l'esercizio delle funzioni fondamentali comunali attraverso Unioni di comuni o convenzioni. Fino all'approvazione del piano triennale di cui al periodo precedente sono sospesi i termini per l'esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni comunali.”

 Uras De Petris Barazzino Cervellini De Cristofaro Petraglia Stefano Bocchino  
Campanella

## EMENDAMENTO

## Art. 38

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

**“1-bis. Al fine di agevolare i processi di gestione associata delle funzioni comunali, le Città metropolitane e le Province, anche su proposta dei Sindaci interessati, entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, approvano un piano triennale finalizzato alla individuazione degli ambiti omogenei per l’esercizio delle funzioni fondamentali comunali attraverso Unioni di comuni o convenzioni. Fino all’approvazione del piano triennale di cui al periodo precedente sono sospesi i termini per l’esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni comunali.”**

Ceroni



## MOTIVAZIONE

*L'emendamento prende atto della sostanziale mancata attuazione delle disposizioni vigenti in materia di obbligatorietà dello svolgimento associato delle funzioni comunali per i comuni sotto i 5000 abitanti e prefigura un ruolo attivo delle Città metropolitane e dei nuovi enti di area vasta nella promozione dell'associazionismo comunale.*

38.18

EMENDAMENTO


Art. 38

(norme finanziarie per province e città metropolitane)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1bis Alle Province delle Regioni a Statuto ordinario sono assegnati per l'anno 2016 100 milioni di euro quale contributo per le esigenze relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e per le esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lett.c) del decreto legislativo 31 marzo 1998. ”

Giovanni MAURO



38.19

AS2111

EMENDAMENTO

Art. 38 (norme finanziarie per province e città metropolitane)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1bis Alle Province delle Regioni a Statuto ordinario sono assegnati per l'anno 2016 100 milioni di euro quale contributo per le esigenze relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e per le esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lett.c) del decreto legislativo 31 marzo 1998. "

MARGIOTTA



38.20

EMENDAMENTO


Articolo 38

(norme finanziarie per province e città metropolitane)

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1bis. All'articolo 7 comma 2, è aggiunto il seguente periodo : "Per Province e Città metropolitane, i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili possono essere utilizzati, nell'anno 2016 e solo nella misura del 50%, senza vincoli di destinazione".

Giovanni MAURO



38.21

Articolo 38 (Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1bis. All'articolo 7 comma 2, è aggiunto il seguente periodo: "Per Province e Città metropolitane, i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili possono essere utilizzati, nell'anno 2016 e solo nella misura del 50%, senza vincoli di destinazione".

Comaroli



38.22


**EMENDAMENTO**

**Art. 38**

**Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:**

***"1-bis. All'articolo 7 comma 2, è aggiunto il seguente periodo : "Per Province e Città metropolitane, i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili possono essere utilizzati, nell'anno 2016 e solo nella misura del 50%, senza vincoli di destinazione."***

*Corow*



**NOTA** - *L'emendamento consente alle Province e alle Città metropolitane, data l'eccezionalità della fase di riordino istituzionale, di utilizzare gli eventuali proventi derivanti da alienazioni di beni patrimoniali disponibili, solo nella misura del 50%, senza vincoli di destinazione, e dunque anche per riportare in equilibrio il bilancio per l'anno 2016. Simile disciplina è peraltro prevista nell'ambito dell'utilizzo degli oneri di urbanizzazione dei comuni.*

*38.23*



AS2111

EMENDAMENTO

Articolo 38 (norme finanziarie per province e città metropolitane)

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1bis. All'articolo 7 comma 2, è aggiunto il seguente periodo : "Per Province e Città metropolitane, i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili possono essere utilizzati, nell'anno 2016 e solo nella misura del 50%, senza vincoli di destinazione".

MARGIOTTA

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Margiotta', written in a cursive style.


38.24

## EMENDAMENTO

### Articolo 38

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis. Al fine di favorire un ampio ed articolato piano di ammodernamento del patrimonio di edilizia scolastica nazionale, l'Unità Tecnica di Finanza di Progetto costituita presso il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, promuove le necessarie iniziative, anche concertative, finalizzate alla redazione, entro il 31 dicembre 2016, delle 'Linee guida per l'attuazione di un Piano per l'ammodernamento del patrimonio edilizio scolastico nazionale mediante il ricorso all'istituto del project financing'.*

  
TURLARO

BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA,  
LANGELLA, LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

### Relazione

Se ben incardinato e coordinato, l'istituto del project financing potrà consentire l'ammodernamento di buona parte del patrimonio edilizio scolastico nazionale e, contestualmente, la riqualificazione e la valorizzazione di interi comparti del tessuto urbano. In tale prospettiva ed a tal fine, il presente emendamento a comma unico affida al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca il compito di elaborare, entro il 31 dicembre 2016, un Piano per l'ammodernamento del patrimonio edilizio scolastico nazionale.

38.25

AS-2111


Emendamento

Art. 38

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Sulla base delle soluzioni progettuali individuate e nel rispetto delle norme tecniche per l'edilizia scolastica, gli enti locali interessati presentano un progetto per la realizzazione di una nuova scuola alla commissione di cui al comma 1, che seleziona le migliori proposte anche in termini di apertura della scuola al territorio e le trasmette al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai fini dell'assegnazione del finanziamento per la realizzazione dell'edificio».

Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Stefano, Campanella, Bocchino



AS 2111

Emendamento

Art. 38

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

1-bis. La commissione di cui al comma 1 trasmette i progetti selezionati al Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca ai fini dell'assegnazione del finanziamento all'ente locale di riferimento per la realizzazione dell'edificio.

Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Stefano, Campanella, Bocchino

*Petraglia*

**EMENDAMENTO**


**Art. 38**

**Al comma 2 sostituire le parole “100 milioni” con “200 milioni”**

*Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5% in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C*

Cerow

(Cerow)



**MOTIVAZIONE**

*Il fondo per il finanziamento dei soprannumerari non può essere inferiore a 200 milioni di euro, in considerazione del fatto che il personale potenzialmente soprannumerario delle province e città metropolitane ha un peso finanziario che supera i 500 milioni di euro. Considerando che il processo di riordino, soprattutto sul versante regionale è in tutte le realtà ancora lontano dal compiersi, è necessario che vi sia una compensazione finanziaria, poiché gli enti di area vasta non possono sostenere il costo di un personale che non compete più loro poiché non esercita le funzioni fondamentali.*

38.28

A.S. 2111

EMENDAMENTO

Art. 38

*Al comma 2, le parole "100 milioni" sono sostituite dalle parole "200 milioni"*

*Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: << 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016>> con le seguenti:<< 200 milioni di euro per l'anno 2016 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017>>;*

*Santini*

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, LUCHERINI, SPOSETTI

38.29


EMENDAMENTO

articolo 38

(norme finanziarie per province e città metropolitane)

Al comma 2 le parole "100 milioni" sono sostituite dalle parole "200 milioni"

Giovanni MAURO

A handwritten signature in cursive script, appearing to read "Giovanni Mauro".

38.30


AS2111

EMENDAMENTO

articolo 38 (norme finanziarie per province e città metropolitane)

Al comma 2 le parole "100 milioni" sono sostituite dalle parole "200 milioni"

MARGIOTTA

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Margiotta', written in a cursive style.

30.31



EMENDAMENTO


Articolo 38

(norme finanziarie per province e città metropolitane)

All'articolo 38, dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

“2-bis. Per la coerente applicazione delle disposizioni dell'articolo 5 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, in materia di polizia provinciale, le leggi e i provvedimenti regionali di riordino delle funzioni provinciali possono riallocare il personale di polizia provinciale nelle Città metropolitane e nelle Province per l'esercizio delle funzioni di vigilanza collegate alle funzioni non fondamentali oggetto di riordino da parte della Regione, con copertura delle relative spese e, in questo caso eccezionale, tale personale resta nella dotazione organica degli enti di area vasta con le stesse qualifiche fuori dal limite di spesa della dotazione organica previsti dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n.190.”

Giovanni MAURO



38.32

**EMENDAMENTO**

**Art. 38**

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

**“2-bis. Per la coerente applicazione delle disposizioni dell’articolo 5 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, in materia di polizia provinciale, le leggi e i provvedimenti regionali di riordino delle funzioni provinciali possono riallocare il personale di polizia provinciale nelle Città metropolitane e nelle Province per l’esercizio delle funzioni di vigilanza collegate alle funzioni non fondamentali oggetto di riordino da parte della Regione, con copertura delle relative spese e, in questo caso eccezionale, tale personale resta nella dotazione organica degli enti di area vasta con le stesse qualifiche fuori dal limite di spesa della dotazione organica previsti dall’articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n.190.”**

Cervi




*NOTA - ~~L'emendamento recepisce quanto previsto dall'accordo sancito in materia di polizia provinciale nella Conferenza unificata del 5 novembre 2015.~~*

38.33

All'articolo 38, dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

“2-bis. Per la coerente applicazione delle disposizioni dell'articolo 5 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, in materia di polizia provinciale, le leggi e i provvedimenti regionali di riordino delle funzioni provinciali possono riallocare il personale di polizia provinciale nelle Città metropolitane e nelle Province per l'esercizio delle funzioni di vigilanza collegate alle funzioni non fondamentali oggetto di riordino da parte della Regione, con copertura delle relative spese e, in questo caso eccezionale, tale personale resta nella dotazione organica degli enti di area vasta con le stesse qualifiche fuori dal limite di spesa della dotazione organica previsti dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n.190.”

Comaroli  


38.34

102

AS2111

EMENDAMENTO

Articolo 38 (norme finanziarie per province e città metropolitane)

All'articolo 38, dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

"2-bis. Per la coerente applicazione delle disposizioni dell'articolo 5 del decreto legge-19 giugno 2015, n. 78, in materia di polizia provinciale, le leggi e i provvedimenti regionali di riordino delle funzioni provinciali possono riallocare il personale di polizia provinciale nelle Città metropolitane e nelle Province per l'esercizio delle funzioni di vigilanza collegate alle funzioni non fondamentali oggetto di riordino da parte della Regione, con copertura delle relative spese e, in questo caso eccezionale, tale personale resta nella dotazione organica degli enti di area vasta con le stesse qualifiche fuori dal limite di spesa della dotazione organica previsti dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n.190."

MARGIOTTA



38.35

AS 2111

Emendamento

Art.38

Al comma 4 dopo le parole:“ ai sensi della Legge n. 56 del 2014” inserire le seguenti:“ previo confronto con le OO.SS”

*De Pet*  
De Petris Uras  
Campanella

Barozzino

Cervellini

De Cristofaro

Petraglia

Stefano

Bocchino

Legge di Stabilità 2016.

*Amoruso (2)*

Emendamento all' Art 38 ( Norme Finanziarie per province e città metropolitane)

ALLA FINE DEL COMMA 4 AGGIUNGERE IL SEGUENTE PERIODO:

~~Dopo le parole: "nell'ambito delle capacità assunzionali delle Regioni e dei comuni." e prima delle parole: "Il comma 6..." aggiungere le seguenti parole: "Il personale delle Città Metropolitane e delle Province, in comando alla data del 15 ottobre 2015, verrà prioritariamente assegnato alle Amministrazioni in cui presta servizio, previo assenso dello stesso personale entro dieci giorni dall'entrata in vigore della Legge di Stabilità 2016, prescindendo dall'assenso dell'Amministrazione di appartenenza.~~

*Barani*

BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

~~Non~~  
~~chessa~~


38.31 174

AS 2111

Emendamento

Art.38

Al comma 5 aggiungere in fine :", previo confronto con le OO.SS."



Uras De Petris Barozzino Cervellini De Cristofaro Petraglia Stefano Bocchino  
Campanella


38.38

AS 2111

Emendamento

Art.38

Al comma 6 dopo le parole "Il personale delle città metropolitane e delle province" inserire le seguenti " e di Croce Rossa".

 Uras De Petris Barozzino Cervellini De Cristofaro Petraglia Stefano Bocchino  
Campanella

38.38



AS 2111

Emendamento

Art.38

al comma 8 sostituire le parole "1.000 unità di personale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta," con le seguenti "1.000 unità di personale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta e Croce Rossa" e le parole "l'acquisizione del personale proveniente dagli enti di area vasta è effettuata mediante procedure di mobilità volontaria semplificate prescindendo dall'assenso dell'amministrazione di appartenenza" con "l'acquisizione del personale proveniente dagli enti di area vasta e Croce Rossa è effettuata mediante procedure di mobilità volontaria semplificate prescindendo dall'assenso dell'amministrazione di appartenenza".

"Le procedure di mobilità di cui al DM 14.9.2105 riguardanti i lavoratori della CRI si intendono anche verso il SSN e gli enti locali così come previsto dall'articolo 6 del DL 178/12."

*De Petris*

De Petris Uras Barozzino Cervellini De Cristofaro Petraglia Stefano Bocchino  
Campanella

AS 2111

Emendamento

Art. 38

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

"10-bis. All'articolo 15, comma 6 bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazione dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "*a condizione che venga garantito l'equilibrio di parte corrente nel periodo interessato dagli stessi*". "

*Conseguentemente, all'articolo 48, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: << A decorrere dal 1 gennaio 2016, sulle vincite derivanti da una singola giocata effettuata sugli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete, si applica un prelievo pari al 3 per cento. Il prelievo sulle vincite è operato all'atto del pagamento delle somme a credito del giocatore e versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le modalità applicative, a decorrere dall'anno 2016, del prelievo sulle vincite con particolare riferimento alla corretta determinazione della base imponibile, alle modifiche tecnologiche dei sistemi *hardware* e *software* e alla partecipazione dei concessionari, dei produttori dei sistemi, nonché della SOGEI quale *partner* tecnologico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.*

RUTA



AS 2111

Emendamento

Art. 38

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

"10-bis. Le sanzioni di cui all'art. 1, comma 474 lett. da b) ad e), della Legge 190/2014 nonché le sanzioni definite con successive leggi dello Stato in attuazione dell'art. 9 della L. 243/2012 non si applicano agli enti territoriali ad autonomia differenziata che adottano i principi contabili del decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i., qualora il peggioramento dell'obiettivo di saldo dell'equilibrio finale sia contenuto entro il 5% degli accertamenti delle entrate tributarie e purché l'intero scostamento venga recuperato entro il triennio successivo all'anno in cui si è verificato."

*Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: << 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016>> con le seguenti:<< 255 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016>>*

LAI, ANGIONI, CUCCA, MANCONI, URAS

38.42

## EMENDAMENTO


## Art. 38

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

**"10-bis. Per le Province delle regioni a statuto ordinario è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo pari a 30 milioni per l'anno 2016 destinato a superamento delle criticità delle Province che abbiano deliberato, ovvero delibereranno la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243 bis del Testo unico degli enti locali decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 entro il termine per l'approvazione del bilancio 2016."**

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5% in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C, aumentare del 10% gli importi delle riduzioni di spesa di cui all'articolo 33, comma 1, Elenco n. 2 e all'articolo 16, comma 12, sostituire le parole: "10%" con: "30%"

Cervi



**NOTA** - Le forti difficoltà incontrate dalle Province nell'anno 2015 hanno condotto alcuni enti a deliberare la procedura di riequilibrio finanziario, mentre altre si trovano ancora oggi a non quadrare il bilancio per l'anno in corso. Il fondo è finalizzato a favorire le difficoltà a individuare gli strumenti idonei a riequilibrare in tempi congrui situazioni in grado di provocare il dissesto finanziario.

38.43

AS2111

EMENDAMENTO

Articolo 38 (norme finanziarie per province e città metropolitane)

Dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

10 bis. Per le Province delle regioni a statuto ordinario è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo pari a 30 milioni per l'anno 2016 destinato a superamento delle criticità delle Province che abbiano deliberato, ovvero delibereranno la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243 bis del Testo unico degli enti locali decreto-legislativo 18 agosto 2000, n. 267 entro il termine per l'approvazione del bilancio 2016.

MARGIOTTA



38.44

AS 2111  
Emendamento  
Art. 38


1. Dopo il comma 10 inserire il seguente comma:

10-*bis* Al fine di assicurare la funzionalità e la piena tutela del personale afferente la polizia locale in relazione alle situazioni di esposizione a rischio, all'art. 6 comma 1, secondo periodo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole "vigili del fuoco e soccorso pubblico" inserire le seguenti: ", nonché al personale della polizia locale".- Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro l'anno a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

*Conseguentemente*

all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole "300 milioni", con le seguenti "299 milioni".

ALDO DI BIAGIO



Gualdani Marcello



38.45<sup>10</sup>

AS 2111

Emendamento

Art. 38

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

"10-bis. Per le finalità e gli interventi di cui all'art. 1, commi 618 e 619, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono stanziati 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018."

*Conseguentemente,*

alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: - 2.000.000;

2017: - 2.000.000;

2018: - 2.000.000.

RUSSO *Russo*

*38.46*

## EMENDAMENTO

## ART. 38

Aggiungere infine il seguente comma:

«10-bis. Dopo il comma 422 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)), sono inseriti i seguenti:

“**422 bis.** Qualora le Regioni, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 89, della legge n. 56/2014, confermino in capo agli enti di cui al comma 421 le funzioni di area vasta **riconducibili strettamente connesse all'esercizio alle** delle funzioni fondamentali **già** conferite con leggi regionali, il personale addetto all'esercizio delle stesse rimane inserito nelle dotazioni organiche delle province e delle città metropolitane, ove non diversamente disposto dalle leggi regionali di riordino.

**422 ter.** Le leggi regionali determinano la misura del concorso al finanziamento degli oneri per le funzioni di cui al comma 422 bis; la spesa oggetto di concorso regionale non rileva rispetto ai limiti previsti per la rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al comma 421.”»

MANDELLI, D'ALI', CERONI, BOCCARDI.



38.47




## EMENDAMENTO

## ART. 38

Aggiungere infine il seguente comma:

"10-bis. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali) le parole “, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 421 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ” sono abrogate.”

MANDELLI, D'ALI', CERONI, BOCCARDI.



38.48

## EMENDAMENTO

## ART. 38

Aggiungere infine il seguente comma:

«10-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 del decreto legge n. 78/2015 è inserito il seguente:

**"3 bis.** Il personale individuato dagli enti di area vasta e dalle città metropolitane ai sensi del comma 2 nonché il personale individuato ai sensi del comma 3 per lo svolgimento delle funzioni di polizia amministrativa riallocate dalle leggi regionali presso gli enti di area vasta e le città metropolitane o presso le Regioni, rimane inserito nelle dotazioni organiche delle province e delle città metropolitane. La relativa spesa non rileva rispetto ai limiti previsti per la rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al comma 421 della legge 190/2014. Le Regioni stipulano convenzioni con gli enti per l'avvalimento del personale riallocato nell'ambito dei processi di riordino ai sensi del comma 427 della legge n. 190/2014 con oneri a proprio carico, ove non diversamente disposto con legge regionale."»

MANDELLI, D'ALI', CERONI, BOCCARDI.



38.69


AS 2111

EMENDAMENTO

ART. 38

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

"10-bis. La riduzione della dotazione organica, nella misura del 30 e 50 per cento, prevista rispettivamente per le città metropolitane e per le province delle regioni a statuto ordinario dal comma 421 dell'art. 1 della legge di stabilità 2015 n. 190 del 23 dicembre 2014, non tiene conto del contingente di personale appartenente al corpo di Polizia Provinciale da mantenere, nell'ambito di questi enti, per l'esercizio delle funzioni fondamentali, a presidio della legalità."

  
FINOCCHIARO, LO MORO, SANTINI

38.50

AS 2111

Emendamento

Art.38

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

" 10-bis. La riduzione della dotazione organica, nella misura del 30 e 50 per cento, prevista rispettivamente per le per le città metropolitane e per le province delle regioni a statuto ordinario dal comma 421 dell'art. 1 della legge di stabilità 2015 n. 190 del 23 dicembre 2014, non tiene conto del contingente di personale appartenente al corpo di Polizia Provinciale da mantenere, nell'ambito di questi enti, per l'esercizio delle funzioni fondamentali, a presidio della legalità.

De Petris Uras  
Campanella

Barozzino

Cervellini

De Cristofaro

Petraglia

Stefano

Bocchino

AS 2111

Emendamento

Art.38

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

" 10-bis. Alle province e alle Città metropolitane è consentito stipulare i contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato entro la data del 31/12/2016, di cui all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del 31/8/2011 n. 101, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125 e successive modificazioni, alle medesime finalità e condizioni anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2015.

  
De Petris Uras  
Campanella

Barozzino Cervellini De Cristofaro Petraglia Stefano Bocchino

38.52

EMENDAMENTO


Articolo 38

(norme finanziarie per province e città metropolitane)

Dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

10 bis. Per le Province delle regioni a statuto ordinario è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo pari a 30 milioni per l'anno 2016 destinato a superamento delle criticità delle Province che abbiano deliberato, ovvero delibereranno la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243 bis del Testo unico degli enti locali decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 entro il termine per l'approvazione del bilancio 2016.

Giovanni MAURO



38.53

AS 2111

Emendamento

Art.38

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

" 10-bis. Ai fini della piena attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 14/9/2015 n. 150 e nell'ambito della Convenzione tra Regioni e Ministero del Lavoro , prevedere la proroga dello stanziamento delle risorse necessarie per dare piena garanzia al personale impiegato nei Centri per l'Impiego anche dopo il 31 dicembre 2016. Le Regioni possono altresì stipulare, a condizione che venga garantito l'equilibrio di bilancio di parte corrente nel periodo interessato, contratti di lavoro a tempo determinato con lavoratori già impiegati alla data del 8/4/2014 in qualità di operatori dei servizi per l'impiego delle Province



Uras    De Petris    Barazzino    Cervellini    De Cristofaro    Petraglia    Stefano    Bocchino  
Campanella


## EMENDAMENTO

## ART. 38

Aggiungere infine il seguente comma:

"10-bis. Le spese sostenute dalle Regioni per il personale dei servizi per l'impiego a seguito delle convenzioni stipulate con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in attuazione di quanto previsto dall' articolo 15 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e dell' art. 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, non si calcolano al fine del rispetto del tetto di spesa di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296."

MANDELLI, D'ALI', CERONI, BOCCARDI.

 Nota: Al fine di prevenire situazioni di violazione delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale da parte delle pubbliche amministrazioni, è necessario introdurre una modifica normativa che neutralizzi il computo dei maggiori costi sostenuti dalle Regioni per il personale dei Centri per l'impiego, in analogia con quanto previsto per i dipendenti delle province collocati in esubero ai sensi dell'art. 1, comma 424, terzo periodo, della legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015). La disposizione non determina effetti finanziari in quanto finalizzata alla definizione dei soli criteri di calcolo in materia di misure di contenimento della spesa di personale.



38.55



All' articolo 38 è aggiunto il seguente comma:

“10-bis. All'articolo 1 comma 49 della legge 7 aprile 2014, n.56 le parole “31 dicembre 2016” sono sostituite con “31 dicembre 2024”.

Comaroli  


38.56



AS 2111

EMENDAMENTO  
ARTICOLO 38

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

***"10-bis. Al comma 49 della legge 7 aprile 2014, n. 56, le parole "31 dicembre 2016" sono sostituite con "31 dicembre 2024".***

Andrea MANDELLI, ~~DALI~~, ~~LERONI~~, ~~BECCARDI~~

~~NOTA - Si ritiene necessario posticipare il trasferimento delle partecipazioni al fine di completare le opere di infrastrutturazione in essere intraprese da Regione Lombardia mantenendo fino a conclusione degli investimenti la governance.~~

38.57


## EMENDAMENTO

## ART. 38

Aggiungere infine il seguente comma:

"10-bis. All'articolo 15, comma 6 bis, del Decreto Legge n.78 del 2015, convertito dalla Legge 125 del 2015, le parole "a condizione che venga garantito l'equilibrio di parte corrente nel periodo interessato dagli stessi" sono soppresse. "

MANDELLI, D'ALI', CERONI, BOCCARDI.



Nota: La modifica si rende opportuna al fine di consentire alla Province e alle Città metropolitane di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato per garantire la continuità dei servizi erogati dai Centri per l'impiego.



38.58

AS 2111

Emendamento

Art.38

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

" 10-bis. Le Province e le Città metropolitane potranno modificare gli elenchi nominativi inseriti nel portale di cui al DM 14/9/2015 entro e non oltre il 31/1/2016. "



Uras    De Petris    Barazzino    Cervellini    De Cristofaro    Petraglia    Stefano    Bocchino  
Campanella

38.59

EMENDAMENTO AS 2111

ART. 38-

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

“Articolo 38-bis -

1. Al fine di assicurare l'immediata funzionalità degli Uffici Giudiziari e UNEP, nonché di dare piena attuazione all'istituendo ufficio del processo, al processo civile telematico e alla piena informatizzazione dell'amministrazione, in deroga ad ogni norma limitativa in materia di assunzioni e di progressione professionale, il personale del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria ed Unep è inquadrato nella posizione giuridica ed economica immediatamente superiore a far data dal 1° gennaio 2016, eventualmente anche tramite le procedure concorsuali previste dal protocollo d'intesa del 9 novembre 2006 sottoscritto tra l'amministrazione giudiziaria e le OO.SS.
2. Al personale inquadrato nella posizione economica exC3 figura professionale di direttore di cancelleria, viene corrisposto il trattamento economico goduto dal personale del ruolo esaurimento della ex qualifica funzionale.
3. Il Ministero della Giustizia di concerto con quello dell'Economia e delle Finanze, in attuazione di quanto previsto dal presente emendamento predispone la riorganizzazione del personale del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria ed Unep volte ad effettuare la rideterminazione delle dotazioni organiche come da allegato A, propedeutiche all'attuazione del presente emendamento al fine di inquadrare il personale tutto dentro e tra le aree - da ex a1 e ex a1s in ex B1; da ex b1 in ex b2; da ex b2 a ex b3; da ex b3 e b3s in ex c1; da ex c1 e exc1s in ex c2; da ex c2 in exc3; e ex c3 in ex ruolo ad esaurimento da riclassificare in sede di contrattazione nazionale.
4. In via transitoria, le progressioni professionali nelle posizioni economiche all'interno delle aree secondo l'ordinamento previgente è consentito ai dipendenti di ruolo, inquadrati nella posizione economica immediatamente inferiore, ricorrendo eventualmente anche a procedure selettive concorsuali in base a criteri obiettivi già definite tra amministrazione ed organizzazioni sindacali o da rideterminarsi in sede di contrattazione collettiva integrativa.
5. Gli oneri derivanti dalla presente articolo sono valutati nella misura di 57.330.360 annui.

Conseguentemente, all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018

BUCCARELLA, LEZZI

Tabella - Allegato A.

Aree	Dotazione organica
TERZA	20.441

SECONDA	21.993
PRIMA	1.268
TOTALE ORGANICO	43.702

## EMENDAMENTO

### ART. 38

*Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:*

38 bis. 1. In linea con le esigenze di garanzia dell'interesse finanziario dei Comuni, delle Città metropolitane, delle Province e delle loro associazioni e unioni, con quelle di competitività, certezza e trasparenza delle procedure di esternalizzazione di talune funzioni degli stessi enti, nonché di miglioramento delle capacità di accertamento e di riscossione dei predetti enti e di assoggettamento a regole pubblicistiche della fase di recupero coattivo, contemplate dall'articolo 10, lettera c), della legge 11 marzo 2014, n. 23, tutte le entrate, anche tributarie, dei predetti enti possono essere gestite dagli stessi in forma diretta o mediante società interamente partecipate, ovvero attraverso l'adesione ad apposite convenzioni stipulate dalla Consip S.p.A., società interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, in ottica di aggregazione dei fabbisogni e conseguimento di economie di scala per il servizio. La Consip, in qualità di Centrale di Committenza pubblica, in nome e per conto degli enti, cura la realizzazione di iniziative di gara europea necessarie per effettuare la liquidazione, l'accertamento e la riscossione delle predette entrate. Le società del gruppo Equitalia S.p.a. sono abilitate a svolgere, con riferimento ai tributi degli enti di cui al primo periodo, esclusivamente le attività di riscossione coattiva delle rispettive entrate secondo le previsioni del comma 2, sulla base del ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con i poteri e le facoltà alle stesse attribuite per la riscossione delle entrate dello Stato e con la remunerazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

2. La Consip S.p.A. di cui al comma 1 cura in particolare la realizzazione di iniziative di gare pubbliche funzionali all'acquisizione di servizi concernenti le attività di liquidazione, accertamento e riscossione volontaria rivolte ai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, individuati nel rispetto di procedure a evidenza pubblica in relazione ad ambiti territoriali o dimensionali ottimali;

3. Le modalità per affermare la responsabilità diretta, per le attività esercitate, dei soggetti aggiudicatari delle gare pubbliche nei confronti degli enti impositori, sono demandati ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città e Autonomie Locali, da emanarsi entro il 30 giugno 2015.

4. Al decreto legislativo n. 446 del 1997, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 52, il comma 5 è abrogato;

b) all'articolo 53:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Albo per la gestione delle entrate degli enti locali";

2) al comma 1, in fine, sono aggiunte le parole "con esclusione di qualsiasi attività di incasso di dette entrate, che devono essere versate dagli obbligati direttamente all'ente locale impositore".

5. Gli affidamenti della riscossione coattiva previsti nei contratti di gestione delle entrate degli enti locali stipulati entro il 31 dicembre 2015, terminano alla scadenza prevista, ovvero

**SENATO DELLA REPUBBLICA**

sono risolti di diritto con decorrenza dal 31 dicembre 2016, se la durata eccede tale data. In ogni caso, le disposizioni del comma 4 entrano in vigore dal 1° ottobre 2016 e si applicano anche ai contratti in corso.

6. All'articolo 2, comma 7, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni (dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le lettere gg-ter) e gg-septies) sono abrogate. All'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole da "ed è" fino a "446" sono soppresse.

7. Le presenti disposizioni rappresentano, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione, norme di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

8. Al comma 2-ter dell'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2016".

9. Dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

La modifica proposta, in linea con i principi contenuti nella delega fiscale, è volta a dare una soluzione alle problematiche scaturenti dall'attuale assetto del governo delle entrate dei comuni, delle Città metropolitane, delle Province e delle loro associazioni, unioni e società partecipate, privilegiando forme eminentemente pubblicistiche della relativa gestione, anche in considerazione della natura delle funzioni di interesse e dell'inopportunità, come dimostrato dalle vicende relative ad alcuni grandi concessionari, di affidare totalmente poteri autoritativi della massima delicatezza a soggetti completamente privati, favorendo, in pari tempo, la realizzazione di economie di scala.

Per conto degli enti e tramite la Consip S.p.A. (in alternativa alla gestione diretta o tramite società interamente partecipate), le attività di liquidazione, accertamento e di riscossione volontaria dei tributi saranno svolte da soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, individuati nel rispetto di procedure ad evidenza pubblica e nell'ambito di bacini di erogazione del servizio in grado di assicurare maggiore affidabilità all'azione dei soggetti privati dedicati. Le attività di riscossione coattiva, verranno invece curate dalle società del gruppo Equitalia, sempre che l'ente locale non scelga, anche in questo campo, di operare direttamente o attraverso società interamente partecipata.

Essendo la Consip una società interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze tra i cui compiti istituzionali rientra la razionalizzazione della spesa pubblica mediante iniziative di gara, le presenti disposizioni non comportano ulteriori oneri per la finanza pubblica.



BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA,  
IURLARO, LANGELLA, LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

38.0.2

7/2 MS



EMENDAMENTO AS 2111

ART. 38

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

“Articolo 38-bis

“1. Il Ministero della giustizia provvede nell'anno 2016, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, a indire un concorso pubblico per esami per l'assunzione di personale afferente le figure professionali di 350 cancellieri e di 150 ufficiali giudiziari per le posizioni economiche B3, C1 e C2 nei limiti di spesa di euro 500.000,00 per l'anno 2016 e di 27,25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017”.

*Conseguentemente:*

- a) **all'articolo 48, comma 1**, sostituire le parole: "15 per cento" con le seguenti "17 per cento";
- b) **all'articolo 48, comma 2**, sostituire le parole: "5,5 per cento" con le seguenti: "6 per cento";
- c) dopo l'**articolo 50**, aggiungere il seguente:

**Art.50-bis - (Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari).** - 1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del **93 per cento**»;
- b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del **93 per cento**»;
- c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del **93 per cento**»;

- d) *all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:*

“, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200.000 euro per il 2016, a 27,25 milioni per il 2017 e 2018.

BUCCARELLA, LEZZI

38.0.3

EMENDAMENTO AS 2111

ART. 38

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:


“Articolo 38-bis

1. Al fine di incrementare l'efficienza delle carceri e sopperire le gravi mancanze di organico, si procede ad ulteriori assunzioni di personale da parte del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, di cui 500 di personale socio-pedagogico, e 500 di personale amministrativo-contabile per un totale di 1000 unità. In accordo con il Ministero della giustizia, a tal fine sarà possibile attingere alle graduatorie degli idonei non vincitori dei concorsi tramite lo scorrimento delle graduatorie medesime, in particolare lo scorrimento delle graduatorie del concorso per educatore penitenziario C2 e C1 e per contabile C1, nei limiti di spesa di 30 milioni di euro per il 2016 e a 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2017.

*Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:*

“, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro per il 2016, a 60 milioni per il 2017 e 2018.

BUCCARELLA, BULGARELLI



EMENDAMENTO AS 2111

ART. 38

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:


“Articolo 38-bis

1. Al fine di incrementare l'efficienza delle carceri l'Amministrazione penitenziaria, procede, per l'anno 2016, in deroga alle disposizioni di cui al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed a quelle della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ad ulteriori assunzioni di personale di polizia penitenziaria, per un totale di 1000 unità nei limiti di spesa di 30 milioni di euro per il 2016 e a 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2017. Di concerto con il Ministero della difesa, bloccando la partenza dei volontari in ferma prefissata quadriennale interforze e facendo rientrare quelli attualmente in servizio, è autorizzata la possibilità di attingere alle graduatorie degli idonei non vincitori dei concorsi tramite lo scorrimento delle graduatorie medesime.

*Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:*

“, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro per il 2016 e 60 milioni per il 2017 e 2018.”

GIARRUSSO, BUCCARELLA, MANGILI



A.S. 2111

Emendamento

Art. 38

Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

1. Ai fini della sollecita copertura delle vacanze nell'organico dei dirigenti, le agenzie fiscali sono autorizzate ad annullare le procedure concorsuali per la copertura di posti dirigenziali bandite nel 2013 e nel 2014 e non ancora concluse e a indire concorsi pubblici per soli esami, da espletare entro il 31 dicembre 2016, utilizzando modalità selettive definite con decreto del ministro dell'economia e delle finanze. I predetti concorsi sono avviati con priorità rispetto alle procedure di mobilità, compresa quella volontaria di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto della peculiare professionalità alla cui verifica sono finalizzati i concorsi stessi. Al personale dipendente dalle agenzie fiscali è riservata una percentuale non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso. È autorizzata l'assunzione dei vincitori nei limiti delle facoltà assunzionali delle agenzie fiscali.

2. In relazione all'esigenza straordinaria, temporanea e imprescindibile di garantire il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa, le agenzie fiscali possono attribuire, in numero non superiore a quello dei posti oggetto delle procedure concorsuali indette ai sensi del comma 1 e di quelle già bandite e non annullate, incarichi di responsabilità provvisoria di uffici dirigenziali non generali a funzionari della terza area delle agenzie stesse, in possesso del diploma di laurea, che abbiano maturato un'anzianità di almeno cinque anni nell'area di appartenenza. I predetti incarichi di responsabilità gestionale e i connessi poteri di adozione degli atti di competenza degli uffici sono conferiti tenendo conto della specificità della preparazione, dell'esperienza professionale e delle competenze che sono richieste a seconda delle diverse tipologie di compiti, nonché della complessità gestionale e della rilevanza funzionale e organizzativa degli uffici interessati. Gli incarichi cessano a seguito dell'espletamento dei concorsi per dirigente banditi dalle agenzie fiscali e in ogni caso entro il 31 dicembre 2016. Tenuto conto delle esigenze eccezionali e temporanee di cui al primo periodo, ai dipendenti che svolgono incarichi ai sensi del presente comma è attribuita un'indennità di responsabilità, graduata secondo il livello di rilevanza dell'incarico ricoperto, in misura non superiore a tre volte l'indennità massima di cui all'articolo 28 del CCNL del comparto delle agenzie fiscali per il quadriennio 2002-2005; in relazione alla corresponsione dell'indennità di responsabilità non sono più erogati i compensi per lavoro straordinario, nonché tutte le altre voci del trattamento economico accessorio a carico del fondo, esclusa l'indennità di agenzia. È corrisposta inoltre, in caso di valutazione positiva, un'indennità di risultato non superiore al 30 per cento dell'indennità di responsabilità».

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SPOSETTI



## EMENDAMENTO

## Art. 38

Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:

## Art. 38-bis

(Istituzione del Parco Marino d'Abruzzo)

- 1) All'articolo 8 della legge 23 marzo 2001, n. 93 abrogare il comma 3.
- 2) Il Ministero dell'Ambiente, con proprio decreto ai sensi della l. 394/91 istituisce l'area marina protetta "Costa dei Trabocchi" nel tratto di mare prospiciente il Parco della Costa Teatina. A tal fine, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Consorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta Torre del Cerrano propone al Ministero, d'intesa con la Regione, Abruzzo, e sentite le amministrazioni locali della "Costa Teatina", un'ipotesi di perimetrazione dell'istituenda AMP. Nei successivi sessanta giorni il Ministero dell'Ambiente emana il decreto istitutivo dell'Area Marina Protetta "Costa dei Trabocchi" con la perimetrazione definitiva ed il regolamento attuativo. La gestione dell'istituenda Area Marina Protetta può essere affidata al Consorzio di Gestione Torre del Cerrano alle seguenti condizioni anche in modifica dell'attuale Statuto consortile:
  - a) Denominazione: Consorzio di gestione del Parco Marino d'Abruzzo.
  - b) Possibilità di ingresso nel Consorzio in qualità di soci ai Comuni ricadenti nell'area del Parco della Costa Teatina con almeno il 5% delle quote per ciascun Comune richiedente.
  - c) Il Consiglio d'Amministrazione composto da tre membri di cui uno nominato dalla Regione Abruzzo, uno espressione dell'Area del Cerrano, uno espressione dell'Area Costa Teatina.
  - d) Fino alla istituzione dell'AMP "Costa dei Trabocchi" le funzioni gestionali sono affidate all'organo straordinario in carica al primo settembre 2015 cui sono affidati anche i compiti di cui all'art. 1 comma 2.
- 3) Contestualmente all'istituzione della nuova Area Marina Protetta la Regione Abruzzo può prevedere l'istituzione di aree contigue ai sensi dell'art. 32 l. 394/91 sia nell'AMP Torre del Cerrano che nell'AMP Costa Teatina. In dette aree, pur in assenza di specifici divieti di pesca, possono prevedersi forme di pesca controllata e sperimentale nonché di promozione qualitativa del pescato.

BIANCONI  
GUALDANI



Senato della Repubblica

AS 2111

“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale  
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”

Emendamento

Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:

Art. ~~39~~

*Lx 38-bis*

(Razionalizzazione società partecipate dagli enti locali)

1. Alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, comma 611 primo periodo, le parole: "1° gennaio 2015" sono sostituite con "1° gennaio 2016"; le parole "31 dicembre 2015" sono sostituite con "31 dicembre 2016";
2. Alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, comma 612, primo periodo, le parole "31 marzo 2015" sono sostituite con "31 marzo 2016";
3. Alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il comma 614 è aggiunto il seguente: « 614-bis. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, decorso il termine previsto dal comma 612, in caso di inutile decorso del termine di cui al comma 611, il Presidente del Consiglio per le partecipazioni societarie delle Regioni, nonché il Prefetto per le partecipazioni societarie detenute dagli enti locali, nominano un commissario ad acta per l'adozione dei provvedimenti necessari alla dismissione ovvero alla razionalizzazione delle partecipazioni secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.»

*Sen. Quagliariello* Sen. Quagliariello

*Sen. Augello* Sen. Augello

*Sen. Giovanardi* Sen. Giovanardi

*Sen. Compagna* Sen. Compagna

*202*

*38.0.8*

*1/2*

## MOTIVAZIONE

Il presente emendamento si pone l'obiettivo di arginare i costi incontrollati delle società partecipate dagli enti locali (Comuni, Province e Regioni). Già la legge di stabilità dello scorso anno, legge 23 dicembre 2014, n. 190, aveva posto scadenze precise per la predisposizione di un piano di razionalizzazione delle società partecipate locali con l'obiettivo di ridurre il numero e i costi delle partecipate. Preso atto che questo processo è rimasto incompiuto, si prevede di concedere un ulteriore anno di tempo per avviare questo piano e di prevedere un commissariamento immediato in caso di inadempienza reiterata.

A.S. 2111

Emendamento


Art. 38

*Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:*

*Art. 38-bis*

1. Al fine di rilanciare le spese per investimenti degli enti locali, nelle procedure relative i siti di importanza comunitaria, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, fatta salva la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di riservarsi, con apposita norma, la competenza esclusiva, sono effettuate dai comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, nel cui territorio ricade interamente il sito, le valutazioni di incidenza dei seguenti interventi minori: manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, anche con incrementi volumetrici o di superfici coperte inferiori al 20 per cento delle volumetrie o delle superfici coperte esistenti, opere di sistemazione esterne, realizzazione di pertinenze e volumi tecnici. L'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva degli interventi di cui al presente comma provvede entro il termine di sessanta giorni.
2. Le disposizioni dell'articolo 5, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, si applica esclusivamente ai piani.

SPOSETTI



38.0.9



AS 2111  
Emendamento

Art.38

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art.38-bis

(Istituzione dell'Istituto Superiore per le Industrie Artistiche- ISIA di Pescara)

1. Al fine di garantire lo sviluppo coordinato della formazione, ricerca e innovazione in settori strategici orientato al design del prodotto, della comunicazione e dei servizi nella regione Abruzzo e nei territori adriatici ad essa vicini è costituito l' Istituto Superiore per le Industrie Artistiche (ISIA) di Pescara.
2. Entro sessanta giorni dalla data in vigore della presente Legge di Stabilità è adottato lo Statuto dell'Istituto, secondo le procedure definite dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132. In sede di prima applicazione lo Statuto è deliberato da un Comitato costituito dal Presidente e dal Direttore in carica dell'ISIA (Istituto Superiore per le Industrie Artistiche) di Roma, integrato da un esperto nominato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
3. In sede di definizione del Regolamento Didattico dell'Istituto è sempre garantita la possibilità agli studenti iscritti ai Corsi Decentrati a Pescara dell'ISIA (Istituto Superiore per le Industrie Artistiche) di Roma, il completamento del percorso di studi previsto dall'Ordinamento in corso.
4. Dall'attuazione del presente emendamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.



URAS  
Campanella

De Petris

Barozzino

Cervellini

De Cristofaro

Petraglia

Stefano

Bocchino

## EMENDAMENTO

ART. 34 ~~34~~ 38

u.r.  
38 bis  
38  
41 VE  
38  
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

"38-bis. (Misure per la semplificazione normativa riguardante la formazione della composizione della commissione provinciale di vigilanza)

All'art. 142 del R.D. 635/1940, modificato dal D.P.R. 311/2001, art. 4, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) Al comma 2, la lettera e) è soppressa;
- b) Al comma 5, sono sopprese le seguenti parole: "e l'ingegnere con funzioni del genio civile può essere sostituito, se ritenuto necessario, dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o da un suo delegato."

MANDELLI, D'ALI', CERONI, BOCCARDI.

Nota: Il Regio Decreto 773/1931 ("Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza"-TULPS), all'art. 80 ha previsto che "L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio". Successivamente, con il passaggio della titolarità al rilascio dell'autorizzazione dalla Questura al Comune, sono state istituite due Commissioni diverse:

1. La prima a livello COMUNALE, disciplinata dagli artt. 141 e 141 bis del Regio Decreto 635/1940, così come modificati dal D.P.R. 311/2001, art. 4, viene nominata dal Sindaco ogni 3 anni e ha precise competenze ed è composta da Sindaco, comandante polizia municipale, dirigente UT comunale, dirigente medico ASL, VVFF.
2. La seconda a livello PROVINCIALE, disciplinata dall'art. 142 del Regio Decreto 635/1940, così come modificato dal D.P.R. 311/2001, art. 4, nei casi in cui nel Comune interessato da una richiesta non sia stata istituita la Commissione Comunale. Nominata dal Prefetto ogni 3 anni, la Commissione prevede tra i suoi componenti, oltre alla Questura, la Prefettura, il Comune interessato dalla richiesta, l'ASL, i VVFF, l'ARPA, "un ingegnere dell'organismo che, per disposizione regionale, svolge le funzioni del Genio Civile" (art. 142, comma II).



38.0.11


EMENDAMENTO

Art. 38


Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.

1) All'articolo 8 della legge 23 marzo 2001, n. 93 abrogare il comma 3.



BIANCONI



GUALDANI

38.0.12

Dopo l' art. 38 aggiungere il seguente

:

“38-bis. All'articolo 10 comma 12-vicies del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 sostituire le parole da “e definito” a “o colpa” con le parole “accaduti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 48, non sia derivata una sentenza di condanna passata in giudicato in cui sia riconosciuto dolo o colpa per il medesimo soggetto obbligato”.

Cornaroli



38.0.13

## NORME IN MATERIA DI GESTIONE ASSOCIATA

### **1. Semplificazione, incentivazione e premialità**

Aggiungere il seguente articolo:

Art.

38 bis

1. I consigli delle città metropolitane e delle provincie, su proposta del sindaco metropolitano o del presidente della provincia, nonché su proposta dei sindaci interessati, approvano e aggiornano annualmente un piano triennale finalizzato alla individuazione degli ambiti adeguati e omogenei per l'esercizio delle funzioni fondamentali, da esercitarsi attraverso Unioni o convenzioni.
2. Negli ambiti adeguati e omogenei dovranno essere gestite non meno di tre funzioni fondamentali, oltre quelle relative ai sistemi informatici.
3. Sul piano approvato dal consiglio è sentita la Regione che deve esprimersi entro 90 giorni, decorsi i quali senza che la Regione si sia pronunciata, il parere si intende favorevole. Esso viene poi sottoposto per la definitiva adozione alla votazione della conferenza dei sindaci.
4. I Comuni possono comunque procedere alla stipula di convenzione e alla costituzione di Unioni di Comuni di cui al comma 1 anche al di fuori dei piani suddetti.
5. Il riparto dei fondi statali e regionali di incentivazione e di premialità per le Unioni di comuni dovrà tener conto in modo direttamente proporzionale del numero e della tipologia di funzioni e servizi, del numero di Comuni e della dimensione demografica raggiunta dalla forma associativa.
6. I Comuni che delegano tutte le funzioni alle Unioni di Comuni possono entro il 30 settembre di ogni anno, per l'anno successivo, deliberare la rinuncia alla predisposizione del bilancio di previsione a livello comunale. In tal caso, l'Unione subentra nei rapporti finanziari dei singoli Comuni e nella gestione del patrimonio. Gli amministratori delle Unioni di Comuni possono percepire, in sostituzione di quelle comunali, le indennità di importo pari a quelle dei Comuni con pari popolazione. L'Unione si avvale di una figura apicale unica e per quanto non disciplinato diversamente si applicano le disposizioni previste per i Comuni con pari popolazione.
7. Il primo periodo del comma 2 dell'art. 15 del Decreto Legislativo n. 267/2000, e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente: I comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione, ai sensi delle rispettive leggi regionali, possono, anche prima dell'istituzione del nuovo ente, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, definire lo statuto e i regolamenti che entreranno in vigore con l'istituzione del nuovo comune e rimarranno vigenti fino alle modifiche degli stessi da parte degli organi del nuovo comune istituito.
8. In caso di fusione di Comuni, la data per l'istituzione del nuovo Comune decorre dal 1° gennaio del primo anno utile per l'effettivo avvio del nuovo Comune. A tal fine, le Regioni comunicano entro un termine congruo a tutti gli enti competenti, le necessarie procedure di attivazione, assicurando il rilascio dei codici identificativi del nuovo ente sinò dal primo giorno della sua istituzione.

9. Dal termine di istituzione del nuovo Comune, la gestione commissariale è affidata ad un organo costituito dagli amministratori che alla data di estinzione dei Comuni aderenti alla fusione ricoprivano la carica di Sindaco.

10. Al fine di incentivare il processo di riordino, cooperazione intercomunale e semplificazione degli enti territoriali, il contributo statale di cui all'art. 1, comma 730, lettera a), ultimo periodo, è prorogato al triennio 2017, 2018 e 2019 e incrementato con una dotazione di 60 milioni di euro annui per le unioni di comuni e di 60 milioni di euro annui per i comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come sostituito dall'art. 23, comma 1, lettera f-ter), del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

11. All'art. 1, comma 730 della legge 147/2013, alla lettera a) del comma 380-ter, aggiungere alla fine il seguente periodo: "le risorse destinate ai comuni istituiti a seguito di fusione annualmente non utilizzate, sono destinate ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni.

12. Nei territori dei comuni estinti a seguito di fusione, a decorrere dalle fusioni realizzate ai sensi della legge 8 giugno 1990, n.142 e s.m.i, è garantita la presenza dell'Ufficio postale.

13. I comuni nati da fusione sono esentati fino al terzo anno dalla loro istituzione dagli obblighi di revisione dei piani di dimensionamento scolastico.

14. Al comune istituito a seguito di fusione si applicano per dieci anni, in quanto compatibili, le norme di maggior favore, incentivazione e semplificazione previste per i comuni con popolazione inferiore a quella raggiunta con l'accorpamento.

15. All'art. 1, della legge n. 56 del 2014, dopo il comma 128, inserire il seguente comma 128 bis "in tutti i programmi di derivazione dell'Unione Europea e cofinanziati da stato e/o regioni nei programmi statali e/o regionali, di finanziamento, sostegno, incentivazione degli investimenti dei Comuni, attraverso la concessione di contributi a fondo perduto o a tassi agevolati, o altre modalità, sono previste quote di riserva o forme di priorità e prelazione, nell'ordine a favore dei Comuni istituiti a seguito di fusione, nonché dei Comuni appartenenti alle Unioni che gestiscano in forma associata le funzioni di cui all'art. 14 comma 28, del n. 78/2010 convertito in legge n. 122 / 2010.

16. Sono conseguentemente soppresse le normative in contrasto con il presente articolo.

PERRONE  
P

#### Motivazione

*I fondi statali per l'incentivazione alle Unioni di Comuni ed alle fusioni, rispettivamente pari a 30 milioni di euro ciascuno, sono in scadenza nel 2016 ed erano previsti per un solo triennio.*

*Si propone di rifinanziare tali fondi prevedendone nel contempo un maggiore importo per il successivo triennio 2017-2019, in considerazione dello sviluppo in essere rispetto a tali tematiche.*

## NORME IN MATERIA DI GESTIONE ASSOCIATA

### 1. Semplificazione, incentivazione e premialità

Aggiungere il seguente articolo:

Art. *38 bis*  
*38 bis*

1. I consigli delle città metropolitane e delle provincie, su proposta del sindaco metropolitano o del presidente della provincia, nonché su proposta dei sindaci interessati, approvano e aggiornano annualmente un piano triennale finalizzato alla individuazione degli ambiti adeguati e omogenei per l'esercizio delle funzioni fondamentali, da esercitarsi attraverso Unioni o convenzioni.
2. Negli ambiti adeguati e omogenei dovranno essere gestite non meno di tre funzioni fondamentali, oltre quelle relative ai sistemi informatici.
3. Sul piano approvato dal consiglio è sentita la Regione che deve esprimersi entro 90 giorni, decorsi i quali senza che la Regione si sia pronunciata, il parere si intende favorevole. Esso viene poi sottoposto per la definitiva adozione alla votazione della conferenza dei sindaci.
4. I Comuni possono comunque procedere alla stipula di convenzione e alla costituzione di Unioni di Comuni di cui al comma 1 anche al di fuori dei piani suddetti.
5. Il riparto dei fondi statali e regionali di incentivazione e di premialità per le Unioni di comuni dovrà tener conto in modo direttamente proporzionale del numero e della tipologia di funzioni e servizi, del numero di Comuni e della dimensione demografica raggiunta dalla forma associativa.
6. I Comuni che delegano tutte le funzioni alle Unioni di Comuni possono entro il 30 settembre di ogni anno, per l'anno successivo, deliberare la rinuncia alla predisposizione del bilancio di previsione a livello comunale. In tal caso, l'Unione subentra nei rapporti finanziari dei singoli Comuni e nella gestione del patrimonio. Gli amministratori delle Unioni di Comuni possono percepire, in sostituzione di quelle comunali, le indennità di importo pari a quelle dei Comuni con pari popolazione. L'Unione si avvale di una figura apicale unica e per quanto non disciplinato diversamente si applicano le disposizioni previste per i Comuni con pari popolazione.
7. Il primo periodo del comma 2 dell'art. 15 del Decreto Legislativo n. 267/2000, e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente: I comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione, ai sensi delle rispettive leggi regionali, possono, anche prima dell'istituzione del nuovo ente, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, definire lo statuto e i regolamenti che entreranno in vigore con l'istituzione del nuovo comune e rimarranno vigenti fino alle modifiche degli stessi da parte degli organi del nuovo comune istituito.
8. In caso di fusione di Comuni, la data per l'istituzione del nuovo Comune decorre dal 1° gennaio del primo anno utile per l'effettivo avvio del nuovo Comune. A tal fine, le Regioni comunicano entro un termine congruo a tutti gli enti competenti, le necessarie procedure di attivazione, assicurando il rilascio dei codici identificativi del nuovo ente sino dal primo giorno della sua istituzione.

9. Dal termine di istituzione del nuovo Comune, la gestione commissariale è affidata ad un organo costituito dagli amministratori che alla data di estinzione dei Comuni aderenti alla fusione ricoprivano la carica di Sindaco.
10. Al fine di incentivare il processo di riordino, cooperazione intercomunale e semplificazione degli enti territoriali, il contributo statale di cui all'art. 1, comma 730, lettera a), ultimo periodo, è prorogato al triennio 2017, 2018 e 2019 e incrementato con una dotazione di 60 milioni di euro annui per le unioni di comuni e di 60 milioni di euro annui per i comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come sostituito dall'art. 23, comma 1, lettera f-ter), del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
11. All'art. 1, comma 730 della legge 147/2013, alla lettera a) del comma 380-ter, aggiungere alla fine il seguente periodo: "le risorse destinate ai comuni istituiti a seguito di fusione annualmente non utilizzate, sono destinate ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni.
12. Nei territori dei comuni estinti a seguito di fusione, a decorrere dalle fusioni realizzate ai sensi della legge 8 giugno 1990, n.142 e s.m.i, è garantita la presenza dell'Ufficio postale.
13. I comuni nati da fusione sono esentati fino al terzo anno dalla loro istituzione dagli obblighi di revisione dei piani di dimensionamento scolastico.
14. Al comune istituito a seguito di fusione si applicano per dieci anni, in quanto compatibili, le norme di maggior favore, incentivazione e semplificazione previste per i comuni con popolazione inferiore a quella raggiunta con l'accorpamento.
15. All'art. 1, della legge n. 56 del 2014, dopo il comma 128, inserire il seguente comma 128 bis "in tutti i programmi di derivazione dell'Unione Europea e cofinanziati da stato e/o regioni nei programmi statali e/o regionali, di finanziamento, sostegno, incentivazione degli investimenti dei Comuni, attraverso la concessione di contributi a fondo perduto o a tassi agevolati, o altre modalità, sono previste quote di riserva o forme di priorità e prelazione, nell'ordine a favore dei Comuni istituiti a seguito di fusione, nonché dei Comuni appartenenti alle Unioni che gestiscano in forma associata le funzioni di cui all'art. 14 comma 28, del n. 78/2010 convertito in legge n. 122 / 2010.
16. Sono conseguentemente soppresse le normative in contrasto con il presente articolo,

Cerau

2/2



## 5. Attenuazione indennizzi per estinzione anticipata mutui degli enti locali

Aggiungere il seguente articolo:

Art. 38 bis

1. L'indennizzo previsto in caso di estinzione anticipata, totale o parziale, di prestiti concessi agli enti locali, anche nell'ambito di operazioni di rinegoziazione sulla base delle norme vigenti, non possono in ogni caso superare la misura del dieci per cento del capitale residuo alla data dell'estinzione.

PERRONE A

Motivazione

M. M. M.

*Anche a seguito delle rinegoziazioni dei prestiti contratti dagli enti locali con la Cassa depositi e prestiti resi possibili dalle norme vigenti tra il 2014 e il 2015 è particolarmente sentita tra gli amministratori locali la rigidità nella gestione attiva del proprio debito derivante dai livelli delle penali richieste dalla Cassa per l'estinzione anticipata del debito.*

*Gli enti locali si trovano spesso nell'impossibilità di estinguere anticipatamente i mutui a tasso fisso più onerosi, per i quali vengono chiesti indennizzi spesso superiori al 10 per cento (e in qualche caso anche al 20 per cento) del capitale residuo. All'onerosità economica si aggiunge il rischio che amministratori e responsabili finanziari degli enti possano essere chiamati a rispondere di danno erariale proprio per l'onerosità degli indennizzi previsti.*

*Il livello degli indennizzi mette al riparo la Cassa da possibili squilibri nel proprio conto economico, a fronte di una raccolta postale (principale fonte di provvista) che soprattutto in anni passati godeva di rilevanti tassi di remunerazione.*

*Il mutamento delle condizioni del mercato finanziario i cui tassi attivi e passivi si sono fortemente ridotti negli anni, fa emergere ora il ruolo degli indennizzi come vera e propria barriera ad una gestione flessibile - ed in linea con l'offerta corrente di credito - dell'indebitamento degli enti locali, costituendo un insostenibile freno alla riduzione dell'esposizione debitoria complessiva della PA, in stridente contrasto con gli obiettivi di contenimento del debito propri della finanza pubblica nazionale.*

38.0.16

## 5. Attenuazione indennizzi per estinzione anticipata mutui degli enti locali

Aggiungere il seguente articolo:

Art.

38 bis

1. L'indennizzo previsto in caso di estinzione anticipata, totale o parziale, di prestiti concessi agli enti locali, anche nell'ambito di operazioni di rinegoziazione sulla base delle norme vigenti, non possono in ogni caso superare la misura del dieci per cento del capitale residuo alla data dell'estinzione.

Ceromi

### Motivazione

*Anche a seguito delle rinegoziazioni dei prestiti contratti dagli enti locali con la Cassa depositi e prestiti resi possibili dalle norme vigenti tra il 2014 e il 2015 è particolarmente sentita tra gli amministratori locali la rigidità nella gestione attiva del proprio debito derivante dai livelli delle penali richieste dalla Cassa per l'estinzione anticipata del debito*

*Gli enti locali si trovano spesso nell'impossibilità di estinguere anticipatamente i mutui a tasso fisso più onerosi, per i quali vengono chiesti indennizzi spesso superiori al 10 per cento (e in qualche caso anche al 20 per cento) del capitale residuo. All'onerosità economica si aggiunge il rischio che amministratori e responsabili finanziari degli enti possano essere chiamati a rispondere di danno erariale proprio per l'onerosità degli indennizzi previsti.*

*Il livello degli indennizzi mette al riparo la Cassa da possibili squilibri nel proprio conto economico, a fronte di una raccolta postale (principale fonte di provvista) che soprattutto in anni passati godeva di rilevanti tassi di remunerazione.*

*Il mutamento delle condizioni del mercato finanziario i cui tassi attivi e passivi si sono fortemente ridotti negli anni, fa emergere ora il ruolo degli indennizzi come vera e propria barriera ad una gestione flessibile - ed in linea con l'offerta corrente di credito - dell'indebitamento degli enti locali, costituendo un insostenibile freno alla riduzione dell'esposizione debitoria complessiva della PA, in stridente contrasto con gli obiettivi di contenimento del debito propri della finanza pubblica nazionale.*

38 bis db

#### **14. Dissesto finanziario. Rifiinanziamento "Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali"**

All'art. 3-bis del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174

- le parole "Per gli anni 2012, 2013 e 2014" sono sostituite dalle seguenti "Per gli anni 2012 - 2017"
- le parole "deliberato dopo il 4 ottobre 2007 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti "deliberato dopo il 4 ottobre 2007 e fino al 31 dicembre 2015".

Cerami

#### **Motivazione**

*La norma proposta è finalizzata al rifiinanziamento, anche sulla scorta delle positive esperienze pregresse, del Fondo previsto dall'art. 3-bis del decreto legge n. 174 del 2012, anche per il triennio 2015-2017 per un importo massimo di 30 milioni di euro annui, attraverso l'utilizzo di economie che risultano già disponibili presso il Ministero dell'Interno. Inoltre, la norma estende anche agli enti locali che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2015 (e non più fino al 10 ottobre 2012, data di entrata in vigore del dl 174) la possibilità di richiedere il contributo previsto dall'articolo.*

3 8.0.18

38 bis

**14. Dissesto finanziario. Rifiinanziamento "Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali"**

All'art. 3-bis del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174

- le parole "Per gli anni 2012, 2013 e 2014" sono sostituite dalle seguenti "Per gli anni 2012 - 2017"
- le parole "deliberato dopo il 4 ottobre 2007 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti "deliberato dopo il 4 ottobre 2007 e fino al 31 dicembre 2015".

PERRONE  
M. M. M.

**Motivazione**

*La norma proposta è finalizzata al rifiinanziamento, anche sulla scorta delle positive esperienze pregresse, del Fondo previsto dall'art. 3-bis del decreto legge n. 174 del 2012, anche per il triennio 2015-2017 per un importo massimo di 30 milioni di euro annui, attraverso l'utilizzo di economie che risultano già disponibili presso il Ministero dell'Interno. Inoltre, la norma estende anche agli enti locali che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2015 (e non più fino al 10 ottobre 2012, data di entrata in vigore del dl 174) la possibilità di richiedere il contributo previsto dall'articolo.*

## DISCIPLINA DISSESTO E PRE DISSESTO

38 bis

### Piani di riequilibrio (cd pre-dissesto)

#### 12. Modifiche alla disciplina del pre-dissesto art. 243-bis comma 9 lettere b) e c)

Art. xx

All'articolo 243-bis, comma 9, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 :

- sostituire le lettere b) e c) con le seguenti

b) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del dieci per cento delle spese per acquisto beni e servizi, , finanziate attraverso risorse proprie, inclusi i debiti fuori bilancio classificabili all'interno di tale tipologia di spesa. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, sono osservate le seguenti disposizioni:

- 1) l'ammontare complessivo della riduzione deve essere almeno pari alla somma dei risparmi cumulati registrati nei cinque anni, calcolati per ciascun anno tenendo conto dell'importo risultante, per tali tipologie di spesa, dall'ultimo rendiconto approvato;
- 2) dalla base di calcolo vanno eliminate le somme destinate alla copertura dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio idrico, nonché le somme finalizzate al servizio di trasporto pubblico locale;

c) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del venticinque per cento delle spese per trasferimenti finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, sono osservate le seguenti disposizioni:

- 1) l'ammontare complessivo della riduzione deve essere almeno pari alla somma dei risparmi cumulati registrati nei cinque anni, calcolati per ciascun anno tenendo conto dell'importo risultante, per tali tipologie di spesa, dall'ultimo rendiconto approvato;
- 2) dalla base di calcolo vanno eliminate le somme relative a trasferimenti destinati ad altri livelli istituzionali, ad Enti, Agenzie e/o Fondazioni Lirico Sinfoniche;"

- dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) ferma restando la necessità di dare comunque attuazione ai tagli richiamati nei due punti precedenti, l'ente locale ha facoltà di procedere a compensazioni, in termini di valore assoluto e mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale. Tali compensazioni dovranno essere puntualmente evidenziate all'interno del piano di riequilibrio approvato".

Cenoni

38.0.20 1/2

## Motivazione

L'attuale previsione normativa prevede un taglio netto del 10% da programmare nei primi tre anni di adesione alla procedura, delle prestazioni di servizio, intervento 03, della spesa corrente. Nel computo, devono essere incluse anche le spese con specifico finanziamento a carico del bilancio di altri enti. Poiché il taglio percentuale deve essere calcolato sull'intero importo della spesa rientrante nell'intervento 03 (precedente classificazione di bilancio), la previsione di un taglio del 10%, combinata all'impossibilità di comprimere spese legate a finanziamenti specifici, determina, di fatto, l'applicazione di una percentuale di taglio superiore a quella prevista. Inoltre, la formulazione del taglio basata sul target di spesa, piuttosto che sulla mera riduzione lineare da misurare al termine del periodo di riferimento, garantisce il raggiungimento dell'obiettivo stabilito dalla legge contenendo, entro limiti maggiormente accettabili in relazione all'attuale congiuntura economica, il sacrificio imposto alla collettività.

Analogamente, il termine di tre anni per il raggiungimento del target non appare congruo rispetto alla possibile durata massima del piano. L'estensione del periodo entro il quale il target di risparmio deve essere raggiunto appare più in linea con la previsione di durata massima del piano.

Inoltre, con la lettera c-bis) è introdotta la facoltà per l'ente aderente alla procedura pluriennale di riequilibrio di compensare, nel corso del quinquennio, le misure di rientro e contrazione della spesa corrente compensandone l'effetto totale pur non rispettando le specifiche prescrizioni. Si tratta di una scelta legata al fatto che ciascun ente, in attuazione di proprie scelte di carattere puramente gestionale, potrebbe avere necessità di allocare diversamente le somme in bilancio. La normativa attuale non prevede tale facoltà, determinando un evidente *vulnus* in termini di autonomia degli enti.

## DISCIPLINA DISSESTO E PRE DISSESTO

Piani di riequilibrio (cd pre-dissesto)

38 bis

### 12. Modifiche alla disciplina del pre-dissesto art. 243-bis comma 9 lettere b) e c)

Art. xx

All'articolo 243-bis, comma 9, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 :

- sostituire le lettere b) e c) con le seguenti

b) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del dieci per cento delle spese per acquisto beni e servizi, , finanziate attraverso risorse proprie, inclusi i debiti fuori bilancio classificabili all'interno di tale tipologia di spesa. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, sono osservate le seguenti disposizioni:

- 1) l'ammontare complessivo della riduzione deve essere almeno pari alla somma dei risparmi cumulati registrati nei cinque anni, calcolati per ciascun anno tenendo conto dell'importo risultante, per tali tipologie di spesa, dall'ultimo rendiconto approvato;
- 2) dalla base di calcolo vanno eliminate le somme destinate alla copertura dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio idrico, nonché le somme finalizzate al servizio di trasporto pubblico locale;

c) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del venticinque per cento delle spese per trasferimenti finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, sono osservate le seguenti disposizioni:

- 1) l'ammontare complessivo della riduzione deve essere almeno pari alla somma dei risparmi cumulati registrati nei cinque anni, calcolati per ciascun anno tenendo conto dell'importo risultante, per tali tipologie di spesa, dall'ultimo rendiconto approvato;
- 2) dalla base di calcolo vanno eliminate le somme relative a trasferimenti destinati ad altri livelli istituzionali, ad Enti, Agenzie e/o Fondazioni Lirico Sinfoniche;"

- dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) ferma restando la necessità di dare comunque attuazione ai tagli richiamati nei due punti precedenti, l'ente locale ha facoltà di procedere a compensazioni, in termini di valore assoluto e mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale. Tali compensazioni dovranno essere puntualmente evidenziate all'interno del piano di riequilibrio approvato".

#### Motivazione

FERRONE  
PILO

*L'attuale previsione normativa prevede un taglio netto del 10%, da programmare nei primi tre anni di adesione alla procedura, delle prestazioni di servizio, intervento 03, della spesa corrente. Nel computo, devono essere incluse anche le spese con specifico finanziamento a carico del bilancio di altri enti. Poiché il taglio percentuale deve essere calcolato sull'intero importo della spesa rientrante nell'intervento 03 (precedente classificazione di bilancio), la previsione di un taglio del 10%, combinata all'impossibilità di comprimere spese legate a finanziamenti specifici, determina, di fatto, l'applicazione di una percentuale di taglio superiore a quella prevista. Inoltre, la formulazione del taglio basata sul target di spesa, piuttosto che sulla mera riduzione lineare da misurare al termine del periodo di riferimento,*

garantisce il raggiungimento dell'obiettivo stabilito dalla legge contenendo, entro limiti maggiormente accettabili in relazione all'attuale congiuntura economica, il sacrificio imposto alla collettività.

Analogamente, il termine di tre anni per il raggiungimento del target non appare congruo rispetto alla possibile durata massima del piano. L'estensione del periodo entro il quale il target di risparmio deve essere raggiunto appare più in linea con la previsione di durata massima del piano.

Inoltre, con la lettera c-bis) è introdotta la facoltà per l'ente aderente alla procedura pluriennale di riequilibrio di compensare, nel corso del quinquennio, le misure di rientro e contrazione della spesa corrente compensandone l'effetto totale pur non rispettando le specifiche prescrizioni. Si tratta di una scelta legata al fatto che ciascun ente, in attuazione di proprie scelte di carattere puramente gestionale, potrebbe avere necessità di allocare diversamente le somme in bilancio. La normativa attuale non prevede tale facoltà, determinando un evidente *vulnus* in termini di autonomia degli enti.



38 bis

## 2. Finanziamento diretto TPL alle Città Metropolitane

Inserire il seguente comma:

*“All’16-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:*

*“1-bis. A partire dal 1° gennaio 2016 una quota del fondo di cui al comma 1 è assegnata, ai sensi dei commi seguenti, alle Città Metropolitane di cui alla Legge 56/2014, con criteri che tengano conto anche della quota di domanda di mobilità riferita ai non residenti e non domiciliati (city users) e dell’offerta di servizi di Trasporto Pubblico Locale su impianti fissi. Fermo restando la quota complessiva di riparto, la quota assegnata alle Città Metropolitane è riportata nei decreti di riparto del fondo di cui al comma 1.*

*Entro il 15 gennaio di ciascun anno, le Regioni interessate comunicano al Ministero dell’Economia e delle Finanze ed al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti le risorse complessivamente assegnate a ciascuna Città Metropolitana. Il complesso delle risorse per il TPL nei Comuni sede di Città Metropolitane, relativamente agli impianti fissi, non può subire riduzioni annuali.*

*1-ter. Al fine di avere certezza sull’entità delle risorse pubbliche destinate annualmente ai servizi di trasporto pubblico locale ed ai servizi regionali ferroviari, entro il 30 giugno di ciascun anno, ciascuna Regione a statuto ordinario comunica alla Conferenza Unificata le risorse del bilancio regionale destinate, l’anno precedente, alla copertura della spesa dei servizi medesimi, nonché quelle destinate all’anno in corso, identificando le cause delle eventuali modifiche rispetto ai valori dell’anno precedente, e gli andamenti individuabili per il biennio successivo.”*

Ceroni

### Motivazioni

*L’assegnazione diretta delle risorse per il TPL alle Città Metropolitane, trova una sua giustificazione nella necessità di garantire risorse adeguate e certe alle aree metropolitane, quali ambiti territoriali per il settore del Trasporto Pubblico Locale. Ciò vista l’urgenza di una pianificazione per dare risposte alla congestione del traffico, problemi di qualità dell’aria ed inefficienza degli spostamenti in ambito urbano. Fermo restando le risorse complessive, tale quota dovrà essere calcolata tenendo conto degli effettivi fabbisogni del comparto in ogni area metropolitana e considerando gli impianti fissi, ove presenti, la cui copertura dei costi va comunque garantita nel tempo.*

*E’ necessario che i criteri di individuazione della quota del fondo da destinare alle Città Metropolitane, possano sostenere un’offerta efficiente, ovvero in grado di garantire un opportuno livello di accessibilità delle aree urbane e periurbane con servizi affidabili e di qualità, tali da attrarre nuova domanda e, per questa via, avviare una fase di rilancio dell’intero settore.*

*[Handwritten signature]*

*A21. 38  
07's*

**2. Finanziamento diretto TPL alle Città Metropolitane**

Inserire il seguente comma:

*"All'16-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:*

*"1-bis. A partire dal 1° gennaio 2016 una quota del fondo di cui al comma 1 è assegnata, ai sensi dei commi seguenti, alle Città Metropolitane di cui alla Legge 56/2014, con criteri che tengano conto anche della quota di domanda di mobilità riferita ai non residenti e non domiciliati (city users) e dell'offerta di servizi di Trasporto Pubblico Locale su impianti fissi. Fermo restando la quota complessiva di riparto, la quota assegnata alle Città Metropolitane è riportata nei decreti di riparto del fondo di cui al comma 1.*

*Entro il 15 gennaio di ciascun anno, le Regioni interessate comunicano al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti le risorse complessivamente assegnate a ciascuna Città Metropolitana. Il complesso delle risorse per il TPL nei Comuni sede di Città Metropolitane, relativamente agli impianti fissi, non può subire riduzioni annuali.*

*1-ter. Al fine di avere certezza sull'entità delle risorse pubbliche destinate annualmente ai servizi di trasporto pubblico locale ed ai servizi regionali ferroviari, entro il 30 giugno di ciascun anno, ciascuna Regione a statuto ordinario comunica alla Conferenza Unificata le risorse del bilancio regionale destinate, l'anno precedente, alla copertura della spesa dei servizi medesimi, nonché quelle destinate all'anno in corso, identificando le cause delle eventuali modifiche rispetto ai valori dell'anno precedente, e gli andamenti individuabili per il biennio successivo."*

*PERRONE*

**Motivazione**

*Deo Mulo*

*L'assegnazione diretta delle risorse per il TPL alle Città Metropolitane, trova una sua giustificazione nella necessità di garantire risorse adeguate e certe alle aree metropolitane, quali ambiti territoriali per il settore del Trasporto Pubblico Locale. Ciò vista l'urgenza di una pianificazione per dare risposte alla congestione del traffico, problemi di qualità dell'aria ed inefficienza degli spostamenti in ambito urbano. Fermo restando le risorse complessive, tale quota dovrà essere calcolata tenendo conto degli effettivi fabbisogni del comparto in ogni area metropolitana e considerando gli impianti fissi, ove presenti, la cui copertura dei costi va comunque garantita nel tempo.*

*E' necessario che i criteri di individuazione della quota del fondo da destinare alle Città Metropolitane, possano sostenere un'offerta efficiente, ovvero in grado di garantire un opportuno livello di accessibilità delle aree urbane e perurbane con servizi affidabili e di qualità, tali da attrarre nuova domanda e, per questa via, avviare una fase di rilancio dell'intero settore.*

*38.0.23*

## 5. Ricollocazione del personale soprannumerario - regime assunzionale dei Comuni

Aggiungere il seguente articolo:

38 bis

Art. ... (Ricollocazione del personale soprannumerario)

"1. All'art. 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole "Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 30 gennaio 2016, e successivamente con cadenza mensile, il Dipartimento per la funzione pubblica comunica all'ANCI, all'UPI e alla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il numero delle persone ricollocate o da ricollocare per ciascuna provincia. Il Dipartimento per la funzione pubblica, ove rilevi che in un determinato ambito metropolitano o provinciale il bacino del personale soprannumerario è completamente ricollocato, comunica il ripristino delle ordinarie facoltà assunzionali alle amministrazioni situate nel corrispondente territorio. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle."

Cerw

### Motivazione

*La tempistica attuativa delle procedure di mobilità del personale soprannumerario di Città metropolitane e Province, definita nel Decreto ministeriale del 14 settembre 2015, in attuazione del disposto dell'art. 1, comma 423, della legge n. 190/2014, comporta che la concreta ricollocazione di detto personale avverrà concretamente solo nei primi mesi del 2016.*

*Inoltre il Decreto ministeriale ha stabilito che la ricollocazione del personale soprannumerario avvenga per ambiti provinciali o metropolitani.*

*In attuazione del successivo comma 424 della legge di stabilità 2015, sino a tale data si protrarrà il sostanziale blocco delle assunzioni nei Comuni e nelle Unioni con l'impossibilità di effettuare il turn over. Assume pertanto urgenza l'esigenza di ripristinare progressivamente l'ordinario regime del reclutamento di personale negli Enti locali situati in quegli ambiti metropolitani o provinciali nei quali la ricollocazione del personale soprannumerario sia completata.*

*L'emendamento non comporta oneri aggiuntivi in quanto restano ferme le misure di contenimento della spesa di personale e quelle relative alla determinazione delle capacità assunzionali dei Comuni.*

**5. Ricollocazione del personale soprannumerario - regime assunzionale dei Comuni**

38 mis

Aggiungere il seguente articolo:

Art. ... (Ricollocazione del personale soprannumerario)

"1. All'art. 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole "Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 30 gennaio 2016, e successivamente con cadenza mensile, il Dipartimento per la funzione pubblica comunica all'ANCI, all'UPI e alla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il numero delle persone ricollocate o da ricollocare per ciascuna provincia. Il Dipartimento per la funzione pubblica, ove rilevi che in un determinato ambito metropolitano o provinciale il bacino del personale soprannumerario è completamente ricollocato, comunica il ripristino delle ordinarie facoltà assunzionali alle amministrazioni situate nel corrispondente territorio. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle."

PERRORE JP

Motivazione

MILANO

La tempistica attuativa delle procedure di mobilità del personale soprannumerario di Città metropolitane e Province, definita nel Decreto ministeriale del 14 settembre 2015, in attuazione del disposto dell'art. 1, comma 423, della legge n. 190/2014, comporta che la concreta ricollocazione di detto personale avverrà concretamente solo nei primi mesi del 2016.

Inoltre il Decreto ministeriale ha stabilito che la ricollocazione del personale soprannumerario avvenga per ambiti provinciali o metropolitani.

In attuazione del successivo comma 424 della legge di stabilità 2015, sino a tale data si protrarrà il sostanziale blocco delle assunzioni nei Comuni e nelle Unioni con l'impossibilità di effettuare il turn over. Assume pertanto urgenza l'esigenza di ripristinare progressivamente l'ordinario regime del reclutamento di personale negli Enti locali situati in quegli ambiti metropolitani o provinciali nei quali la ricollocazione del personale soprannumerario sia completata.

L'emendamento non comporta oneri aggiuntivi in quanto restano ferme le misure di contenimento della spesa di personale e quelle relative alla determinazione delle capacità assunzionali dei Comuni.

38.0.25

38 bis

## 6. Misure di semplificazione in materia di spesa di personale

Aggiungere il seguente articolo:

Art. ... (Semplificazioni in materia di spesa di personale)

"1. La lett. a) dell'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogata."

FERRARO *FF*

Motivazione

HILLO *Hillo*

*La disciplina sul contenimento delle spese di personale negli Enti sottoposti al patto di stabilità interno ha trovato un punto di equilibrio con il decreto-legge n. 90/2014. Con tale provvedimento il legislatore ha reso più flessibili i margini per attuare politiche di gestione del personale nei Comuni e ha introdotto, inserendo il comma 557-quater nell'art. 1 della legge n. 296/2006, un parametro quantitativo stabile (valore medio del triennio 2011-2013) per ancorare il tetto alla spesa di personale, dopo circa un decennio di progressiva contrazione della spesa di personale indotta attraverso il contingentamento del turn-over.*

*A fronte di tale innovazione è necessario procedere ad una semplificazione e ad un riordino normativo eliminando alcune stratificazioni che generano difficoltà interpretative sia nella fase applicativa che in quella di controllo. Tale semplificazione è coerente con il disegno dispiegato del legislatore della Riforma introdotta con il decreto-legge n. 90/2014 e con l'esigenza di garantire i necessari spazi di autonomia organizzativa ai Comuni. Secondo il disposto dell'art. 1, comma 557, lett. a) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli enti soggetti al patto di stabilità assicurano il contenimento delle spese di personale, tra l'altro, attraverso la "a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile".*

*E' necessario emendare tale inciso, in ragione dell'avvenuto complessivo ridisegno del regime assunzionale per gli Enti soggetti al patto di stabilità. In particolare l'art. 3, comma 5, del decreto-legge n. 90/2014, sostituisce, sin dall'esercizio 2014, la disciplina pregressa, stabilendo, tra l'altro:*

- *l'espressa abrogazione dell'art. 76, comma 7, del decreto-legge n. 112/2008, che condizionava l'esercizio della capacità assunzionale alla quantificazione dell'incidenza di spesa di personale sulla spesa corrente;*
- *l'ampliamento progressivo delle capacità assunzionali dei Comuni (passando dal 40% al 60% dei cessati già dal 2014; all'80% dal 2016; al 100% dal 2018);*
- *l'immediata ri-espansione della capacità assunzionale al 100% dei cessati per gli Enti con una bassa incidenza di spesa di personale sulla spesa corrente (inferiore o pari al 25%);*
- *l'individuazione della media del triennio 2011-2013 come parametro quantitativo statico per definire il tetto alla spesa di personale (comma 557-quater).*

*Altresì, all'art. 11, comma 4-bis, dello stesso decreto-legge n. 90/2014, sono state riformulate le limitazioni finanziarie per il ricorso al lavoro flessibile.*

*L'urgenza di procedere all'armonizzazione della disposizione in commento deriva anche dall'esigenza di rimuovere una misura che limita le possibilità di ricollocazione presso i Comuni del personale soprannumerario delle Città metropolitane e delle Province.*

*L'emendamento non comporta oneri aggiuntivi perché restano comunque fermi gli obblighi di contenimento della spesa di personale complessiva previsti dai commi 557 e 557-quater dell'art. 1, legge n. 296/2006.*

38.0.26

## 2. Sospensione termini gestioni associate

Aggiungere il seguente articolo:

Articolo ~~xxx~~

38 bis

"1. Al fine di sostenere e incrementare i processi di gestione associata, i termini di cui al comma 31-ter, dell'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122 e s.m.i, sono sospesi in relazione alla revisione della normativa sulle gestioni associate delle funzioni comunali e all'attuazione delle riforme previste per le Città metropolitane e le Province dalla legge 7 aprile 2014, n. 56."

PERRONE PP

Motivazione

delo MLE

*La previsione normativa sull'obbligatorietà dei processi associativi per le funzioni fondamentali dei piccoli Comuni, con vincoli spesso inattuabili e di varia natura, necessita di una revisione sia per le oggettive difficoltà nel realizzare processi di gestione associata efficienti con i vincoli attuali, sia in relazione al complesso riordino delle Province come previsto dalla legge 56/2014, nonché tenendo conto delle normative regionali che sono state emanate nel frattempo in maniera non sempre organica e in alcuni casi non ancora intervenute.*

*Per una reale ed efficace costruzione di tali processi associativi che l'ANCI sostiene da sempre, occorre innanzitutto un quadro normativo più incentivante, premiale e semplificato, sia a livello statale che regionale, prendendo atto delle forti criticità tuttora esistenti e che non hanno prodotto i risultati auspicati dal legislatore, pur registrandosi un forte impegno in tal senso da parte delle Amministrazioni locali*

38.0.27

## 8. Servizi educativi e scolastici degli enti locali

Aggiungere il seguente articolo:

Art. ... (Servizi educativi e scolastici degli enti locali)

"1. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale educativo e scolastico impiegato con rapporto di lavoro a tempo determinato, coerentemente con l'esigenza di ridurre il ricorso ai contratti a termine nell'ambito dei servizi gestiti direttamente dai comuni, al personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all'organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici comunali, che al 31 dicembre 2015 abbia maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando, le procedure disciplinate dall'art. 4, commi 6 e 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono applicabili fino al 31 dicembre 2020. A tal fine le relative procedure possono essere avviate anche a valere sulle risorse assunzionali degli anni dal 2017 al 2020. Si applica altresì l'art. 4, comma 2-bis, del decreto-legge 16 giugno 2015, n. 78, convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125.

2. All'art. 29, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 24 giugno 2015, n. 81, è aggiunto infine il seguente periodo: "Per assicurare il diritto all'educazione, negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia degli enti locali, le deroghe di cui alla presente lettera si applicano, nel rispetto del patto di stabilità e dei vincoli finanziari che limitano per gli enti locali la spesa per il personale e il regime delle assunzioni, anche al relativo personale."

PERCORSO *RP* Motivazione *RP* *Mulo*

*L'emendamento ha l'obiettivo di definire una finestra temporale utile a risolvere sistematicamente le problematiche connesse alla reiterazione dei contratti di lavoro per il personale educativo e scolastico impiegato nei servizi gestiti dai Comuni, stante la circostanza che rimane aperta per i lavoratori la possibilità di adire il giudice del lavoro per vedersi riconosciuto il risarcimento del danno. Con il presente emendamento si intende definire un percorso di progressiva immissione in ruolo del personale attualmente ancora utilizzato con contratto a termine, in coerenza con la norma introdotta nel decreto legge Enti Locali che consente, in deroga al blocco assunzionale previsto dalla legge di stabilità, il reclutamento a tempo indeterminato di educatori ed insegnanti, in modo da consentire l'allineamento con le regole nazionali e comunitarie sulla reiterazione dei contratti a termine, in linea con le indicazioni rese dal Ministro per la Semplificazione e PA con la Circolare n. 3/2015.*

*L'emendamento non comporta oneri aggiuntivi perché restano comunque fermi gli obblighi di contenimento della spesa di personale complessiva previsti dai commi 557 e 557-quater dell'art. 1, legge n. 296/2006.*

*L'emendamento è invece destinato a generare risparmi, eliminando l'alea dei pagamenti in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione di contratti a termine per una durata complessiva superiore a trentasei mesi.*

38.0.28

## 9. Violazione dell'indicatore dei tempi medi pagamento.

38 bis

Aggiungere il seguente articolo:

Art. ... (Sanzioni per il mancato rispetto dei tempi di pagamento)

"1. All'articolo 41 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 8:

- al comma 2 aggiungere infine il seguente periodo: "Per gli anni 2015 e 2016, la sanzione di cui al primo periodo non si applica agli enti locali limitatamente ai rapporti di lavoro a tempo determinato nel rispetto dei vincoli ordinamentali e finanziari previsti dalla legislazione vigente e per una spesa non superiore al 50% della spesa sostenuta al medesimo titolo nel 2014".
- aggiungere il seguente comma: "2-bis. A decorrere dal 2016 la sanzione di cui al comma 2 non si applica agli enti locali per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale".

PERROUS RP

Motivazione

ALLO LLOL

*La sanzione relativa al mancato rispetto dei limiti temporali per i pagamenti di debiti commerciali comporta il divieto assoluto di assunzione a qualsiasi titolo e pertanto coinvolge anche le assunzioni di personale temporaneo, che sono assolutamente necessarie per il mantenimento di adeguati livelli di servizio in relazione alle esigenze temporanee e stagionali.*

*La norma proposta permette di mitigare il divieto, fissando al 50% della spesa sostenuta per personale temporaneo nel 2014 il limite per le assunzioni temporanee del 2015 e del 2016 in caso di superamento dei limiti di pagamento delle fatture di cui all'art. 41, comma 2, del dl 66 del 2014.*

*Inoltre, stante l'esigenza di consentire la prosecuzione di alcuni servizi essenziali caratterizzati da esigenze di carattere stagionale, eccezionale o sostitutivo, esigenza già valutata e riscontrata dal legislatore nella norma vigente che disciplina il limite finanziario per il ricorso al lavoro flessibile (art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, secondo cui "gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale"), occorre prevedere l'esclusione della sanzione per violazione dell'indicatore dei tempi di pagamento per le predette assunzioni.*

*L'emendamento non comporta oneri aggiuntivi perché restano comunque fermi gli obblighi di contenimento della spesa di personale complessiva previsti dai commi 557 e 557-quater dell'art. 1, legge n. 296/2006, oltre che gli specifici limiti per il ricorso al lavoro flessibile, stabiliti dall'art. 9, comma 28, del DL n. 78/2010.*

38.0.29



38 bis

## 10. Spesa di personale e capacità assunzionali nelle Unioni di Comuni

Aggiungere il seguente articolo:

Art. ... (Spesa di personale e capacità assunzionali nelle Unioni di Comuni)

"1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 557-quater è inserito il seguente: "557-quinquies. Le unioni di comuni e i comuni che ne fanno parte, possono avvalersi della facoltà di conteggiare la spesa di personale in modo unitario. In tale caso il limite viene determinato sommando la spesa di personale di ciascuno degli enti e gli adempimenti relativi al controllo della spesa sono effettuati unitariamente attraverso l'unione". All'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "I comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'unione di comuni di cui fanno parte". Il comma 31-quinquies dell'articolo 14 del decreto legge n. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato."

FEARONE ff

Motivazione

Ugo Mello

*L'emendamento è finalizzato ad incentivare il ricorso alle gestioni associate di servizi e funzioni da parte dei Comuni, anche ai fini dell'attuazione delle specifiche disposizioni in materia di gestione associata in forma obbligatoria delle c.d. funzioni fondamentali. La disposizione attualmente contenuta nell'art. 1, comma 450, l. n. 190/2014, prevede che il conteggio unitario della spesa di personale costituisca un obbligo. Si ritiene che questa formulazione possa costituire un disincentivo alle gestioni associate. Si propone pertanto di riformulare la disposizione in termini di facoltà. Si propone inoltre di riarticolare in modo più appropriato la collocazione delle disposizioni relative al computo della spesa e di quelle relative alle capacità assunzionali.*

*L'emendamento non comporta oneri aggiuntivi perché restano comunque fermi gli obblighi di riduzione della spesa di personale complessiva previsti dai commi 557 e 562 della legge n. 296/2006.*

CITTA' METROPOLITANE

**1. Personale con contratto a tempo determinato delle Città Metropolitane**

Aggiungere il seguente articolo

38 bis

Art. xxxx

(Personale impiegato con contratto a termine presso le Città metropolitane)

“ Nelle more dell’attuazione di processi di mobilità definiti dall’articolo 1, commi da 421 a 429 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le città metropolitane possono prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato in essere ai sensi dell’articolo 1, comma 7, terzo periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2015, n. 125, e ai sensi dell’articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, in legge 30 ottobre 2013, n. 125, alle medesime finalità e condizioni, con termine finale fissato entro la data del 31 dicembre 2016.”

PERRONE AA  
MILANO MWE

38 bis

## 7. Misure di semplificazione in materia di spesa per il lavoro flessibile

Aggiungere il seguente articolo:

Art. ... (Semplificazioni in materia di spesa per il lavoro flessibile)

"1. All'articolo 9, comma 28 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122:

- al sesto periodo, le parole "in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296" sono sostituite dalle seguenti: "in regola con la disciplina delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296".

- eliminare le parole: "Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009";"

FERRONE *FF*

Motivazione

*rico Mulo*



*La modifica proposta è finalizzata a consentire agli Enti locali un maggiore margine di autonomia nel ricorso alle forme di lavoro flessibile, coerentemente con l'esigenza di garantire servizi ai cittadini. L'emendamento non comporta oneri aggiuntivi perché restano comunque fermi gli obblighi di riduzione della spesa di personale complessiva previsti dai commi 557 e 562 della legge n. 296/2006 e richiamati nel periodo immediatamente precedente della medesima disposizione.*

38 mis

### 13. Contributo statale in conto interessi sui mutui degli enti locali – Revisione dei criteri di accesso al fondo

Al comma 540 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al primo periodo, le parole “attivate nell'anno 2015” sono sostituite da “attivate negli anni 2015 e 2016” e le parole “dal 1° gennaio 2016” sono sostituite da “dal 1° gennaio 2016 per le operazioni di indebitamento attivate nell'anno 2015, o da data successiva per le operazioni di indebitamento attivate nell'anno 2016”;
- b) al secondo periodo, le parole “entro il 28 febbraio 2015” sono sostituite da “entro il 29 febbraio 2016”.

PERRONE   
MILLO 

#### Motivazione

*Il comma 540 della legge di stabilità 2015 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo con una dotazione di 125 milioni di euro per l'anno 2016 e 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020, finalizzato alla concessione di un contributo in conto interessi agli enti locali su operazioni di indebitamento attivate nel 2015, il cui ammortamento decorrerà dal 1° gennaio 2016 secondo modalità già stabilite con apposito decreto del Ministero dell'interno.*

*Estendendo la possibilità di accedere a tale fondo per gli enti locali che attiveranno operazioni di indebitamento nei primi mesi del 2016, il correttivo proposto intende accogliere in modo tempestivo e funzionale le rilevanti modifiche normative che nel 2016 interverranno nel quadro finanziario degli enti locali. In particolare, si ritiene che la proposta emendativa in questione possa costituire un valido strumento per soddisfare, almeno in parte, le mutate istanze di programmazione e gestione finanziaria che, nel comparto degli enti locali, il passaggio dalle previgenti regole del patto di stabilità interno al nuovo saldo di competenza potenziata inevitabilmente comporterà.*

AS 2111

EMENDAMENTO

ART. 39

Stralciare l'articolo

  
De Cristofaro  
Campanella

Uras

De Petris

Barozzino

Cervellini

Petraglia

Stefano

Bocchino

S 39.1

~~39.3~~

S 2111

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)

Emendamento

Articolo 39

Sopprimere l'articolo

*Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: "300 milioni" con le seguenti: "260 milioni".*

BUEMI, LONGO Fausto Guilherme, ZELLER, ZIN, ORELLANA

*Buemi, Longo, Fausto, Zin, Orellana*

*39.1*

AS 2111

EMENDAMENTO

ART. 39

Sopprimere l'articolo

Conseguentemente alla Tabella A, voce "Ministero dell'economia e delle finanze", apportare le seguenti modifiche:

2016	- 2.736.000
2017	- 9.120.000
2018	- 9.120.000

  
De Cristoforo  
Campanella

Uras

De Petris

Barozzino

Cervellini

Petraglia

Stefano

Bocchino

EMENDAMENTO

Art. 39

Sopprime l'articolo

DE PIN

Handwritten signature in cursive script, appearing to read "De Pin".

39.4



**Emendamento AS 2111**

**ART. 39**

L'articolo 39 è soppresso:

Sen. Erika Stefani

Sen. Gian Marco Centinaio

39.5

EMENDAMENTO

ART. 39

Sopprimere l'articolo

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: "300" con la parola "260".

CALIENDO, CERONI e s.s. Mondak Rocca

Nota: sopprimé l'articolo in materia di ragionevole durata dei processi

39.6



EMENDAMENTO DISEGNO DI LEGGE 2111

ART.39

Sopprimere l'articolo


*Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:*

2016: - 4.000;

2017: - 10.000;

2018: - 10.000.

BUCCARELLA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI



39.7

EMENDAMENTO

Art. 39

Sopprimere l'articolo

*Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: "300" con le seguenti: "299".*

MUSSINI, BIGNAMI, VACCIANO, BENCINI

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, possibly 'Mussini'.

39.8


**Emendamento AS 2111**

**ART. 39**

All'articolo 39, comma 1, è soppresso

Sen. Erika Stefani

Sen. Gian Marco Centinaio



39.9

EMENDAMENTO

ART. 39

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 33, sopprimere il comma 34.

CALENDO *uno nella d'Alò Caroi Poccari*



*39.10*

EMENDAMENTO DISEGNO DI LEGGE 2111

ART.39

Sopprimere il comma 1


*Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:*

2016:- 4.000;

2017: - 10.000;

2018: - 10.000.

BUCCARELLA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Buccarella", written in a cursive style.

39.11

**Emendamento AS 2111**

**ART. 39**

All'articolo 39, comma 1, alla lettera a), capoverso articolo 1-bis, il comma 2 è  
soppresso

*e conseguentemente*

la lettera b)

Sen. Erika Stefani

Sen. Gian Marco Centinaio

39.12



EMENDAMENTO

Art. 39

Al comma 1, lettera a), capoverso "Articolo 1-bis", al comma 2, sopprimere le parole: "*pur avendo esperito i rimedi preventivi di cui all'articolo 1 ter,*".

*Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: "300" con le seguenti: "299".*

MUSSINI, BIGNAMI, VACCIANO, BENCINI



39.13

EMENDAMENTO

Art. 39

Al comma 1, sopprimere la lettera b.

*Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: "300" con le seguenti: "299".*

MUSSINI, BIGNAMI, VACCIANO, BENCINI

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name 'Musini' written in a cursive style.

39.14

EMENDAMENTO

Art. 39

Al comma I, sopprimere la lettera d).

*Conseguentemente all'articolo 33, comma 34; sostituire le parole: "300" con le seguenti: "299".*

MUSSINI, BIGNAMI, VACCIANO, BENCINI

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'M' followed by a horizontal line.

39.15

**Emendamento AS 2111**

**ART. 39**

All'articolo 39, comma 1, le lettere e) ed f) sono soppresse.

Sen. Erika Stefani

Sen. Gian Marco Centinaio

39.16

EMENDAMENTO DISEGNO DI LEGGE 2111

ART.39

Al comma 1 sopprimere la lettera e)


*Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:*

2016: - 4.000;

2017: - 10.000;

2018: - 10.000.

BUCCARELLA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI



39.17

EMENDAMENTO

Art. 39

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola "400" con la parola "500" e la parola "800" con la parola "1500"

*Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: "300" con le seguenti: "299".*

MUSSINI, BIGNAMI, VACCIANO, BENCINI

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'M' followed by a horizontal line.

39.18


EMENDAMENTO

Art. 39

Al comma 1, alla lettera l), capoverso "Articolo 5-sexies", sopprimere il comma 1 i.

*Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: "300" con le seguenti: "299".*

MUSSINI, BIGNAMI, VACCIANO, BENCINI

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized initial 'M' followed by a horizontal line.

39. 19


EMENDAMENTO

Art. 39

Al comma 1, alla lettera l), capoverso "Articolo 5-sexies", al comma 1, sopprimere le parole: “, l'esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito,”.

Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: "300" con le seguenti: "299".

MUSSINI, BIGNAMI, VACCIANO, BENCINI

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name of one of the authors listed above.

39.20



## ~~NOTA~~

L'emendamento risolve alcuni aspetti problematici della Legge Pinto rispetto all'art 6 CEDU, già sottolineati dalla Corte costituzionale e dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.

Nella sentenza 30 del 2014 la Corte costituzionale ha rilevato criticità all'art. 4, che impedisce di introdurre la domanda di riparazione in corso di procedura. L'emendamento affronta il problema ripristinando il testo precedente alle modifiche del 2012 e introducendo altre modifiche che si impongono per coerenza, rendendo solo eventuale la considerazione da parte del giudice dei criteri indicati alle lett c) e d) ed eliminando la disposizione secondo la quale si considera rispettato l'art. 6 se la procedura nel suo complesso non supera i sei anni, valutazione che ne implica la conclusione.

Sono eliminati la riduzione del risarcimento in caso di rigetto della domanda principale e l'obbligo di depositare, unitamente al ricorso, copia "autentica" degli atti indicati, atto particolarmente oneroso per il ricorrente e non necessario al fine dell'esame della causa. Si chiarisce l'obbligatorietà dell'esecuzione per intero dei provvedimenti, in ottemperanza alla giurisprudenza CEDU, entro sei mesi dal momento in cui diventano esecutivi. Considerata la natura del rimedio, sono soppresse le sanzioni in caso di inammissibilità o manifesta infondatezza della domanda.

### **AMATI, VALENTINI - Emendamento articolo 39 ddl 2111**

Al comma 1:

- dopo la lettera b) aggiungere "b-bis): il comma 2-ter, dell'articolo 2 è soppresso"
- alla lettera c) sostituire le parole «*Non è riconosciuto*» con: «*Se del caso, può non essere riconosciuto*»
- alla lettera d) prima delle parole «*Si presume insussistente* » aggiungere: «*Se del caso,*»
- alla lettera f): sopprimere il comma 1-ter
- dopo la lettera g) aggiungere:

"g-bis) al comma 3, articolo 3 sopprimere la parola «*autentica*»"

- dopo la lettera i) aggiungere:

"i-bis) l'articolo 4 è così sostituito: «*La domanda di riparazione può essere proposta durante la pendenza del procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata, ovvero, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione, che conclude il medesimo procedimento, è divenuta definitiva;*»

i-ter) l'articolo 5-quater è abrogato"

- alla lettera l):

il comma 5 dell'articolo 5-sexies è così sostituito: «*L'amministrazione effettua il pagamento entro sei mesi dalla data in cui il decreto che accoglie la domanda è divenuto esecutivo*»

al comma 6 sopprimere le parole: «*,ove possibile,* »

EMENDAMENTO DISEGNO DI LEGGE 2111

ART. 39-

Dopo il comma 3, inserire il seguente :

3-bis. L'imputato assolto con sentenza definitiva perchè il fatto non sussiste, perché l'imputato non lo ha commesso, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha facoltà di portare in detrazione, nella dichiarazione dei redditi successiva all'anno di riferimento, una somma di denaro, fino ad un massimo di 5.164 euro, relativa alle spese legali sostenute per la difesa nel procedimento penale in questione. La detrazione deve essere giustificata con fattura emessa da parte del difensore con espressa indicazione della somma, la cui causale ed il cui pagamento devono risultare in modo certo.


*Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:*

2016: - 15.000;

2017: - 30.000;

2018: - 30.000.

BUCCARELLA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI



39.22

A.S. 2111

Emendamento

Art.39

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

<<3-bis. All'articolo 10, comma 12-*vicies* del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 le parole "dalla conclusione del procedimento penale instaurato per i medesimi fatti e definito con sentenza anteriore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 48, non risulti il coinvolgimento del medesimo soggetto obbligato a titolo di dolo o colpa" sono sostituite dalle seguenti "dal procedimento penale instaurato per i medesimi fatti accaduti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 48, non sia derivata una sentenza di condanna passata in giudicato in cui sia riconosciuto dolo o colpa grave per il medesimo soggetto obbligato".>>

COLLINA

*Collina*

39.23

A.S. 2111

Emendamento

Art. 39

*Dopo il comma 3 aggiungere infine il seguente:*

“3-bis. All'articolo 76, comma 4-ter, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole: «609-undecies del codice penale» sono aggiunte le seguenti: «e dei reati di cui agli articoli 434, 437, 449, 575, 582, 589 e 590 del codice penale commessi in danno di persone esposte ad amianto»”.

*Conseguentemente, all'articolo 33, al comma 37, sostituire le parole:«< 300 milioni>> con le seguenti:«< 297,5 milioni>>*

Fabbri  
FABBRI

39.24

ART. 39

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti:

«**3-bis.** All'articolo 1, comma **3-ter** del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: "*in servizio fino al 31 dicembre 2015*", sono sostituite dalle seguenti: "*in servizio fino al 31 dicembre 2016*".

**3-ter.** Al comma 7 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Ai predetti consiglieri di Stato spetta il rimborso delle spese, ai sensi della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modifiche e integrazioni o, a scelta dell'interessato, l'indennità di trasferta, ai sensi dell'articolo 3, comma 79, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modifiche e integrazioni, a titolo risarcitorio-indennitario, in relazione al mantenimento della residenza nel territorio della Provincia di Bolzano, nonché l'indennità speciale di seconda lingua, ai sensi del comma 3 del presente articolo".

**3-quater.** Gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del comma **3-bis** sono a carico della Provincia autonoma di Bolzano che vi provvede ai sensi dell'articolo 79, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.»

SEN. ZELLER 

SEN. BERGER

SEN. FRAVEZZI

SEN. LANIECE

SEN. PANIZZA

SEN. BATTISTA

460

39.25

AS 2111

ART. 39

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

**«3-bis. Al comma 7 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:**

**"Ai predetti consiglieri di Stato spetta il rimborso delle spese, ai sensi della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modifiche e integrazioni o, a scelta dell'interessato, l'indennità di trasferta, ai sensi dell'articolo 3, comma 79, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modifiche e integrazioni, a titolo risarcitorio-indennitario, in relazione al mantenimento della residenza nel territorio della Provincia di Bolzano, nonché l'indennità speciale di seconda lingua, ai sensi del comma 3 del presente articolo".**

**3-ter. Gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del comma 3-bis sono a carico della Provincia autonoma di Bolzano che vi provvede ai sensi dell'articolo 79, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.»**

SEN. ZELLER



SEN. BERGER

SEN. FRAVEZZI

SEN. LANIECE

SEN. PANIZZA

SEN. BATTISTA

459

39.26

A.S 2111  
Emendamento

**Art. 39**

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. Fra i beneficiari dell'equa riparazione di cui all'articolo 27-bis del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 sono inclusi anche i familiari dei soggetti deceduti danneggiati da trasfusione con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie, che agiscono *iure proprio*; purché abbiano fatto domanda di accesso all'iter transattivo di cui all'articolo 33 del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e dall'articolo 2, commi 361, 362 e 364 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

*Conseguentemente:*

*all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: << 5,5 per cento >> con le seguenti: << 6 per cento >>;*

*all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: << 15 per cento >> con le seguenti: << 16 per cento >>;*

*all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: << 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 >> con le seguenti: << 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 >>.*

LO GIUDICE, DIRINDIN, DE BIASI, BIANCO, DALLA ZUANNA, GRANAIOLA,  
MATTESINI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO, RICCHIUTI, PUPPATO, RUTA,  
SCALIA

39.27

## EMENDAMENTO

### ARTICOLO 39

Dopo il comma 3 inserire il seguente :

4) Alla Legge 27 dicembre 2013 n. 147 sono apportate le seguenti modifiche:

Art. 1 comma 598, lettera a) dopo la parola determinato sono sostituite le seguenti " .... per ciascun atto impugnato anche in appello ... " con " in base al valore della controversia, derivante dalla somma dei tributi indicati nei vari atti cumulativamente impugnati ..."



BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA,  
LANGELLA, LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

### RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta di modifica è afferente al Contributo Unificato Tributario (CUT) di iscrizione a ruolo, dovuto per le controversie tributarie. Essa peraltro risulterebbe in armonia con gli artt. 13 comma 6 bis, e 14, comma 3 bis, del TUSG di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/2002 n. 15 che prevedeva che il CUT venisse " determinato in base al valore della controversia". Valore questo che, ex art. 12, comma 5, D.Lgs. 546/92, doveva essere calcolato in base al tributo e NON già al " Valore del singolo atto impugnato " . Valore che, ex art. 10 c.p.c. " è dato dalla somma delle domande ", ovvero dei tributi cumulativamente impugnati.

Ciò peraltro ribadito da varie sentenze, fra le quali la n. 120/1/13 del 18/07/2013 della Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso che con dovizia di riferimenti giuridici esplicativi, profusi in ben 7 ( sette) pagine, dimostrava che il CUT andava applicato come da art. 10 c.p.c. citato. Veniva ribadito che l'attuale applicazione è in palese violazione delle norme di cui agli artt. 13, comma 6 e 14, comma 3 bis, del TUSG. La normativa attuale sta seminando il panico fra i contribuenti di tutta Italia, i quali per pagare il CUT devono sottoporsi a spese dissanguanti.

E' il caso della TMS srl di San Donà di Piave che con la giusta imposizione ha pagato un CUT di euro 1.500,00, ma che con la legge 147/13 dovrebbe pagare € 24.940,00; cifra che se non pagata entro 90 giorni dalla notifica dell'invito di pagamento, si raddoppia in € 49.880,00!!!




A.S. 2111

EMENDAMENTO

Art. 39

*Dopo il comma 10 aggiungere infine il seguente:*

"10-bis. Per le Province che risultano aver deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, alla data del 19 giugno 2015, la misura del versamento a favore dello Stato di cui all'art. 1 comma 148 della legge 23/12/2014 n. 190, fermo restando l'ammontare complessivo del contributo previsto, è determinata, per gli anni 2016 e 2017, dalla Commissione di cui all'articolo 155 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 in sede di istruttoria di cui all'art. 243-quater comma 2 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267."

CALEO, BROGLIA  


39.29

## EMENDAMENTO

Art. 39

Dopo l'art. 39 , aggiungere il seguente :

"Art. 39 bis

(Modifiche alla Legge 13 luglio 2015 n. 107)

All'art. 1 , dopo il comma 87 sono inseriti i seguenti:

87 bis. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti alla data di entrata in vigore della Legge 107/2015 relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 Luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15/07/2011, nonché al fine di evitare che si producano situazioni di disparità di trattamento tra ricorrenti con ricorsi pendenti relativi a procedure concorsuali di anni diversi alla data di entrata in vigore della legge n.107/2015, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, volto all'immissione dei soggetti di cui al comma 88bis nei ruoli dei dirigenti scolastici. Alle attività di formazione e alle immissioni in ruolo si provvede, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

88 bis. I soggetti di cui al comma 87 bis sono:

coloro che abbiano superato positivamente la fase preselettiva e che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, rispetto al contenzioso in corso alla data di entrata in vigore della legge n.107/2015, alcuna sentenza definitiva nell'ambito di detto contenzioso relativo al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 Luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15/07/2011.

89 bis. Le graduatorie regionali, di cui al comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni, nelle regioni in cui, alla data di entrata in vigore della legge 107/2015, erano in atto i contenziosi di cui al comma 88 bis relativi al concorso ordinario per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, rimangono aperte anche in funzione degli esiti dei percorsi formativi di cui al medesimo comma 87 bis."

SCAVONE , BARANI , AMORUSO, AURICCHIO , COMPAGNONE , CONTI , D'ANNA, FALANGA, IURLARO , LANGELLA, LONGO, MAZZONI, RUVOLO , VERDINI



39.0.1


EMENDAMENTO  
ARTICOLO 39

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 39-bis.

"1. Dopo il comma 3 dell'art. 3 del D.L. 05.10.1993 n. 400 convertito con modificazioni nella legge 04.12.1993 n. 494, aggiungere il seguente: **3 bis) Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, nella parte in cui determinano i canoni demaniali di manufatti, pertinenze, aree occupate con impianti di facile e difficile rimozione, trovano applicazione per tutte le concessioni demaniali nelle quali sia intervenuta la devoluzione delle opere allo Stato, ai sensi dell'art. 49 del codice della navigazione**".

MANDELLI d'ALF CERONI BOCCARDI



**NOTA** - La modifica è finalizzata a risolvere problematiche relative ai nuovi criteri di determinazione dei canoni demaniali per la realizzazione delle strutture per la nautica da diporto ad opera degli investitori privati. Con l'approvazione della Legge Finanziaria 2007, commi 251-253 dell'art. 1 (L. 296/2006), il legislatore ha abrogato la legislazione speciale che prevedeva una specifica disciplina per i canoni demaniali delle strutture destinate alla nautica da diporto ed ha ricondotto tale tipologia di beni all'imposizione degli stessi canoni previsti per le strutture con finalità turistico ricreativa, accomunando così due tipologie di utilizzo dei beni demaniali del tutto diverse per caratteristiche ed interessi pubblici connessi ed ignorando l'affidamento ingenerato nell'investitore dalle concessioni-contratto stipulate con lo Stato che riportano un canone predefinito ed indicizzato sul quale si sono basate le realizzazioni delle strutture per la nautica da diporto ad opera dell'imprenditore privato. In questo modo la normativa viola gli 3 e 41 della Costituzione.

39.0.2

EMENDAMENTO

Articolo 39

*Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:*

*39-bis. Al comma 598, lettera a), della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo la parola "determinato" sostituire le parole "per ciascun atto impugnato anche in appello" con le parole "in base al valore della controversia, derivante dalla somma dei tributi indicati nei vari atti cumulativamente impugnati".*

AMORUSO, BARANI, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA,  
URLARO, LANGELLA, LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI



39.0.3

175

## EMENDAMENTO

## ART. 39


Dopo l'art. 39, aggiungere il seguente:

"Art. 39-bis

(Disposizioni in tema di immissione nel ruolo di dirigenti scolastici)

Al fine di perseguire le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico degli esiti del contenzioso pendente relativo al corso di formazione per dirigente scolastico di cui all'art. 1 comma 87 della Legge n. 107 del 13 luglio 2015, considerato il carattere formativo del citato articolo, l'Ufficio Scolastico Regionale Sicilia è tenuto a redigere una graduatoria ad esaurimento, per l'immissione nel ruolo di dirigente scolastico entro il 2015, formata da tutti i soggetti che abbiano frequentato il corso di formazione, di cui al D.M. 499/2015, per almeno 65 ore, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti dalla Legge 107/2015, dando priorità ai candidati di età anagrafica minore.

SCAVONE, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO,  
LANGELLA, LONGO, MAZZONI, RUVOLO, VERDINI



39.0.4

107

## EMENDAMENTO

## ART. 39


Dopo l'art. 39, aggiungere il seguente:

"Art. 39-bis

(Disposizioni in tema di immissione nel ruolo di dirigenti scolastici)

Al fine di perseguire le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico degli esiti del contenzioso pendente relativo al corso di formazione per dirigente scolastico di cui all'art. 1 comma 87 della Legge n. 107 del 13 luglio 2015, considerato il carattere formativo del citato articolo, l'Ufficio Scolastico Regionale Sicilia è tenuto a redigere una graduatoria ad esaurimento, per l'immissione nel ruolo di dirigente scolastico entro il 2015, formata da tutti i soggetti che abbiano frequentato il corso di formazione, di cui al D.M. 499/2015, per almeno 65 ore, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti dalla Legge 107/2015, dando priorità ai candidati di età anagrafica minore. La graduatoria è redatta sui posti previsti per la legge n. 107 del 13 luglio 2015 e, ove non sufficienti, sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017.

SCAVONE, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, LONGO, MAZZONI, RUVOLO, VERDINI



39.0.5

109

## EMENDAMENTO

## ART. 39

Dopo l'art. 39, aggiungere il seguente:

"Art. 39-bis

(Semplificazione riscossione contenziosi contabili)

All'art. 14 del Decreto-legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, sostituire le parole: "15 ottobre 2013" con le seguenti: "15 marzo 2016" e le parole: "15 novembre 2013" con le seguenti: "15 aprile 2016";
- b) dopo il comma 2-ter, inserire il seguente:  
"2-quater. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai giudizi per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, pendono ancora i termini per esperire il giudizio di revocazione innanzi alle competenti sezioni giurisdizionali d'appello ai sensi dell'art. 68, primo comma, del Regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214. In questo caso, il calcolo della somma per la definizione del giudizio è operato con riferimento al danno quantificato nella sentenza d'appello ed essa non può eccedere il venti per cento del danno liquidato in sentenza".

*Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: "Modificazioni alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 e alla legge 28 ottobre 2013 n. 124".*

COMPAGNONE, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI



39.0.6 178

A.S. 2111

Stabilità 2016


Emendamento

Art. 39

Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

"39-bis. È istituita, senza alcun altro obbligo o qualunque altro adempimento a carico dell'Ente Nazionale di Assistenza per gli agenti e i Rappresentanti di Commercio, presso l'Ente Nazionale di Assistenza per gli agenti e i Rappresentanti di Commercio (ENASARCO) con sede in Roma la Camera di mediazione autorizzata a gestire la procedura di mediazione prevista dal Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28, *"Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali"* mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali".

Sen. Centinaio



39.0.7



EMENDAMENTO

ART. 40

Stralciare l'articolo.

D'Alì



40.1



AS 2111

Emendamento

Art 40

*Al comma 3, aggiungere infine il seguente periodo "Al personale delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano in servizio presso gli organismi strumentali di cui al presente comma non è riconosciuta nessuna indennità aggiuntiva".*

FATTORI, DONNO, LEZZI

*Fattori*

*40.2*

## EMENDAMENTI

AS-2111

### ARTICOLO 40

Al comma 8 dopo le parole "23 giugno 2011, n. 118." aggiungere il seguente periodo:

"Gli organismi strumentali per gli interventi europei, eventualmente istituiti dalle Regioni e dalla Province autonome di Trento e Bolzano, e le loro attività sono sottoposti al controllo di vigilanza dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)".

DONNO, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, BOTTICI

*Down*

40.3

## EMENDAMENTO

## Art. 40

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

*"9-bis. Al comma 466, punto 3), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:*


*"Le Regioni interessate dalla revoca, adottata con decisione della Commissione Europea nel corso dell'anno 2015, della sospensione dei pagamenti a valere sui programmi operativi regionali, conseguente all'applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, possono stabilire di non operare l'esclusione anche per le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea e per le relative spese di parte corrente e in conto capitale."*

NACCARATO



Giovanni MAURO

CARIDI



**AS 2111**

**Emendamento**

**Art. 40**

Al comma 13, *aggiungere infine il seguente periodo* “Per i progetti da completare, inseriti nella programmazione dei Fondi strutturali europei 2007/2013, qualora sia stata accertata l'infiltrazione della criminalità organizzata si procede alla decertificazione delle spese e al blocco dei finanziamenti”.

DONNO, MANGILI

*Bonus*

40.5

Emendamento

Articolo 40

Al comma 13, aggiungere in fine il seguente periodo: "Gli interventi di cui al presente comma sono effettuati fermo restando quanto stabilito nell'accordo siglato il 3 novembre 2011, tra il Governo e le regioni Abruzzo, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, sulla rimodulazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali, con il quale il riutilizzo delle risultanti risorse nazionali viene vincolato al principio di territorialità."

D'ali *MARINELLI* *ERONI* *POCCARDI*



40.6



## AS 2111 Emendamento

### Art. 40


*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

"13-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito Fondo da ripartire, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni, città e autonomie locali, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'esercizio 2016, e altri 500 milioni di euro per il 2017, al fine di finanziare un piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, finalizzato prioritariamente a potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani. Il piano, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e preceduto da uno o più accordi di programma con gli enti territoriali e locali interessati, individua gli interventi necessari e i soggetti che vi provvedono e le modalità di erogazione del finanziamento per fasi di avanzamento che devono corrispondere ad una percentuale non inferiore al 20 per cento del costo complessivo dell'intervento. Inoltre in attuazione dell'Art.7 comma 1 della Legge Quadro sulle Aree Protette 349/1991 e in considerazione degli obiettivi imposti dalle Direttive 43/92/CEE "Habitat", 147/2009/CEE "Uccelli" e 60/2000/CE "Acque", è data priorità agli interventi realizzati in aree protette e nei comuni inclusi, anche parzialmente, nelle aree della rete Natura2000." Gli interventi di cui al presente comma sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

*Conseguentemente:*

- a) All'articolo 33, comma 34, sostituire le parole "300 milioni", con le seguenti: "200"
- b) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: "15 per cento" con le seguenti "17 per cento";
- c) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: "5,5 per cento" con le seguenti: "6 per cento";
- d) *all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:* ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017.

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, BULGARELLI



40.7

**AS 2111**

Emendamento

Art. 40


*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

"13-bis. Al fine di accelerare gli investimenti nel servizio idrico integrato, con particolare riferimento alla ristrutturazione della rete idrica, con apposito decreto del Ministero dell'Ambiente, della tutela del Territorio e del Mare da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene costituito un apposito Fondo di 500 milioni di euro per il 2016, per la cui alimentazione è autorizzata l'anticipazione da parte di Cassa Depositi e Prestiti".

*Conseguentemente:*

- a) All'articolo 33, comma 34, sostituire le parole "300 milioni", con le seguenti: "200"
- b) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: "15 per cento" con le seguenti "17 per cento";
- c) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: "5,5 per cento" con le seguenti: "6 per cento";
- d) *all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:* ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017.

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, LEZZI






## Emendamento

## Art. 40

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

"13-bis. Al fine di evitare che risorse del mezzogiorno siano trasferite ad altri programmi e progetti non localizzati territorialmente nelle Regioni obiettivo convergenza, resta l'obbligo di destinare alle stesse regioni le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione e quelle di cui alla delibera CIPE 28 gennaio 2015 n. 10 in coerenza con i principi nazionali e comunitari di destinazione territoriale."

SEN. LUIGI D'AMBROSIO LETTIERI



SEN. MILO



40.9

Emendamento

Articolo 40 (Accelerazione degli interventi cofinanziati e misure europee)

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

3-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 13, al comma 4 dell'articolo 125 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.2014, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: "c-bis) ai progetti inseriti nella programmazione dei Fondi strutturali europei 2007/2013, non conclusi alla data del 31 dicembre 2015 e a quelli finanziati con la programmazione dei Fondi strutturali europei 2014/2020



Sen Mancuso

Sen Gualdani



40.10

A.S. 2111


EMENDAMENTO

Art. 40

*All'articolo 40, dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

"13-bis. Al fine di favorire interventi di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua soggetti a fenomeni di esondazione e alluvione nei territori delle Città metropolitane, le regioni interessate realizzano gli interventi necessari per completare i progetti, non conclusi alla data del 31 dicembre 2015, a valere sulle risorse disponibili del FSC 2007 - 2013, ai sensi l'articolo 7, comma 8, del decreto legge decreto-legge n. 133 del 2014, convertito con modificazioni dalla 11 novembre 2014, n. 164."

LUCHERINI, DALLA ZUANNA, PEZZOPANE



40.11


AS 2111

Art. 40

Emendamento

Dopo il comma 13 inserire il seguente:

<<13.bis Un apposito programma complementare di cui al comma precedente è approvato dal CIP<sub>7</sub>E in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, nel limite di 150 milioni di euro, al fine di realizzare interventi per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio.>>

MILLO 

40.12

EMENDAMENTO  
ART. 40

Dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:

13-bis). Al fine di conseguire la definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni concesse nell'ambito dei patti territoriali e dei contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, lettere d) e f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di ultimazione e procedure di gestione degli interventi e fatti salvi gli effetti dei provvedimenti amministrativi già adottati, le imprese beneficiarie che abbiano completato gli investimenti ammessi alle agevolazioni entro il 31 dicembre 2012 e che alla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano presentato la documentazione finale di spesa provvedono, entro 90 giorni dalla data predetta, alla relativa trasmissione all'istituto convenzionato ovvero, per i patti territoriali approvati dal CIPE antecedentemente alla delibera n. 29 del 21 marzo 1997, al soggetto responsabile, dandone contestuale comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Il mancato rispetto del predetto termine determina la decadenza dai benefici, accertata dal Ministero dello sviluppo economico per l'insieme delle imprese interessate con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con il quale è disposto, altresì, il recupero dei contributi erogati. Entro il medesimo termine il soggetto responsabile ovvero il responsabile unico provvede all'inoltro all'istituto di credito ovvero, per i patti territoriali approvati dal CIPE antecedentemente alla delibera n. 29 del 21 marzo 1997, alla verifica della documentazione finale di spesa già allo stesso pervenuta alla data di entrata in vigore della presente legge, con modalità operative semplificate definite con circolare del Ministero dello sviluppo economico.

13-ter). Il Ministero dello sviluppo economico autorizza l'erogazione del contributo nei limiti dell'importo spettante individuato nella relazione sullo stato finale del programma trasmessa dall'istituto convenzionato di cui al comma 1 al Ministero medesimo e al soggetto responsabile o al responsabile unico, ovvero degli ulteriori accertamenti già effettuati alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva l'eventuale comunicazione, entro 60 giorni dal ricevimento della relazione finale, da parte del predetto soggetto responsabile o del responsabile unico, della sussistenza di circostanze ostative all'erogazione del contributo.

13-quater) Il Ministero dello sviluppo economico effettua controlli e ispezioni, anche a campione sugli interventi agevolati volti a verificare l'attuazione degli interventi medesimi nonché la regolarità della documentazione trasmessa ai sensi del comma 1 del presente articolo. Ai predetti fini, il predetto Ministero può avvalersi del Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

13-quinquies) Fatti salvi gli impegni già assunti in favore delle imprese beneficiarie ovvero relativi ai progetti infrastrutturali già approvati, le risorse residue dei patti territoriali e le somme restituite o non erogate alle imprese, a seguito dei provvedimenti di revoca, anche per rinuncia, e di rideterminazione delle agevolazioni concesse, sono utilizzate dal Ministero dello sviluppo economico per il finanziamento di progetti pilota di cooperazione interregionale anche volti a promuovere ambienti per la sperimentazione di tecnologie per servizi innovativi, previa stipula di apposite convenzioni con le Regioni interessate. Nella definizione dei predetti progetti, è data priorità ai territori regionali interessati da richieste di rimodulazione presentate ai sensi dell'articolo 8-bis, comma 6, lettera b), del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, non autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge. Resta ferma l'attribuzione al Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, delle economie relative ai contratti d'area.

40.13

  
BIANCONI  
GUALDANI

A.S. 2111

Emendamento

Art. 40

*Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:*

<< 13-bis. Qualora nell'ambito della programmazione FSC 2007-2013 si renda necessaria l'approvazione di una variante urbanistica, ovvero l'espletamento di procedure VAS o VIA, il termine del 31 dicembre 2015 per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti è prorogato al 31 dicembre 2016.

13-ter. Il regime di proroga di cui al comma 13-bis non comporta sanzioni qualora l'obbligazione giuridicamente vincolante sia assunta entro il termine del 30 giugno 2016. L'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti nel semestre 1 luglio-31 dicembre 2016 comporta, invece, la sanzione complessiva del 1,5 per cento del finanziamento totale concesso.

13-quater. La mancata assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti nel termine prorogato di cui al comma 1, determina la definitiva revoca del finanziamento.



LATORRE, VATTUONE, DIRINDIN

40.14

AS 2111

**AS 2111**

**Emendamento**

**Art. 40**

*Il comma 14 è sostituito con il seguente:*

14. Al capo VI della legge 24 dicembre 2012, n. 234, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

“Art. 41-ter (Fondo per il tempestivo pagamento delle condanne di natura onerosa da parte della Corte di Giustizia dell’Unione Europea)

1. Al fine di consentire la tempestiva esecuzione delle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 260, paragrafi 2 e 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2016 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2016 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017, destinato alle sole spese derivanti dagli adempimenti di cui al medesimo comma 1.

3. Il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica sul proprio sito internet, senza indugio, notizia di tutti i pagamenti effettuati dal fondo di cui al presente articolo. La pubblicazione deve altresì essere effettuata su una pagina appositamente istituita sul sito del Dipartimento politiche europee della presidenza del Consiglio dei ministri”.

*Consequentemente il comma 15 è modificato come segue:*

L’articolo 43, comma 9-bis, della legge 23 dicembre 2012, n. 234, è sostituito come segue: “9-bis. Ai fini della tempestiva esecuzione delle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 260, paragrafi 2 e 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, al pagamento degli oneri finanziari derivanti dalle predette sentenze si provvede a carico del Fondo di cui all’articolo 41-ter, comma 1, della presente legge, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2016 e di 100 milioni di euro annui per il periodo 2017-2020. A fronte dei pagamenti effettuati, il Ministero dell’economia e delle finanze attiva il procedimento di rivalsa a carico delle amministrazioni responsabili delle violazioni che hanno determinato le sentenze di condanna, anche con compensazione con i trasferimenti da effettuarsi da parte dello Stato in favore delle amministrazioni stesse.”

FATTORI, DONNO, MANGILI

Felloni

40.15

## EMENDAMENTI

AS 2111

### ARTICOLO 40

Al comma 15, capoverso 9-bis, dopo le parole "periodo 2017-2020." aggiungere il seguente periodo:

"Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica trimestralmente sul proprio sito internet istituzionale il monitoraggio dei pagamenti e degli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, al fine di garantire la massima pubblicità e trasparenza sull'utilizzo delle risorse del Fondo per il recepimento della normativa europea."

MORONESE, FATTORI, LEZZI, BUEGARELLI, MANGILI, BOTTICI

*Morone*

40.16



## EMENDAMENTI

AS 2111

### ARTICOLO 40

*Al comma 16, capoverso 2-bis, ultimo periodo, dopo le parole "competenti per materia," aggiungere le seguenti: "previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti,"*

FATTORI, DONNO, LEZZI

*Fattori*

*40.17*

**EMENDAMENTI**

**AS 2111**

**ARTICOLO 40**

Al comma 16, capoverso 2-bis, ultimo periodo, dopo le parole "competenti per materia," aggiungere le seguenti:

"previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti da rendersi entro 15 giorni dalla scadenza dei termini predetti,"

DONNO, FATTORI, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, BOTTICI

*Donno*

40.18

## EMENDAMENTI

AS 2111

### ARTICOLO 40

Al comma 16, capoverso 2-bis, ultimo periodo, dopo le parole "competenti per materia," aggiungere le seguenti:

"previo parere delle Commissioni parlamentari competenti da rendersi entro 15 giorni dalla scadenza dei termini predetti,"

DONNO, FATTORI, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, BOTTICI

*Donno*

40.19

## EMENDAMENTO

## ART. 40

All'articolo 40, dopo il *comma 17*, inserire il seguente *comma 18*:

*comma 18* - Le risorse proprie dell'UE, di cui al precedente comma, rientranti nella Programmazione dei fondi strutturali europei per il periodo 2014/2020, si intendono estese anche ai liberi professionisti, in quanto esercenti attività economica al pari delle PMI, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, ed ad esse equiparati dalla *Raccomandazione della Commissione europea 6 maggio 2003/361/CE (Allegato 1, Titolo 1)*, e dal *Regolamento UE n. 1303/2013, art. 2, par. 28*, che recepisce espressamente la suddetta Raccomandazione; nonché individuati espressamente come destinatari a tutti gli effetti dei fondi europei stanziati fino al 2020, sia diretti che erogati tramite Stati e regioni, dalle *Linee d'azione per le libere professioni*, elaborate nell'ambito del *Piano d'azione imprenditorialità 2020*.

BARANI

AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO,  
LANGELLA, LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

**Relazione illustrativa**

La presente proposta emendativa intende esplicitare l'equiparazione dei liberi professionisti alle piccole e medie imprese, per quanto attiene l'accesso ai fondi strutturali europei previsti nella Programmazione negoziata per il periodo 2014/2020.

La necessità di esplicitare tale equiparazione deriva dalla circostanza che in Italia permane ancora una differenziazione giuridica tra imprese e professionisti, che a livello europeo è stata invece superata, e che crea importanti criticità per la partecipazione dei professionisti/lavoratori autonomi alle misure previste dai fondi europei.

A livello comunitario le libere professioni rientrano nell'ampia accezione di imprese, come esercenti attività economiche, che producono reddito. Secondo un concetto ampio ed inclusivo della definizione, previsto dalla **Raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003 n. 361**, che equipara le libere professioni alle SMEs. In particolare all'Allegato 1, Titolo 1, la Raccomandazione: "Considera impresa "ogni entità", a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. Sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica".

Pertanto per la suddetta Raccomandazione CE il fattore determinante per l'identificazione di impresa non è la forma giuridica, ma l'attività economica.

Va inoltre ricordato che tale definizione è stata espressamente recepita dal **Regolamento UE n. 1303/2013, art. 2, par. 28**, che prevede quanto segue: "PMI": le microimprese, le piccole imprese o le medie imprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione.

La Commissione europea ha, inoltre, elaborato una strategia di rilancio dell'occupazione e dell'imprenditorialità dei Paesi membri, sintetizzata nel **Piano d'azione "Imprenditorialità 2020"**, volto a estendere gli incentivi concessi alle PMI anche ai liberi professionisti, intesi come soggetti con alte qualifiche, che svolgono attività in forma autonoma fornendo servizi ad alta componente intellettuale.

Al seguito del Piano d'azione è stato adottato uno specifico **Piano per i liberi professionisti** nel quadro delle politiche per la crescita, in cui vengono riconosciute le potenzialità imprenditoriali **delle libere professioni ed identificati degli obiettivi precisi a favore dei professionisti**: creare un clima imprenditoriale più favorevole alle libere professioni nell'ambito della formazione all'imprenditorialità, accesso ai mercati, semplificazione normativa, accesso al credito, rappresentanza e partecipazione dei professionisti ai programmi e ai progetti promossi dalle istituzioni europee.

Sulla base del suddetto Piano i professionisti **vengono riconosciuti a tutti gli effetti destinatari**, al pari delle imprese, **dei fondi europei stanziati fino al 2020, siano essi diretti o erogati tramite Stati e regioni**.

Appare, pertanto, necessario che anche l'Italia si adegui a questa equiparazione riconoscendo i professionisti come esercenti attività d'impresa, in modo che sia chiara ed evidente l'eleggibilità degli stessi ai fondi europei, anche per evitare di incorrere in un processo di infrazione da parte della Commissione europea, considerato che le disposizioni del citato Regolamento 1303/2013 sono immediatamente applicabili e vincolanti per tutti gli stati membri.

L'intervento a livello nazionale si rende, altresì, necessario in quanto un mancato chiarimento normativo crea atteggiamenti non uniformi a livello regionale, e il verificarsi di disparità di trattamento per l'accesso ai fondi tra professionisti ed imprese, a fronte di interpretazioni differenti.

L'intervento normativo nazionale, proposto, indirizzerebbe le regioni ad una interpretazione europea ed uniforme, relativamente all'accesso dei liberi professionisti ai fondi europei, evitando interpretazioni distorte e sperequazioni.


EMENDAMENTO A.S. 2111

Art. 40

Dopo il comma 17, è aggiunto il seguente comma 18:

“18. Le risorse proprie dell’UE, di cui al precedente comma, rientranti nella Programmazione dei fondi strutturali europei per il periodo 2014/2020, si intendono estese anche ai liberi professionisti, in quanto esercenti attività economica al pari delle PMI, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, ed ad esse equiparati dalla *Raccomandazione della Commissione europea 6 maggio 2003/361/CE (Allegato 1, Titolo 1)*, e dal *Regolamento UE n. 1303/2013, art. 2, par. 28*, che recepisce espressamente la suddetta Raccomandazione; nonché individuati espressamente come destinatari a tutti gli effetti dei fondi europei stanziati fino al 2020, sia diretti che erogati tramite Stati e regioni, dalle *Linee d’azione per le libere professioni*, elaborate nell’ambito del *Piano d’azione imprenditorialità 2020*”.

MOLINARI



40.21

342

All'articolo 40, dopo il *comma 17*, inserire il seguente:

*"17-bis.* - Le risorse proprie dell'UE, di cui al precedente comma, rientranti nella Programmazione dei fondi strutturali europei per il periodo 2014/2020, si intendono estese anche ai liberi professionisti, in quanto esercenti attività economica al pari delle PMI, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, ed ad esse equiparati dalla *Raccomandazione della Commissione europea 6 maggio 2003/361/CE (Allegato 1, Titolo 1)*, e dal *Regolamento UE n. 1303/2013, art. 2, par. 28*, che recepisce espressamente la suddetta Raccomandazione; nonché individuati espressamente come destinatari a tutti gli effetti dei fondi europei stanziati fino al 2020, sia diretti che erogati tramite Stati e regioni, dalle *Linee d'azione per le libere professioni*, elaborate nell'ambito del *Piano d'azione imprenditorialità 2020*.

BRUN  
BONFRISCO

Brun


KULO

40.22

**Emendamento****Articolo 40**


All'articolo 40, dopo il *comma 17*, inserire il seguente *comma 17 bis*:

« *17-bis*. Le risorse proprie dell'UE, di cui al precedente comma, rientranti nella Programmazione dei fondi strutturali europei per il periodo 2014/2020, si intendono estese anche ai liberi professionisti, in quanto esercenti attività economica al pari delle PMI, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, ed ad esse equiparati dalla *Raccomandazione della Commissione europea 6 maggio 2003/361/CE (Allegato 1, Titolo 1)*, e dal *Regolamento UE n. 1303/2013, art. 2, par. 28*, nonché espressamente individuati, dalle *Linee d'azione per le libere professioni*, elaborate nell'ambito del *Piano d'azione imprenditorialità 2020*, come destinatari a tutti gli effetti dei fondi europei stanziati fino al 2020, sia diretti che erogati tramite Stati e regioni.»



Sen. Marinello

Sen. Gualdani



40.23



## EMENDAMENTO

## Articolo 40

Dopo il *comma 17*, inserire il seguente:

*"17-bis. Le risorse proprie dell'Unione Europea, di cui al precedente comma, rientranti nella Programmazione dei fondi strutturali europei per il periodo 2014-2020, si intendono estese anche ai liberi professionisti, in quanto esercenti attività economica al pari delle piccole e medie imprese, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, ed ad esse equiparati dalla Raccomandazione della Commissione europea 6 maggio 2003/361/CE (Allegato 1, Titolo 1), e dal Regolamento UE n. 1303/2013, art. 2, par. 28, di recepimento della Raccomandazione, ed individuati espressamente come destinatari a tutti gli effetti dei fondi europei stanziati fino al 2020, sia diretti che erogati tramite Stati e regioni, dalle Linee d'azione per le libere professioni, elaborate nell'ambito del Piano d'azione imprenditorialità 2020.*

CARDIELLO MANDELLI



NOTA - La presente proposta emendativa intende esplicitare l'equiparazione dei liberi professionisti alle piccole e medie imprese, per quanto attiene l'accesso ai fondi strutturali europei previsti nella Programmazione negoziata per il periodo 2014/2020. La necessità di esplicitare tale equiparazione deriva dalla circostanza che in Italia permane ancora inspiegabilmente una differenziazione giuridica tra imprese e professionisti, che a livello europeo è stata invece superata, e che crea importanti criticità per la partecipazione dei professionisti/lavoratori autonomi alle misure previste dai fondi europei. A livello comunitario le libere professioni rientrano nell'ampia accezione di imprese, come esercenti attività economiche, che producono reddito. Appare, pertanto, necessario che anche l'Italia si adegui a questa equiparazione riconoscendo i professionisti come esercenti attività d'impresa, in modo che sia chiara ed evidente l'eleggibilità degli stessi ai fondi europei, anche per evitare di incorrere in un processo di infrazione da parte della Commissione europea, considerato che le disposizioni del citato Regolamento 1303/2013 sono immediatamente applicabili e vincolanti per tutti gli stati membri.

40.24

A.S. 2111

EMENDAMENTO

Art. 40

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

"17-bis. All'articolo 36, al comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 le parole "con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro competente per materia" sono sostituite con le parole "decreto del Ministro competente per materia"

COCIANCICH *Cociancich*

*40.25*

## EMENDAMENTO

A.S. 2111 – “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di Stabilità 2016)”

All'articolo 40, dopo il comma 17, inserire il seguente:

*“18. Al fine di creare le più idonee condizioni per favorire la ripresa degli investimenti nel settore idrotermale, la norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, numero 59, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto, non si applicano alle attività termali e a quelle di imbottigliamento delle acque minerali e termali, ivi compreso il rilascio ed il rinnovo delle relative concessioni.”*

L'emendamento non comporta oneri di finanza pubblica.

### Motivazione:

L'emendamento si intende risolvere definitivamente un problema interpretativo relativo alla Direttiva 2006/123/CE (“Direttiva Bolkenstein” o “Direttiva Servizi”), recepita in Italia con decreto legislativo 26 marzo 2009, n.59, riconoscendo l'inapplicabilità della suddetta Direttiva alle attività termali e a quelle di imbottigliamento delle acque minerali e termali, in linea con i chiarimenti in tal senso forniti a più riprese sul tema, sia dalla Commissione Europea che dal Governo.

Si favorirebbe così la ripartenza degli investimenti nel settore idrotermale, ai livelli minimi da almeno un quadriennio, garantendo alle imprese del settore quelle certezze normative minime che consentirebbero loro di definire interventi nel medio e lungo termine e strategie di più ampio respiro.

  
LIRIARO

BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA,  
LANGELLA, LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

40.26


130

A.S. 2111 – “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di Stabilità 2016)”

All'articolo 40, dopo il comma 17, inserire il seguente:

*“18. Al fine di creare le più idonee condizioni per favorire la ripresa degli investimenti nel settore idrotermale, la norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, numero 59, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto, non si applicano alle attività termali e a quelle di imbottigliamento delle acque minerali e termali, ivi compreso il rilascio ed il rinnovo delle relative concessioni.”*

L'emendamento non comporta oneri di finanza pubblica.

(COMPAGNA) 

40.27

298

AS 2111

Emendamento

Art.40

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

*“17-bis. Al fine di creare le più idonee condizioni per favorire la ripresa degli investimenti nel settore idrotermale, la norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, numero 59, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto, non si applicano alle attività termali e a quelle di imbottigliamento delle acque minerali e termali, ivi compreso il rilascio ed il rinnovo delle relative concessioni.”*



De Cristofaro

Uras

Barozzino

Cervellini

De Cristofaro

Petraglia

Stefano

Bocchino

Campanella

40.28

S 2111

“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di Stabilità 2016)”

Emendamento

Articolo 40

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

“17-bis. Al fine di creare le più idonee condizioni per favorire la ripresa degli investimenti nel settore idrotermale, la norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, numero 59, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto, non si applicano alle attività termali e a quelle di imbottigliamento delle acque minerali e termali, ivi compreso il rilascio ed il rinnovo delle relative concessioni.”

MERLONI, PANIZZA, ZELLER, ZIN, ORELLANA

*Merloni, Panizza, Zin, Zeller, Orellana*

40.29

**EMENDAMENTO  
ART. 40**

All'articolo 40, dopo il comma 17, inserire il seguente:

*“18. Al fine di creare le più idonee condizioni per favorire la ripresa degli investimenti nel settore idrotermale, la norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, numero 59, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto, non si applicano alle attività termali e a quelle di imbottigliamento delle acque minerali e termali, ivi compreso il rilascio ed il rinnovo delle relative concessioni.”*

*Gasperri*  
GASPARRI, CERONI



L'emendamento non comporta oneri di finanza pubblica.

**Motivazione:**

L'emendamento si intende risolvere definitivamente un problema interpretativo relativo alla Direttiva 2006/123/CE (“Direttiva Bolkenstein” o “Direttiva Servizi”), recepita in Italia con decreto legislativo 26 marzo 2009, n.59, riconoscendo l’inapplicabilità della suddetta Direttiva alle attività termali e a quelle di imbottigliamento delle acque minerali e termali, in linea con i chiarimenti in tal senso forniti a più riprese sul tema, sia dalla Commissione Europea che dal Governo.

Si favorirebbe così la ripartenza degli investimenti nel settore idrotermale, ai livelli minimi da almeno un quadriennio, garantendo alle imprese del settore quelle certezze normative minime che consentirebbero loro di definire interventi nel medio e lungo termine e strategie di più ampio respiro.

40.30

**Emendamento****Articolo 40**

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

“17-bis. Al fine di creare le più idonee condizioni per favorire la ripresa degli investimenti nel settore idrotermale, la norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, numero 59, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto, non si applicano alle attività termali e a quelle di imbottigliamento delle acque minerali e termali, ivi compreso il rilascio ed il rinnovo delle relative concessioni.”

Sen. Marinello

Sen. Mancuso

Sen. Gualdani

40.31



## Emendamento

## Articolo 40

Dopo il comma 17 aggiungere il seguente:

«17-bis. Al fine di favorire l'occupazione giovanile e l'attivazione dei giovani, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 già destinate ai Programmi operativi 2014/2017, nonché, per garantirne il tempestivo avvio, alla rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo di rotazione già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, previo consenso, per quanto occorra, della Commissione europea, si prevede uno stanziamento nei territori del Mezzogiorno mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato quanto a 30 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018 per essere riassegnate alle misure per l'autoimpiego e autoimprenditorialità previste dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185.»

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 30 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Sen. Gualdani



40.32

## Emendamento

## Art. 40

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

"17-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016, la misura prevista dal Titolo II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, è incrementata rispettivamente di euro 40 milioni di euro per l'anno 2016, 20 milioni di euro per l'anno 2017 e 20 milioni di euro per l'anno 2018. Al relativo onere si provvede con un pari decremento delle misure previste dal Decreto del Ministero dello sviluppo economico 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2014, n. 264."

D'ALF

40.33



AS 2111

EMENDAMENTO

ART. 40

*Dopo il comma 17, inserire il seguente: comma 17 bis:*

« 17-bis - Al fine di dare esecuzione alle Linee d'azione per le libere professioni, elaborate in sede europea nell'ambito del Piano d'azione imprenditorialità 2020, le risorse proprie dell'UE rientranti nella Programmazione dei fondi strutturali europei per il periodo 2014/2020 di cui al precedente comma, erogati sia in forma diretta che tramite Stato e Regioni, si intendono estese anche ai liberi professionisti ditte individuali.

COMAROM

40.34

## EMENDAMENTO

## ART. 40

Dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente:

17 bis “Alla lettera b), comma 703, dell’art.1 della legge 23 dicembre 2014, n.190, è aggiunto il seguente periodo: “Fermi restando gli obiettivi definiti dalla Cabina di Regia, nonché il rispetto della ripartizione complessiva territoriale delle risorse pari all’80% per le Regioni meno sviluppate e al 20% per le Regioni più sviluppate alle Regioni e Province autonome che abbiano conseguito nel programma per il ciclo 2007 – 2013 costi realizzati per un importo complessivo pari al 50% per le Regioni più sviluppate e al 25% per le Regioni meno sviluppate a decorrere dall’anno 2016 e fino al 31 dicembre 2017, è assegnato il 50% delle risorse della programmazione 2014 – 2020”.



BIANCONI



GUALDANI

40.35

All'articolo 40 dopo il comma 17 è aggiunto il seguente:

17-bis. Alla lettera b), comma 703, dell'art.1 della legge 23 dicembre 2014, n.190, è aggiunto il seguente periodo: "Fermi restando gli obiettivi definiti dalla Cabina di Regia, alle Regioni e Province autonome che abbiano conseguito nel programma per il ciclo 2007 - 2013 costi realizzati per un importo complessivo pari al 50% per le Regioni più sviluppate e al 35% per le Regioni meno sviluppate a decorrere dall'anno 2016 e fino al 31 dicembre 2017, è assegnato il 50% delle risorse della programmazione 2014 - 2020.

Comaroli  


40.36

## EMENDAMENTO

## ART. 40

Aggiungere infine il seguente comma:

*“17-bis. Per consentire l’omogenea armonizzazione dei sistemi contabili, gli Organismi Pagatori regionali costituiti in attuazione dell’art. 7 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativamente alla gestione fuori bilancio dei fondi della Politica Agricola Comune (PAC) e aiuti nazionali (statali e regionali) correlati, applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 91 “Disposizioni recanti attuazione dell’articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili” in accordo e nei tempi previsti per l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – AGEA.”*

MANDELLI, D'ALI', CERONI, BOCCARDI

Nota: Il sistema contabile degli Organismi pagatori è definito dai regolamenti unionali e non è facilmente riconducibile nell’ambito delle ordinarie regole contabili applicabili alle amministrazioni pubbliche italiane.

Inoltre, la differenziazione tra le regioni che hanno costituito un proprio organismo pagatore e quelle che si avvalgono dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – AGEA, fa sì che ci siano diversi strumenti e tempi di adeguamento degli stessi bilanci (DLgs 118/2011 per gli organismi pagatori regionali e DLgs 91/2011 per AGEA) che rendono difficile creare un organico sistema contabile armonizzato.

Pertanto, la proposta di emendamento si propone di ovviare a questo disallineamento, prevedendo gli stessi tempi e le stesse regole per tutti i soggetti che agiscono come organismi pagatori sul territorio nazionale.

La proposta è riferita esclusivamente alla gestione fuori bilancio dei fondi della Politica Agricola Comune (PAC) e aiuti nazionali (statali e regionali) correlati. Il bilancio di funzionamento dei soggetti gestori (regioni/enti strumentali) rimane soggetta all’applicazione del DLgs 118/2011.



40.37

Emendamento

AS 2111 (legge di stabilità 2016)

Art. 40

Dopo il comma 17 aggiungere, in fine, il seguente:

<<17-bis. Per consentire l'omogenea armonizzazione dei sistemi contabili, gli Organismi Pagatori regionali costituiti in attuazione dell'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativamente alla gestione fuori bilancio dei fondi della Politica Agricola Comune (PAC) e aiuti nazionali, statali e regionali, correlati, applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, "Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili" in accordo e nei tempi previsti per l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – AGEA.>>

Berger, Laniece, Battista, Romano



40.38


## EMENDAMENTO

## ART. 40

Aggiungere infine il seguente comma:

"17-bis. Alla lettera b), comma 703, dell'art.1 della legge 23 dicembre 2014, n.190, è aggiunto il seguente periodo: *"Fermi restando gli obiettivi definiti dalla Cabina di Regia, nonché il rispetto della ripartizione complessiva territoriale delle risorse pari all'80% per le Regioni meno sviluppate e al 20% per le Regioni più sviluppate alle Regioni e Province autonome che abbiano conseguito nel programma per il ciclo 2007 – 2013 costi realizzati per un importo complessivo pari al 50% per le Regioni più sviluppate e al 25% per le Regioni meno sviluppate a decorrere dall'anno 2016 e fino al 31 dicembre 2017, è assegnato il 50% delle risorse della programmazione 2014 – 2020". "*

MANDELLI, D'ALI', CERONI, BOCCARDI



Nota: L'emendamento ha lo scopo di valorizzare le sinergie istituzionali fra Stato, Regioni e province autonome nella programmazione e gestione delle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione al fine di accelerare la spesa di investimento in particolare anche quelle per la realizzazione del programma 2014 – 2020. Alle Regioni e province autonome che hanno dimostrato buone performance nella capacità di realizzazione del FSC per un importo pari al 50% per le regioni più sviluppate e pari al 25% per quelle meno sviluppate del programma del ciclo 2007 - 2013, sono assegnate il 50% delle risorse del FSC l'altro 50% rimane in capo alle Amministrazioni centrali al fine di sostenere la realizzazione del programma. Le priorità rimangono inalterate e sono mantenuti fermi gli obiettivi definiti dalla Cabina di Regia nazionale



40.39



## EMENDAMENTO

## ART. 40

Aggiungere infine il seguente comma:

«17-bis. Al comma 466, punto 3), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

*“Le Regioni interessate dalla revoca, adottata con decisione della Commissione Europea nel corso dell’anno 2015, della sospensione dei pagamenti a valere sui programmi operativi regionali, conseguente all’applicazione dell’articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006, possono stabilire di non operare l’esclusione anche per le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall’Unione europea e per le relative spese di parte corrente e in conto capitale.” »*

MANDELLI, D'ALI, CERONI, BOCCARDI.

Nota: l'emendamento prevede che le regioni interessate dalla revoca della sospensione dei pagamenti a valere sui programmi operativi regionali possano stabilire di non operare l'esclusione anche per le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea e per le relative spese di parte corrente e in conto capitale.



40.40

Dopo l'articolo 40 è aggiunto il seguente:

“art.40 bis – Misure per favorire lo svolgimento della XXI Esposizione Internazionale della Triennale di Milano”

1. Per la realizzazione della XXI Esposizione Internazionale della Triennale di Milano, e favorire la riconversione del sito di Expo-2015 è autorizzata la spesa di 50 milioni per l'anno 2016. All'onere si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art.10, comma 5, del decreto legge 29 dicembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307.”.

Comaroli  


40.0.1

## EMENDAMENTO

## ARTICOLO 40


Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**"Art. 40-bis:**

*(Misure per favorire lo svolgimento della XXI Esposizione Internazionale della Triennale di Milano)*

1. *Per la realizzazione della XXI Esposizione Internazionale della Triennale di Milano e favorire la riconversione del sito di Expo 2015, è autorizzata la spesa di 50 milioni per l'anno 2016. All'onere si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, comma 5, del decreto legge 29 dicembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."*

Andrea MANDELLI, D'ALI, CERONI, BOCCARDI



NOTA - Milano accoglierà l'Esposizione Internazionale della Triennale "Design after Design" in programma dal 2 aprile al 16 settembre 2016. L'Esposizione avrà una importante valenza artistica e internazionale ed, in quanto rientrante nella "sfera" del BIE, è stata già presentata al corpo diplomatico accreditato in Italia. L'iniziativa è fondamentale per non disperdere l'eredità di EXPO 2015 e per contribuire ad accompagnare la ripresa economica ad attrarre investimenti, promuovere le esportazioni.



40.02

EMENDAMENTO

Art. 40

Dopo l'art , aggiungere il seguente:

"Art. 40 bis  
(Completamento infrastruttura viaria)

Al fine di garantire il completamento della strada a scorrimento veloce Licodia Eubea - Libertinia - A19 Palermo -Catania , è autorizzata la spesa di euro 280.000.000,00 .

*Conseguentemente , alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2016 : - 80.000.000

2017: - 100.000.000

2018: - 100.000.000

COMPAGNONE , BARANI, AMORUSO , AURICCHIO, CONTI , D'ANNA, FALANGA,  
IURLARO, LANGELLA, LONGO, MAZZONI, RUVOLO , SCAVONE , VERDINI



40.03

A.S. 2111  
Emendamento  
Art. 40

Dopo l'articolo 40 inserire il seguente:

«Art. 40-bis

(Credito d'imposta per il rilancio degli investimenti nel Mezzogiorno)

1. Con l'obiettivo di sostenere gli investimenti nel Mezzogiorno, alle imprese che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise e ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del TFUE a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2018 è riconosciuto per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, un credito d'imposta secondo le modalità di cui ai commi seguenti.
2. Per le finalità di cui al comma 1, sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51 del Regolamento (UE) 651/2014 relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, di cui agli articoli 102 e 103 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Sono esclusi i beni immobili ed i mezzi di trasporto a motore di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 54, comma 1, lettere a) e m).
3. L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione non si applica altresì alle imprese in difficoltà come definite dalla Comunicazione CE (2014/C 249/01).
4. A fronte di investimenti di valore complessivo compreso tra 1,5 e 20 milioni di euro, realizzati successivamente all'entrata in vigore della presente legge, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura massima consentita dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2014-2020 e non è cumulabile con aiuti *de minimis* e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili.
5. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 2. In relazione al credito d'imposta concesso per un cambiamento fondamentale del processo di produzione, i costi ammissibili devono superare l'ammortamento degli attivi relativi all'attività da modernizzare durante i tre esercizi finanziari precedenti. Per il credito d'imposta concesso a favore della diversificazione di uno stabilimento esistente, i costi ammissibili devono superare almeno del 200% il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori.  
Gli attivi immateriali sono ammissibili per il calcolo dei costi di investimento se soddisfano le seguenti condizioni:
  - a) sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario dell'agevolazione;
  - b) sono ammortizzabili;
  - c) sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;

1/3 40.05

d) figurano all'attivo dell'impresa beneficiaria dell'agevolazione e restano associati al progetto per cui è concesso l'aiuto per almeno cinque anni o, nel caso di piccole e medie imprese, tre anni.

Per le grandi imprese, i costi degli attivi immateriali sono ammissibili non oltre il 50% dei costi totali d'investimento ammissibili per l'investimento iniziale.

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione.

6. Al fine di garantire il rispetto dei limiti di spesa delle risorse finanziarie in dotazione della misura, le imprese interessate inoltrano una apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate, recante i dati degli investimenti agevolabili relativi al complesso del progetto di investimento iniziale e di quelli che intendono realizzare nell'anno e l'ammontare del relativo credito di imposta. L'Agenzia delle Entrate, in base al rapporto tra le richieste presentate e le risorse disponibili, comunica alle imprese la misura del credito d'imposta. La fruizione del credito di imposta è subordinata alla realizzazione dell'investimento, a pena di decadenza.

7. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottarsi entro il 28 febbraio 2016, sono definite le modalità e i tempi di invio della comunicazione da parte delle imprese e le modalità e i termini della comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate.

8. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui gli investimenti sono eseguiti, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dalla prima scadenza utile del periodo di imposta successivo a quello di realizzazione dell'investimento.

9. Se entro il quinto periodo d'imposta, ovvero il terzo per le piccole e medie imprese, successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni strumentali, essi sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel periodo d'imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato che deriva dall'applicazione del presente comma è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.

10. Le spese oggetto dell'agevolazione devono essere sostenute entro il periodo d'imposta nel corso del quale è inoltrata la comunicazione all'Agenzia delle Entrate. Rispetto alla spesa comunicata ai sensi del comma 6, sono consentite variazioni in diminuzione nella misura massima del 25%. Eventuali variazioni in misura maggiore comportano la revoca totale dell'agevolazione, nonché il recupero del credito di imposta eventualmente fruito, con eccezione per le cause non dipendenti dalla volontà dell'impresa beneficiaria.

11. L'agevolazione di cui ai commi precedenti rispetta i requisiti previsti dal Regolamento (UE) 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 del TFUE.

G.O.A.

12. Agli oneri derivanti dall'agevolazione di cui ai commi precedenti, valutati in 1.500 milioni di euro per il 2017, 1.500 milioni di euro del 2018 e 1.500 milioni di euro per il 2019, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-20. Per le sole istanze relative ai territori delle regioni Calabria, Campania e Sicilia, nel caso siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente comma, o a seguito di opportune valutazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza delle Regioni, propone alle Regioni interessate, al fine di incrementare la dotazione della misura o di consentirne una parziale copertura, l'utilizzo delle risorse derivanti dalla riduzione del tasso di cofinanziamento della programmazione 2014-20 di cui alla Delibera CIPE del 28 gennaio 2015. A seguito di intesa con le Regioni interessate, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto all'utilizzo delle relative risorse, riferendo contestualmente alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al presente comma.


13. L'agevolazione di cui ai commi precedenti rispetta i requisiti previsti dal Regolamento (UE) 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 del TFUE.».

*Tomaselli*

TOMASELLI, SANTINI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, LANZILLOTTA, SCALIA, VALDINOSI

L.O. 9.4

3/3



## EMENDAMENTO

## ART. 40

Dopo l'articolo 40 inserire il seguente:

«Art. 40-bis

*(Credito d'imposta per il rilancio degli investimenti nel Mezzogiorno)*

1. Con l'obiettivo di sostenere gli investimenti nel Mezzogiorno, alle imprese che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise e ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del TFUE a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2018 è riconosciuto un credito d'imposta secondo le modalità di cui ai commi seguenti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51 del Regolamento (UE) 651/2014 relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, di cui agli articoli 102 e 103 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Sono esclusi i beni immobili ed i mezzi di trasporto a motore di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 54, comma 1, lettere a) e m).

3. L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione non si applica altresì alle imprese in difficoltà come definite dalla Comunicazione CE (2014/C 249/01).

4. A fronte di investimenti di valore complessivo compreso tra 1,5 e 20 milioni di euro, realizzati successivamente all'entrata in vigore della presente legge, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura massima consentita dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2014-2020 e non è cumulabile con aiuti *de minimis* e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili.

5. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 2. In relazione al credito d'imposta concesso per un cambiamento fondamentale del processo di produzione, i costi ammissibili devono superare l'ammortamento degli attivi relativi all'attività da modernizzare durante i tre esercizi finanziari precedenti. Per il credito d'imposta concesso a favore della diversificazione di uno stabilimento esistente, i costi ammissibili devono superare almeno del 200% il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori.

Gli attivi immateriali sono ammissibili per il calcolo dei costi di investimento se soddisfano le seguenti condizioni:

- a) sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario dell'agevolazione;
- b) sono ammortizzabili;

40.05

1/6





- c) sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;
- d) figurano all'attivo dell'impresa beneficiaria dell'agevolazione e restano associati al progetto per cui è concesso l'aiuto per almeno cinque anni o, nel caso di piccole e medie imprese, tre anni.

Per le grandi imprese, i costi degli attivi immateriali sono ammissibili non oltre il 50% dei costi totali d'investimento ammissibili per l'investimento iniziale.

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione.

6. Al fine di garantire il rispetto dei limiti di spesa delle risorse finanziarie in dotazione della misura, le imprese interessate inoltrano una apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate, recante i dati degli investimenti agevolabili relativi al complesso del progetto di investimento iniziale e di quelli che intendono realizzare nell'anno e l'ammontare del relativo credito di imposta. L'Agenzia delle Entrate, in base al rapporto tra le richieste presentate e le risorse disponibili, comunica alle imprese la misura del credito d'imposta. La fruizione del credito di imposta è subordinata alla realizzazione dell'investimento, a pena di decadenza.

7. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottarsi entro il 28 febbraio 2016, sono definite le modalità e i tempi di invio della comunicazione da parte delle imprese e le modalità e i termini della comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate.

8. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui gli investimenti sono eseguiti, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dalla prima scadenza utile del periodo di imposta successivo a quello di realizzazione dell'investimento.

9. Se entro il quinto periodo d'imposta, ovvero il terzo per le piccole e medie imprese, successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni strumentali, essi sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel periodo d'imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato che deriva dall'applicazione del presente comma è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.

10. Le spese oggetto dell'agevolazione devono essere sostenute entro il periodo d'imposta nel corso del quale è inoltrata la comunicazione all'Agenzia delle Entrate. Rispetto alla spesa comunicata ai sensi del comma 6, sono consentite variazioni in diminuzione nella misura massima del 25%. Eventuali variazioni in misura maggiore comportano la revoca totale dell'agevolazione,

nonché il recupero del credito di imposta eventualmente fruito, con eccezione per le cause non dipendenti dalla volontà dell'impresa beneficiaria.

11. L'agevolazione di cui ai commi precedenti rispetta i requisiti previsti dal Regolamento (UE) 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 del TFUE.


12. Agli oneri derivanti dall'agevolazione di cui ai commi precedenti, valutati in 1500 milioni di euro per il 2017, 1500 milioni di euro del 2018 e 1500 milioni di euro per il 2019, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-20. Per le sole istanze relative ai territori delle regioni Calabria, Campania e Sicilia, nel caso siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente comma, o a seguito di opportune valutazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza delle Regioni, propone alle Regioni interessate, al fine di incrementare la dotazione della misura o di consentirne una parziale copertura, l'utilizzo delle risorse derivanti dalla riduzione del tasso di cofinanziamento della programmazione 2014-20 di cui alla Delibera CIPE del 28 gennaio 2015. A seguito di intesa con le Regioni interessate, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto all'utilizzo delle relative risorse, riferendo contestualmente alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al presente comma.

13. L'agevolazione di cui ai commi precedenti rispetta i requisiti previsti dal Regolamento (UE) 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 del TFUE.».

MANDELLI

D'AVI, CORONA, BACCARSI

Relazione illustrativa - CREDITO D'IMPOSTA MEZZOGIORNO



Al fine di favorire la ripresa degli investimenti fissi lordi nelle regioni meridionali, si propone l'adozione di un incentivo nella forma del credito di imposta per l'acquisizione di beni strumentali nuovi, connessi a un progetto di investimento iniziale, destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno.

Infatti, la crisi economica ha inciso in modo molto negativo sulla propensione all'investimento delle imprese meridionali: nel 2007 al Sud gli investimenti fissi lordi erano pari a 80,7 miliardi di euro e nel 2013 sono calati a 54 miliardi di euro. A livello settoriale, nello stesso periodo, il comparto dell'industria in senso stretto ha registrato al Sud il calo più significativo (-53,4%, con investimenti praticamente dimezzati). Secondo le stime della Svimez, nel 2014 gli investimenti fissi lordi dovrebbero registrare un ulteriore calo del 4,2% nel Mezzogiorno e dell'1,5% nel Centro-Nord.

Nonostante il calo degli investimenti, nel medio lungo periodo il fatturato delle imprese del settore manifatturiero resta positivo (+11,7% tra il 2007 ed il 2013), sebbene in rallentamento negli ultimi anni. Si è andata, viceversa, contraendo la redditività degli investimenti: il ROI delle imprese manifatturiere meridionali, pari al 4,9% nel 2007, è sceso fino all'1,6% nel 2013.

Resta quindi elevata la necessità di sostenere l'innovazione del tessuto produttivo meridionale, partendo dal presupposto che, come riconosce l'Accordo di Partenariato 2014-20, i vincoli di

natura finanziaria condizionano in maniera significativa la propensione all'investimento delle imprese meridionali: il 20% di tali imprese dichiara di aver dovuto rinunciare a opportunità di espansione e di investimento per carenza di supporto finanziario e/o pubblico.

Destinatari della misura agevolativa sono tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, con esclusione delle imprese in difficoltà finanziaria, di quelle appartenenti ai settori individuati dal Regolamento di esenzione (n. 651/2015 UE) come non ammissibili, nonché di quelle operative nei settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione spetta per l'acquisizione di beni destinati a strutture produttive ubicate nelle aree ammissibili delle Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise, in cui operano le deroghe previste dall'art. 107, par. 3, lettere a) e c), del TFUE.

La proposta include nel perimetro dell'agevolazione gli investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi, materiali e immateriali di cui all'art. 102 - 103, TUIR (macchinari, impianti, attrezzature, programmi informatici, brevetti, diritti di concessione).

Inoltre, il meccanismo proposto prevede che l'Agenzia delle Entrate, ricevute le istanze di accesso all'agevolazione, comunichi alle imprese la misura del credito d'imposta spettante a ciascuna sulla base del rapporto tra le domande presentate e le risorse disponibili. In tal modo, sono al contempo garantite la parità di accesso da parte delle imprese potenzialmente beneficiarie e il rispetto degli equilibri di finanza pubblica.

#### Copertura finanziaria

Il costo della misura è stato quantificato in base alla seguente stima.

Gli investimenti in beni strumentali (al netto degli investimenti in immobili e autoveicoli) sono stati pari nel 2013 a circa 65 miliardi di euro in tutto il Paese; gli investimenti nel Mezzogiorno sono pari a circa 1/5 del totale.

Applicando questo rapporto ai beni strumentali, gli investimenti in tali beni al Sud dovrebbero essere pari a circa 12,5 miliardi di euro. Tuttavia, considerando *i)* il minore sviluppo del settore manifatturiero nel Mezzogiorno, *ii)* l'esclusione dal campo applicativo del beneficio dei settori cosiddetti "sensibili" e del settore finanziario, nonché degli investimenti di minore dimensione e di quelli di valore superiore a 20 milioni di euro e *iii)* un ulteriore abbattimento di 1/3 degli investimenti agevolabili (in analogia con quanto operato dalla Guidi-Padoan) per tener conto delle difficoltà della situazione economica e nell'accesso al credito, si può stimare un valore degli investimenti agevolabili di circa 5 miliardi di euro annui. Calcolando che l'agevolazione (tenuto conto dei massimali di aiuto espressi in ESL) può essere pari al 25% per le grandi imprese, al 35% per le medie imprese e al 45% per le piccole, si può prudenzialmente stimare un costo massimo annuale di 1,5 miliardi di euro a partire dal 2017.

La relativa copertura è individuata a valere sulle dotazioni finanziarie del Fondo di sviluppo e coesione - programmazione 2014-2020, come rifinanziato dal DDL di Stabilità per gli anni successivi al 2016 (tabella E allegata al provvedimento).

Inoltre, si ipotizza un'ulteriore copertura per le istanze di accesso all'agevolazione relative ai territori delle regioni Calabria, Campania e Sicilia. In particolare, nel caso di scostamenti rispetto alle disponibilità del Fondo di sviluppo e coesione, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza delle Regioni, propone alle Regioni interessate, al fine di incrementare la dotazione della misura, l'utilizzo delle risorse derivanti dalla riduzione del tasso di



40  
202

0.5

4/5

cofinanziamento della programmazione 2014-20, di cui alla Delibera CIPE del 28 gennaio 2015. A seguito di tale intesa, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto all'utilizzo delle relative risorse, riferendo contestualmente alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle conseguenti misure.



40.05

5/5

EMENDAMENTO  
ART. 40


Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

"Art. 40-bis  
(Digitalizzazione PMI)

All'art. 6, al comma 1, della Legge 9 del 21 febbraio 2014, è aggiunto in fine il seguente comma:

1-bis. Per le regioni definite "più sviluppate" come da Regolamento CE 1303/2013, la copertura finanziaria viene altresì assicurata dal Fondo per gli investimenti strutturali di politica economica di cui all'art. 10, comma 5, del D.L. n. 282 del 29 novembre 2004, convertito con modificazioni dalla Legge 307/2004".

Mario MAURO



## EMENDAMENTO

## ART. 40

*Dopo l'articolo 40 inserire il seguente:*

*“Art. 40 bis  
(Digitalizzazione PMI)*

Al comma 1, della Legge n.9 del 21 febbraio 2014, è aggiunto in fine il seguente comma:

*1 bis - Per le regioni definite “più sviluppate” come da Regolamento CE 1303/2013, la copertura finanziaria viene altresì assicurata dal Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'art.10, comma 5, del D.L. n.282 del 29 novembre 2004, convertito con modificazioni dalla L. 307/2004.”*

BRUNI *Bruni*

*Mus* *Heber*

*40. A.7*

A.S. 2111  
Emendamento  
Art. 40

*Dopo l'articolo 40 inserire il seguente:*

*"Art. 40 bis  
(Digitalizzazione PMI)*

All'art. 6, al comma 1, della Legge n.9 del 21 febbraio 2014, è aggiunto in fine il seguente comma:

*1 bis - Per le regioni definite "più sviluppate" come da Regolamento CE 1303/2013, la copertura finanziaria viene altresì assicurata dal Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'art.10, comma 5, del D.L. n.282 del 29 novembre 2004, convertito con modificazioni dalla L. 307/2004."*

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA



40.08

**Senato della Repubblica**

**AS 2111**

**“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale  
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”**

**Emendamento**

*Dopo l'articolo 40 inserire il seguente:*

*“Art. 40 bis  
(Digitalizzazione PMI)*

All'art. 6, al comma 1, della Legge n.9 del 21 febbraio 2014, è aggiunto in fine il seguente comma:

*1 bis - Per le regioni definite “più sviluppate” come da Regolamento CE 1303/2013, la copertura finanziaria viene altresì assicurata dal Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'art.10, comma 5, del D.L. n.282 del 29 novembre 2004, convertito con modificazioni dalla L. 307/2004.”*

  
Sen. Antonio De Poli

40.0.9

248



A.S. 2111  
EMENDAMENTO

*Dopo l'articolo 40 inserire il seguente:*

*"Art. 40 bis  
(Digitalizzazione PMI)*

All'art. 6, al comma 1, della Legge n.9 del 21 febbraio 2014, è aggiunto in fine il seguente comma:

*1-bis - Per le regioni definite "più-sviluppate" come da Regolamento CE 1303/2013, la copertura finanziaria viene altresì assicurata dal Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'art.10, comma 5, del D.L. n.282 del 29 novembre 2004, convertito con modificazioni dalla L. 307/2004."*

GAMBARO



40.0.10  
~~40.50~~

## Emendamento

## Art. 40

Dopo l'articolo 40 inserire il seguente:

"Art. 40 bis  
(Digitalizzazione PMI)

1. All'art. 6, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, della Legge 21 febbraio 2014, n. 9, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

"1-bis - Per le regioni definite "più sviluppate" come da Regolamento CE 1303/2013, la copertura finanziaria viene altresì assicurata dal Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n.282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307"

PELINO, MANDELLI, D'ALI', CERONI, BOCCARDI

Motivazione



Con l'art. 6 comma 1 del DL 145/2013 - Destinazione Italia - sono stati stanziati 100 milioni di euro per l'erogazione di voucher da 10.000 euro per la digitalizzazione delle PMI.

A fine settembre 2014 è stato predisposto il decreto attuativo da parte del Ministro Guidi; tale decreto interministeriale è ancora al vaglio del Ministero dell'Economia e delle Finanze che dovrà decidere sulla copertura finanziaria del provvedimento.

La legge istitutiva prevede che i voucher sono finanziariamente coperti da "apposito programma operativo nazionale della prossima programmazione 2014-2020 dei Fondi Strutturali Comunitari ovvero dal Fondo per lo Sviluppo e Coesione e dal Fondo di rotazione di cui alla L.183/87".

Dopo oltre 1 anno dal decreto attuativo del MISE non è ancora stata data la copertura finanziaria da parte del MEF.

Per le Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna), il finanziamento della misura sarà coperto dal PON Imprese e Competitività 2014-2020, mentre per le regioni "più sviluppate" (Centro-nord) non è stata ancora prevista una copertura nazionale, in quanto non c'è un programma nazionale utile che possa coprire tali regioni.

Inoltre, il Fondo di sviluppo e Coesione, essendo destinato per l'80% al mezzogiorno e solo per il 20% al Centro nord, non riuscirebbe a coprire il fabbisogno necessario per le Regioni più sviluppate.

Rete Imprese Italia propone pertanto di provvedere alla copertura finanziaria relativamente alle regioni "più sviluppate" (Centro-Nord), come definite dal Regolamento Generale per l'attuazione del Fondo FESR (Reg. CE 1303/2013), anche a valere sul "Fondo per gli interventi strutturali di politica economica".

40.57  
50.0.11

A.S. 2111

**EMENDAMENTO**

Art. 40

Dopo l'articolo, inserire il-seguente:

“Art. 40 bis

(Digitalizzazione PMI)

All'art.-6, al comma 1, della Legge n.9 del 21 febbraio 2014, è aggiunto in fine il seguente comma:

1 *bis* - Per le regioni definite “*più sviluppate*” come da Regolamento CE 1303/2013, la copertura finanziaria viene altresì assicurata dal Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'art.10, comma 5, del D.L. n.282 del 29 novembre 2004, convertito con modificazioni dalla L. 307/2004.”

*Conseguentemente*, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: -34.000.000

2017: - 50.000.000

2018: - 50.000.000

DE PIETRO, URAS, BIGNAMI



~~40.52~~  
40.0.12

As 2111

**Emendamento**

**Articolo 40**



*Dopo l'articolo 40 inserire il seguente:*

*"Art. 40 bis  
(Digitalizzazione PMI)*

All'art. 6, al comma 1, della Legge n.9 del 21 febbraio 2014, è aggiunto in fine il seguente comma:

*1 bis - Per le regioni definite "più sviluppate" come da Regolamento CE 1303/2013, la copertura finanziaria viene altresì assicurata dal Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'art.10, comma 5, del D.L. n.282 del 29 novembre 2004, convertito con modificazioni dalla L. 307/2004."*

Sen. Luigi Marino  
Sen. Gualdani



~~40.53~~

40.0.13

**EMENDAMENTO**Articolo ~~40~~ - bis

Dopo l'articolo 40 inserire il seguente:

*"Art. 40 bis**(Digitalizzazione PMI)*

All'art. 6, al comma 1, della Legge n.9 del 21 febbraio 2014, è aggiunto in fine il seguente comma:

1 bis - Per le regioni definite "più sviluppate" come da Regolamento CE 1303/2013, la copertura finanziaria viene altresì assicurata dal Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'art.10, comma 5, del D.L. 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla Legge n. 307/2004."

Andrea Mandelli

**NOTA** - Con l'art. 6 comma 1 del DL 145/2013 - Destinazione Italia - sono stati stanziati 100 milioni di euro per l'erogazione di voucher da 10.000 euro per la digitalizzazione delle PMI. La legge istitutiva prevede che i voucher sono finanziariamente coperti da "apposito programma operativo nazionale della prossima programmazione 2014-2020 dei Fondi Strutturali Comunitari ovvero dal Fondo per lo Sviluppo e Coesione e dal Fondo di rotazione di cui alla L.183/87". Per le Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna), il finanziamento della misura sarà coperto dal PON Imprese e Competitività 2014-2020, mentre per le regioni "più sviluppate" (Centro-nord) non è stata ancora prevista una copertura nazionale, in quanto non c'è un programma nazionale utile che possa coprire tali regioni. Inoltre, il Fondo di sviluppo e Coesione, essendo destinato per l'80% al mezzogiorno e solo per il 20% al Centro nord, non riuscirebbe a coprire il fabbisogno necessario per le Regioni più sviluppate. Si propone pertanto di provvedere alla copertura finanziaria relativamente alle regioni "più sviluppate" (Centro-Nord), come definite dal Regolamento Generale per l'attuazione del Fondo FESR (Reg. CE 1303/2013), anche a valere sul "Fondo per gli interventi strutturali di politica economica".

GRUPPO FORZA ITALIA  
IL POPOLO DELLA LIBERTÀ  
Ufficio Legislativo

~~40.54~~

40.0.14

## Emendamento

## Art. 40

Dopo l'articolo inserire il seguente:


"Art. 40 bis

(Digitalizzazione PMI)

All'art. 6, al comma 1, della Legge n.9 del 21 febbraio 2014, è aggiunto in fine il seguente comma:

1 bis - Per le regioni definite "più sviluppate" come da Regolamento CE 1303/2013, la copertura finanziaria viene altresì assicurata dal Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'art.10, comma 5, del D.L. n.282 del 29 novembre 2004, convertito con modificazioni dalla L. 307/2004."

Paolo Galimberti



*Yonell* *Cezow d'Al*



## Motivazione

Con l'art. 6 comma 1 del DL 145/2013 - Destinazione Italia - sono stati stanziati 100 milioni di euro per l'erogazione di voucher da 10.000 euro per la digitalizzazione delle PMI.

A fine settembre 2014 è stato predisposto il decreto attuativo da parte del Ministro Guidi; tale decreto interministeriale è ancora al vaglio del Ministero dell'Economia e delle Finanze che dovrà decidere sulla copertura finanziaria del provvedimento.

La legge istitutiva prevede che i voucher sono finanziariamente coperti da "apposito programma operativo nazionale della prossima programmazione 2014-2020 dei Fondi Strutturali Comunitari ovvero dal Fondo per lo Sviluppo e Coesione e dal Fondo di rotazione di cui alla L.183/87".

Dopo oltre 1 anno dal decreto attuativo del MISE non è ancora stata data la copertura finanziaria da parte del MEF.

Per le Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna), il finanziamento della misura sarà coperto dal PON Imprese e Competitività 2014-2020, mentre per le regioni "più sviluppate" (Centro-nord) non è stata ancora prevista una copertura nazionale, in quanto non c'è un programma nazionale utile che possa coprire tali regioni.

Inoltre, il Fondo di sviluppo e Coesione, essendo destinato per l'80% al mezzogiorno e solo per il 20% al Centro nord, non riuscirebbe a coprire il fabbisogno necessario per le Regioni più sviluppate.

Rete Imprese Italia propone pertanto di provvedere alla copertura finanziaria relativamente alle regioni "più sviluppate" (Centro-Nord), come definite dal Regolamento Generale per l'attuazione del Fondo FESR (Reg. CE 1303/2013), anche a valere sul "Fondo per gli interventi strutturali di politica economica".

~~40.55~~  
40.0.15

Emendamento

Articolo 40

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

<<Articolo 40-bis

1. Per il triennio 2016-2018, lo stanziamento previsto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per le spese di opere di manutenzione straordinaria nella Laguna di Venezia è incrementato di 23 milioni di euro >>

*Conseguentemente alla Tabella A, voce: «Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:*

2016: - 23.000.000;

2017: - 23.000.000;

2018: - 23.000.000.



Sen Dalla Tor



Sen Gualdani

Sen Conte



40.0.16

Emendamento

Art. 40

*Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:*

*Art. 40-bis*

1. Al fine di realizzare la continuità territoriale da e per le isole e le isole minori, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per la continuità territoriale delle isole e delle isole minori italiane, con dotazione pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indice una Conferenza di servizi, con la partecipazione delle regioni Sicilia, Sardegna, Toscana, Lazio, Campania e Puglia, delle amministrazioni pubbliche e delle società di trasporto aereo, marittimo e ferroviario interessate, con il compito di definire gli oneri di servizio pubblico da imporre sulle rotte aeree, ferroviarie e marittime, da e verso le isole di cui all'articolo 1, comma 1, i criteri per la fissazione delle tariffe, le condizioni minime di qualità, le modalità per il ricorso al bando di gara e i diritti risarcitori in favore degli utenti. L'imposizione di obblighi di servizio pubblico deve essere proporzionata all'obiettivo da perseguire ed effettuata in modo trasparente, con adeguata pubblicità e su base non discriminatoria nei confronti delle imprese aeree, ferroviarie e marittime europee. La Conferenza di servizi, convocata e presieduta dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o da un suo delegato, definisce i contenuti degli oneri obbligatori di servizio pubblico in relazione: *a)* alle tipologie e ai livelli tariffari; *b)* al numero dei collegamenti da e per le isole di cui all'articolo 1, comma 1; *c)* agli orari dei collegamenti da e per le isole di cui all'articolo 1, comma 1; *d)* alla capacità dell'offerta; *e)* all'entità dell'eventuale copertura finanziaria da porre a carico del bilancio dello Stato. Qualora si ricorra alla gara di appalto europea, laddove nessun vettore accetti l'imposizione degli oneri di servizio pubblico di cui al comma 4, lettera *b)*, del presente articolo, lo Stato procede ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere *d)*, *e)*, *f)*, *g)* e *h)*, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in conformità alle disposizioni di cui al citato regolamento (CE) n. 1008/2008, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di conclusione della Conferenza di servizi di cui al comma 1 del presente articolo, stabilisce: *a)* l'imposizione di oneri obbligatori di servizio pubblico, definiti dalla Conferenza di servizi di cui al comma 1 del presente articolo, relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra tutti gli scali aeroportuali delle isole di cui all'articolo 1, comma 1, e i principali aeroporti nazionali, nonché relativamente ai servizi marittimi e ferroviari di linea tra tutti i porti italiani; *b)* una gara di appalto europea per l'assegnazione delle rotte interessate alle imprese che intendano istituire servizi di linea da e per le isole di cui al comma 1, con assunzione degli oneri obbligatori di servizio pubblico.
3. Il decreto di cui al comma 2 è comunicato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti alla Commissione europea.
4. La Conferenza di servizi di cui al comma 1 presenta al Parlamento una relazione annuale contenente il monitoraggio periodico afferente le compagnie che svolgono il servizio di trasporto in continuità territoriale da e per le isole di cui all'articolo 1, comma 1, e le singole rotte interessate.
5. Qualora, entro il termine previsto dal bando di gara per l'aggiudicazione delle rotte aeree, ferroviarie o marittime, comprendente l'accettazione degli oneri di servizio pubblico da e per le isole di cui al comma 1, nessuna impresa abbia accettato di istituire i servizi di trasporto sulle rotte medesime, ciascuna regione interessata individua, tramite procedure di gara, un unico armatore europeo con il quale stipula un contratto per l'esercizio delle suddette rotte, con accettazione dei citati oneri, di seguito denominato «contratto di servizio pubblico». Il contratto di servizio pubblico, redatto nel rispetto della normativa dell'Unione europea, stabilisce le condizioni adeguate di servizio della rotta aerea, ferroviaria o marittima cui si riferisce, compresi i requisiti di qualità. Ciascuna regione interessata ad esperire la procedura di gara ne pubblica il bando nel proprio sito *internet* istituzionale, fornisce informazioni e mette a disposizione degli interessati, gratuitamente, la documentazione correlata alla procedura della gara medesima e agli

1/2

50.0.17



oneri di servizio pubblico. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti notifica i contratti di servizio pubblico alla Commissione europea per la verifica della loro compatibilità con la disciplina dell'Unione europea e, ottenuto il consenso, approva e rende esecutivi i contratti medesimi con proprio decreto, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

6. Salvo i casi di forza maggiore, nello svolgimento dei servizi di trasporto aereo, ferroviario o marittimo di cui al comma 1, costituiscono gravi deficienze o inadempienze: *a)* l'interruzione temporanea di una o di più rotte aeree, ferroviarie e marittime ovvero l'inosservanza degli orari in più del 20 per cento delle rotte; *b)* l'esercizio delle rotte aeree, ferroviarie o marittime con mezzi non conformi, per quanto concerne le caratteristiche tecniche relative alla tipologia del vettore e di utilizzo del servizio, nonché la manutenzione dei mezzi; *c)* l'impiego di mezzi non in regola con i documenti di bordo o con gli equipaggi; *d)* il peggioramento della qualità del servizio; *e)* la mancata o ritardata presentazione delle relazioni, del bilancio e dei piani; *f)* le inadempienze in materia di trattamenti retributivi, contributivi e assicurativi relativi al personale imbarcato e di terra. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie per le gravi deficienze o inadempienze, nonché le eventuali revoche, sono stabilite nel contratto di servizio pubblico. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e la revoca del contratto di servizio pubblico non esonerano la società incaricata dello svolgimento del servizio medesimo dalle eventuali responsabilità verso terzi. L'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo è prelevato automaticamente dalle sovvenzioni o, in via sussidiaria, dalla cauzione.

7. Entro il mese di aprile di ogni anno le imprese aeree, marittime o ferroviarie incaricate dell'esercizio del servizio pubblico da e per le isole di cui al comma 1, trasmettono a ciascuna regione interessata: *a)* una relazione economico-finanziaria per ciascuna rotta aerea, ferroviaria e marittima; *b)* il bilancio di esercizio, certificato da una società di revisione contabile; *c)* il piano industriale, il cui contenuto deve essere coerente con le attività previste dagli oneri del servizio pubblico.

8. Ai fini di cui alla presente legge, le modalità per l'espletamento della vigilanza tecnica e amministrativa, a terra e sui mezzi di trasporto, è definita nei contratti di servizio pubblico. Il personale incaricato dei compiti di vigilanza ha facoltà di accedere agli uffici dell'impresa aerea, ferroviaria o marittima, nonché a bordo dei mezzi di trasporto aereo, ferroviario e marittimo, per prendere visione degli atti e della documentazione necessari. Le spese per l'espletamento di tali attività sono a carico delle regioni interessate.

9. Possono beneficiare delle tariffe di cui al comma 2, da e verso le isole e le isole minori, compensate dagli oneri obbligatori di servizio pubblico: *a)* i cittadini nati in territori insulari del territorio italiano; *b)* i cittadini residenti in territori insulari del territorio italiano; *c)* i giovani fino ai 21 anni d'età; *d)* gli studenti fino ai 27 anni d'età; *e)* i disabili; *f)* gli anziani oltre i 70 anni di età.

10. L'onere dei servizi previsti dai contratti di servizio pubblico è a carico delle regioni interessate. In considerazione della condizione di difficoltà permanente rappresentata dall'insularità e dalle dimensioni ridotte del mercato interno, nonché del ruolo fondamentale della mobilità per la crescita economica ai fini di una maggiore coesione sociale, economica e territoriale, è altresì previsto un contributo dello Stato a valere sul fondo di cui al comma 1, per l'intera durata dei contratti di servizio pubblico, nella misura di complessivi 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Tali risorse sono assegnate in proporzione alla spesa sostenuta da ciascuna regione.

*Conseguentemente, all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: << 15 per cento >> con le seguenti: << 15,5 per cento >>*

Orri

ORRU', FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, ESPOSITO Stefano, RANUCCI, SONEGO, PADUA

Lo.0.17 2/2


AS 2111

EMENDAMENTO

ART. 41

Stralciare l'articolo.

D'Alì



S 41-1

AS 2111

Emendamento

*Sopprimere l'articolo 41.*

~~CIOFFI, DONNO, MANGILI~~

*Cioffi*

*41.1*

AS 2111

Emendamento

Art. 41

*Sopprimere i commi da 1 a 5.*

*Conseguentemente il comma 6 è modificato come segue:*

6. Cassa depositi e prestiti S.p.A. è abilitata a svolgere i compiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) e dal Regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del 25 ottobre 2012 recante le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione.

MANGILI  
*Mangili*

*41.2*

AS 2111

Emendamento

Art. 41

*Al comma 1, dopo le parole "possono essere assistite dalla garanzia dello Stato" aggiungere le parole: "non superiore alla dotazione del fondo di cui al comma 4 del presente articolo".*

*Conseguentemente sopprime il secondo periodo del comma 4 dalle parole "E' autorizzata" al termine.*

CIOFFI, DONNO, MANGILI

*Cioffi*

*41.3*

AS 2111

Emendamento

Art. 41

*Al comma 1, dopo le parole "possono essere assistite dalla garanzia dello Stato" aggiungere le parole "non superiore all'1% delle operazioni finanziarie delle piattaforme di investimento ammissibili al Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS)".*

MANGILI

*Mangili*

*41.4*

AS 2111

Emendamento

Art. 41

*Al comma 2, aggiungere in fine le parole: "previo parere vincolante delle commissioni parlamentari competenti".*

CIOFFI, DONNO, MANGILI

*Cioffi*

*41.5*

AS.2111

Emendamento

Art. 41-

*Sopprimere il comma 3.*

MANGILI  
*mangili*

*41.6*



AS 2111

Emendamento

Art. 41

*Al comma 3, dopo le parole "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze" aggiungere le seguenti "e previo parere vincolante delle commissioni parlamentari competenti".*

CIOFFI, DONNO, MANGILI

Cioffi


41.7

AS 2111

Emendamento

Art. 41

Al comma 7, dopo le parole " e di singoli progetti" aggiungere le seguenti " ad esclusione di quello relativo alla progettazione e alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina"

 De Petris      Barazzino      Cervellini      De Cristofaro      Petraglia      Stefano      Bocchino  
Campanella

41.8

## ARTICOLO 41

*Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:*

*8-bis.* Al fine di completare la realizzazione delle infrastrutture di interconnessione con l'estero nella forma di "*interconnector*" di cui all'articolo 32, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole: "per un periodo non superiore a sei anni", sono sostituite con le seguenti: "sino al 31 dicembre 2021". L'estensione di tale periodo avviene con le modalità di cui ai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 32, della legge 23 luglio 2009, n. 99 a favore dei soggetti aggiudicatari ovvero cessionari della potenza assegnata che abbiano assunto l'impegno con Terna Spa di finanziamento delle opere, a prescindere dalla originaria frontiera di assegnazione, per la capacità di interconnessione di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n.99 come incrementata ai sensi dell'articolo 2, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito in legge 22 marzo 2010, n. 41, e limitatamente alla quota di capacità non ancora in esercizio.

*8-ter.* I soggetti di cui al comma *8-bis* sono tenuti a sottoscrivere il contratto di mandato per la costruzione ed esercizio dell'*interconnector* di cui al medesimo comma entro 90 giorni dal rilascio dell'esenzione, ai sensi del decreto del Ministro delle Attività Produttive del 21 ottobre 2005, a pena decadenza dal diritto di cui al medesimo comma *8-bis*, con l'obbligo di restituire quanto goduto e ferme restando le eventuali obbligazioni assunte nei confronti di Terna Spa.

*8-quater.* All'articolo 32 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3, le parole: "durata pari a venti anni", sono sostituite dalle seguenti: "durata fino a vent'anni";
- b) al comma 4, le parole: "trentasei mesi", sono sostituite dalle seguenti: "quarantotto mesi";
- c) al comma 6, la parola "ventennale" è soppressa.

*8-quinquies.* E' istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), di cui all'articolo 33, comma 46, un fondo di garanzia, nel quale confluiscono le somme, determinate in misura pari a 1 Euro/MWh per-anno, che i soggetti di cui al comma *8-bis* sono tenuti a versare fino all'entrata in servizio di ciascun *interconnector*, in aggiunta ai corrispettivi, determinati dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico ai sensi dell'articolo 32, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99, che gli stessi riconoscono a Terna per l'esecuzione dei contratti di approvvigionamento. Detto fondo interviene esclusivamente a garanzia degli impegni assunti per il finanziamento di ciascun *interconnector*. Le somme versate nel fondo di garanzia non possono essere distratte dalla destinazione prevista, né essere soggette ad azioni ordinarie, cautelari o conservative da parte dei creditori dei soggetti di cui al comma *8-bis*, ovvero di Terna Spa. Rispetto a dette somme non opera la compensazione legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione volontaria. In caso di mancato utilizzo, in tutto o in parte, del fondo, al termine del periodo di esenzione, lo stesso è redistribuito, per la parte residua, ai soggetti di cui al comma *8-bis*,

in proporzione alle quote di rispettiva competenza. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello Sviluppo Economico, sentite le Commissioni parlamentari competenti, emana un decreto ministeriale con cui sono definiti i criteri e le modalità di gestione del fondo.

  
Sen. Massimo Mucchetti

41.9

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Le modifiche alla disciplina degli interconnector di cui all'art. 32 della legge 99/2009 si rendono necessarie al fine di consentire il completamento della realizzazione delle infrastrutture di interconnessione che, ai sensi della legge 99/2009 e del DL 25/2010, sono state individuate per un incremento globale della complessiva capacità di trasporto disponibile con i Paesi confinanti pari a 5.000 MW di cui 2.500 MW allocati alle imprese presenti sul territorio italiano.

In attuazione delle suddette norme, sono stati individuati, in accordo con i gestori di rete esteri, cinque progetti di interconnector, e si sono svolte le procedure di gara per la selezione dei soggetti finanziatori privati.

Ad oggi per i 5 progetti interconnector:

- due (Italia-Montenegro e Italia-Francia) sono stati autorizzati e sono in fase di esenzione; qualora l'esenzione sia rilasciata nei primi mesi del 2016 le infrastrutture potranno entrare in servizio entro il 2019;
- gli altri tre (Italia-Svizzera, Italia-Slovenia ed Italia-Austria) sono in fase autorizzativa e non vi sono quindi, ad oggi, ancora gli elementi di certezza per indicare un anno di entrata in esercizio che si stima, comunque, entro il 2021.

In considerazione della fase avanzata di attuazione della norme che prevedono la realizzazione di interconnector, al fine di consentire il completamento dei lavori di realizzazione degli interconnector, si prevede al comma 2 la proroga al 31 dicembre 2021 delle misure previste dalla legge 99/09 a favore dei soggetti che abbiano assunto l'impegno a finanziare le opere.

Alla proroga corrisponde l'obbligo per i soggetti finanziatori privati di procedere alla sottoscrizione del contratto di mandato per la costruzione ed esercizio dell'interconnector entro un termine certo di 90 giorni dal rilascio dell'esenzione per ciascun interconnector.

Con il suddetto contratto sono definiti obblighi e termini del finanziamento da parte dei soggetti assegnatari di quote di interconnector e sono delineate le condizioni necessarie per la costruzione ed esercizio delle opere.

Da ciò la previsione contenuta nel comma 3 che sancisce la decadenza automatica del diritto alla proroga del regime di cui all'art. 32, comma 6, della legge 99/09 in caso di mancata sottoscrizione del contratto entro un termine certo, volta a dare un elemento di certezza circa gli obblighi posti in capo ai soggetti finanziatori.

Si prevede la possibilità di riconoscere un periodo di esenzione anche inferiore ai venti anni, termine attualmente indicato dalla norma, così come proposto dalla Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico nel documento di consultazione 13 dicembre 2013 (587/2013/R/EEL) e consente, quindi, di anticipare il termine a partire dal quale l'infrastruttura produrrà benefici diretti per tutti i clienti finali.

Al fine di tener conto dei reali tempi di realizzazione ed entrata in esercizio di opere di queste dimensioni, a partire dagli interconnector con Francia e Montenegro che richiedono quasi quattro

anni di lavori, e considerate le complessità specifiche degli interconnector, che coinvolgono più soggetti finanziatori e interessano diversi Stati, si modifica il comma 4 dell'articolo 32 della legge 99/2009 prevedendo un termine per l'entrata in esercizio dell'interconnector di quattro anni, a decorrere dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di rilascio dell'esenzione, in luogo degli attuali tre.

Considerato che il mancato rispetto del termine di entrata in esercizio determina il diritto di rinuncia in capo ai soggetti finanziatori e dal momento che l'attuale termine di 36 mesi non risulta realizzabile con riferimento ai due interconnector in fase più avanzata, quali i collegamenti con Francia e Montenegro, già autorizzati, si rende necessario prevedere un periodo di tempo più lungo.

La norma al comma 8-quinquies prevede l'istituzione di un fondo di garanzia volto a sostenere la finanziabilità degli interconnector, a supporto e garanzia degli impegni di finanziamento assunti dai soggetti assegnatari, ciò al fine di limitare l'eventuale rischio di non solvibilità dei singoli progetti nelle fasi di costruzione e di esercizio. Sempre al fine di dare certezza e garanzia al sistema, a detto fondo viene riconosciuto il carattere di non aggredibilità da parte dei creditori terzi così da dare maggiore garanzia rispetto alla destinazione delle risorse ivi depositate.

In conclusione, il combinato disposto dei commi 8-ter 8-quater consente, da un lato, di garantire la continuità delle misure previste dall'art. 32, comma 6, della legge 99/09 così da creare le condizioni essenziali per l'effettiva realizzazione degli interconnector ed, al contempo, consente, una volta che l'interconnector sarà realizzato, di limitare il periodo di godimento dei benefici derivanti dall'esenzione, anticipando il termine a partire dal quale l'infrastruttura produrrà benefici diretti per gli altri clienti finali.

Il presente articolo non determina oneri per il bilancio dello Stato, in quanto i possibili effetti finanziari della disciplina in esame riguardano la società Terna che non rientra nel perimetro della pubblica amministrazione come definito dall'Istat ai fini della costruzione del conto economico consolidato. In base a tale presupposto, l'attuazione delle norme non comporta alcun impatto diretto sulla finanza pubblica.

## ARTICOLO 41

*Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:*

*8-bis.* Al fine di completare la realizzazione delle infrastrutture di interconnessione con l'estero nella forma di "*interconnector*" di cui all'articolo 32, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole: "per un periodo non superiore a sei anni", sono sostituite con le seguenti: "sino al 31 dicembre 2021. L'estensione di tale periodo avviene con le modalità di cui ai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 32, della legge 23 luglio 2009, n. 99 a favore dei soggetti aggiudicatari ovvero cessionari della potenza assegnata che abbiano assunto l'impegno con Terna di finanziamento delle opere, a prescindere dalla originaria frontiera di assegnazione, per la capacità di interconnessione di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n.99 come incrementata ai sensi dell'articolo 2, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito in legge 22 marzo 2010, n. 41, e limitatamente alla quota di capacità non ancora in esercizio.

*8-ter.* I soggetti di cui al comma *8-bis* sono tenuti a sottoscrivere il contratto di mandato per la costruzione ed esercizio dell'*interconnector* di cui al medesimo comma entro 90 giorni dal rilascio dell'assegnazione, ai sensi del decreto del Ministro delle Attività Produttive del 21 ottobre 2005, a pena decadenza dal diritto di cui al medesimo comma *8-bis*, con l'obbligo di restituire quanto goduto e ferme restando le eventuali obbligazioni assunte nei confronti di Terna Spa.

*8-quater.* All'articolo 32 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3, le parole: "durata pari a venti anni", sono sostituite dalle seguenti: "durata fino a vent'anni";
- b) al comma 4, le parole: "trentasei mesi", sono sostituite dalle seguenti: "quarantotto mesi";
- c) al comma 6, la parola "ventennale" è soppressa.

*8-quinquies.* E' istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), di cui all'articolo 33, comma 46, un fondo di garanzia, nel quale confluiscono le somme, determinate in misura pari a 1 Euro/MWh per anno, che i soggetti di cui al comma *8-bis* sono tenuti a versare fino all'entrata in servizio di ciascun *interconnector*, in aggiunta ai corrispettivi, determinati dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico ai sensi dell'articolo 32, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99, che gli stessi riconoscono a Terna per l'esecuzione dei contratti di approvvigionamento. Detto fondo interviene esclusivamente a garanzia degli impegni assunti per il finanziamento di ciascun *interconnector*. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello Sviluppo Economico, sentite le Commissioni parlamentari competenti, emana un decreto ministeriale con cui sono definiti i criteri e le modalità di gestione del fondo.

  
Sen. Massimo Mucchetti

41.10

293

## EMENDAMENTO

## ART. 41

Dopo l'articolo 41 è inserito il seguente:

## Art. 41 - bis

Dopo l'art. 1, comma 1 lett.a), punto 2 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito in legge in data 9 agosto 2013, recante: "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" è aggiunto il punto 2 bis: "Alle operazioni finanziarie comunque finalizzate all'attività di impresa di cui all'art. 1, comma 3 bis del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, di durata non inferiore a 36 mesi, di cui all'art. 5 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 26 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2012, n. 193, non si applica il limite previsto dal comma 4. La garanzia diretta del fondo copre fino al 70% dell'ammontare dell'esposizione per capitale, interessi, contrattuali e di mora, per un plafond massimo ammissibile di cento milioni di euro annui. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente rimodulazione del fondo di cui alla Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e sue s.m.i. Il fondo concede la garanzia richiesta alle imprese beneficiarie che comprovano il rilascio del titolo concessorio.



BIANCONI

GUALDANI



41.0.1



## EMENDAMENTO

## Art. 41-bis

1. E' istituito presso Terna un fondo di garanzia nel quale confluiscono le somme, determinate in misura pari a 1 Euro/MWh per anno, che i soggetti aggiudicatari ovvero cessionari della potenza assegnata che abbiano assunto l'impegno con Terna di finanziamento delle opere di cui all'articolo 32 della legge 23 luglio 2009, n.99, sono tenuti a versare fino all'entrata in servizio di ciascun interconnector, in aggiunta ai corrispettivi, determinati dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico ai sensi dell'articolo 32, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99, che gli stessi riconoscono a Terna per l'esecuzione dei contratti di approvvigionamento. Detto fondo interviene esclusivamente a garanzia degli impegni assunti per il finanziamento di ciascun interconnector. Le somme versate nel fondo di garanzia non possono essere distratte dalla destinazione prevista, ne' essere soggette ad azioni ordinarie, cautelari o conservative da parte dei creditori dei soggetti di cui al comma 1 ovvero di Terna. Rispetto a dette somme non opera la compensazione legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione volontaria. In caso di mancato utilizzo, in tutto o in parte, del fondo, al termine del periodo di esenzione, lo stesso è redistribuito, per la parte residua, ai soggetti di cui al comma 1, in proporzione alle quote di rispettiva competenza. I criteri e le modalità di gestione del fondo sono disciplinati con decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico.

2. Al fine di completare la realizzazione delle nuove infrastrutture di interconnessione con l'estero nella forma di "interconnector" di cui all'articolo 32 della legge 23 luglio 2009, n.99, il periodo fissato al comma 6 dello stesso articolo è esteso al 31 dicembre 2021, secondo le modalità di cui ai commi successivi, a favore dei soggetti aggiudicatari ovvero cessionari di cui al comma 1, a prescindere dalla originaria frontiera di assegnazione, per la capacità di interconnessione di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99 come incrementata ai sensi dell'articolo 2, D.L. 25 gennaio 2010, n. 3, convertito in legge 22 marzo 2010, n. 41, e limitatamente alla quota di capacità non ancora in esercizio.

3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a sottoscrivere il contratto di mandato per la costruzione ed esercizio dell'interconnector di cui al medesimo comma entro 90 giorni dal rilascio dell'esenzione, ai sensi del decreto del Ministro delle Attività produttive 21 ottobre 2005, a pena di decadenza dal diritto di cui al comma 1, con obbligo di restituire quanto goduto e ferme restando le eventuali obbligazioni assunte nei confronti di Terna Spa.

4. Al comma 3 dell'articolo 32 della legge 23 luglio 2009, n. 99 le parole: "durata pari a venti anni" sono sostituite dalle seguenti: "durata fino a venti anni". Al comma 6 dello stesso articolo la parola: "ventennale" è abrogata.

5. Al comma 4 dell'articolo 32 della legge 23 luglio 2009, n.99 le parole: "trentasei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "quarantotto mesi".

6. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo, trova applicazione l'articolo 32 della legge n. 99/09.

41.0.2

BIANCONI  
GUALDANI

**EMENDAMENTO**

**-A.S. 2111**

**Articolo 42**

Apportare le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 1, sopprimere le parole "nei limiti delle disponibilità residue;"
- 2) al comma 1, dopo le parole "della salute" aggiungere le seguenti: " pubblica "

MORONESE, NUGNES, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

*Morone*

42.1

Emendamento all'AS 2111

Art. 42

*Al comma 1, dopo le parole: “nel rispetto della normativa dell’Unione europea in materia” inserire le seguenti: “e alla prosecuzione dei rapporti di fornitura e servizi con le imprese dell’indotto”.*

Sen. Comaroli, Sen. Arrigoni, Sen. Consiglio

42.2

Emendamento all'AS 2111

Art. 42

*Al comma 1, dopo le parole: "nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia" inserire le seguenti: «e alla soddisfazione dei crediti strategici maturati per la realizzazione di opere funzionali all'ambientalizzazione, di quelli dei fornitori di beni e servizi e delle imprese di trasporto su gomma e di quelli funzionali alla continuazione dell'attività della società».*

Sen. Comaroli, Sen. Arrigoni, Sen. Consiglio  



42.3

Emendamento all'AS 2111

Art. 42

*Al comma 1, dopo le parole: "nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia" inserire le seguenti: «ivi compresi i crediti maturati per la realizzazione dei relativi interventi».*

Sen. Comaroli, Sen. Arrigoni, Sen. Consiglio



42.4

EMENDAMENTO A.S. 2111

Art. 42

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Al fine di pervenire alla completa rimozione dell'eternit o dell'amianto negli edifici pubblici e privati, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma di interventi finalizzato a provvedere alla rimozione e allo smaltimento del medesimo materiale presente negli edifici, con priorità per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti, anche attraverso la sostituzione delle coperture contenenti amianto o eternit con l'installazione di moduli fotovoltaici. Per la realizzazione del programma di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016-2018».


*Conseguentemente: Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti variazioni:*

2016: - 30.000.000;

2017: - 30.000.000;

2018: - 30.000.000.

GIROTTÒ, CASTALDI, MONTEVECCHI, FUCSIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI



42.5

## EMENDAMENTO

## ART. 42

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis) All'articolo 2 del decreto legge n. 136 del 2013 convertito con modificazioni dalla legge n. 6/14 del 6 febbraio 2014, al comma 4-*quinquies* le parole: «di Taranto e di Statte» sono sostituite dalle seguenti: «di Taranto, Statte, Massafra e Crispiano» >>

Conseguentemente,

al comma 4-*octies* dell' articolo 2 del decreto legge n. 136/2013, sostituire le parole ", per il 2015, la spesa di 25 milioni di euro" con le seguenti:


", per il 2016, la spesa di 50 milioni di euro, di cui 25 milioni di euro";

e inserire, alla fine del primo periodo del comma 4-*octies*, le seguenti parole:

"e 25 milioni di euro, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo dicastero."

Infine,

la rubrica dell'articolo 2 del citato decreto legge n. 136 del 2013 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6/2014 è modificata nel modo seguente: (*Azioni e interventi di monitoraggio, anche di tipo sanitario, nei territori della regione Campania e nei comuni di Taranto, Statte, Massafra e Crispiano*).

  
Sen. TARQUINIO, MILO

42.6

A.S. 2111

Emendamento

Art. 42

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

<<1-bis. All'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono aggiunte in fine le seguenti parole:<< Le imprese creditrici di cui al comma 1, accedono alla garanzia del Fondo, secondo i criteri di accesso semplificati previsti in attuazione dell'articolo 30, comma 6, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. La garanzia è concessa alle imprese creditrici di cui al comma 1, a valere sulla dotazione finanziaria del Fondo, fino all'80 per cento delle operazioni finanziarie assistite, a titolo gratuito e fino ad un importo massimo di 2,5 milioni di euro.>>

*Tomaselli*

TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, LANZILLOTTA, SCALIA, VALDINOSI

42.7



**EMENDAMENTO**

**A. S. 2111**

**Articolo 42**

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1- bis. L'organo commissariale di cui al comma 1 trasmette ogni sei mesi al Parlamento e al Ministro dell'ambiente e del territorio e del mare e al Ministro dello sviluppo economico, che provvedono alla pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali, lo stato di avanzamento degli interventi finalizzati all'attuazione delle prescrizioni di cui al Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 2014.

MORONESE, NUGNES, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

*Morone*

*42.8*

**EMENDAMENTO A.S. 2111**

**Articolo 42**

Sopprimere il comma 2.

MORONESE, NUGNES, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

*Morone*

*42.9*

A.S. 2111

Emendamento

Art. 42

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

<< 2-bis. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi contemplati dal Programma di misure di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2015 n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, il commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, in sostituzione di tutte le amministrazioni ordinariamente competenti, è titolare esclusivo della competenza sui procedimenti di cui all'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed è altresì responsabile della progettazione esecutiva e della realizzazione dei relativi interventi, nonché di quelli ad essi connessi. A tal fine, coordina tutte le attività necessarie per realizzare gli interventi programmati secondo le modalità procedurali di cui al comma 2-quinquies.

2-ter. Per l'elaborazione e l'approvazione dei progetti esecutivi di cui al comma 2-bis, per l'anno 2016 vengono stanziati risorse per un importo pari a dieci milioni di euro. Per l'esecuzione dei progetti di cui al periodo precedente, ulteriori risorse possono essere destinate dal CIPE con propria delibera nell'ambito della programmazione 2014-2020 del Fondo di sviluppo e coesione.

2-quater. Sulla contabilità speciale intestata al commissario straordinario confluiranno tutti i fondi per la realizzazione degli interventi previsti dal Programma di misure e degli interventi di cui al comma 2-bis.

2-quinquies. Nella predisposizione degli interventi di cui al comma 2-bis, in applicazione dei generali principi di efficacia dell'attività amministrativa e di semplificazione procedimentale, il commissario straordinario provvede ad acquisire il parere delle amministrazioni territoriali interessate, che deve essere reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente detto termine, il parere si intende reso in senso favorevole.

2-sexies. Per le attività di cui al comma 2-bis, il Commissario Straordinario si avvale delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.

2-septies. Al fine di monitorare le attività poste in essere, il commissario straordinario riferisce periodicamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al tavolo istituzionale di cui all'articolo 5.>>

*Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: << 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016>> con le seguenti:<< 290 milioni di euro per l'anno 2016 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017>>*

*Tomaselli*  
TOMASELLI, VACCARI

42.10

Emendamento-all'AS 2111


Art. 42

*Depo il comma 2, inserire i seguenti:*

<<2-bis. Al decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, all'articolo 2, comma 8-bis le parole: "15 settembre 2015" sono sostituite con le seguenti: "30 giugno 2016" e le parole: "21 dicembre 2015" sono sostituite con le seguenti: "21 dicembre 2016".

*Conseguentemente,*

*All'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: "di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti: "di 200 milioni di euro per l'anno 2016, 250 milioni di euro per l'anno 2017, e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018".*

Sen. Comaroli, Sen. Arrigoni, Sen. Consiglio  


42-11

**EMENDAMENTO A.S. 2111**

**Articolo 42**

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. Al decreto- legge 05/01/2015 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015 n. 20, sopprimere il comma 6.

NUGNES, MORONESE, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

*No p es*

*42.12*

**EMENDAMENTO A.S. 2111**

**Articolo 42**

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2- bis. La dotazione del fondo, di cui all'articolo 1 comma 113, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il finanziamento di un piano straordinario di bonifica delle discariche abusive individuate dalle competenti autorità statali in relazione alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2007, è aumentata di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Il Ministero provvede ad individuare e rendere pubblico sul sito istituzionale un cronoprogramma degli interventi attuativi previsti nel piano e provvede ad indicare progressivamente quelli effettivamente realizzati .

Conseguentemente, all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto capitale, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

NUGNES, MORONESE, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

*Nugnes*

*42.13*

## EMENDAMENTO

## ART. 42

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-bis. I beneficiari di fondi d'investimento ricevuti nell'ambito di programmi finanziati a valere sulle iniziative, rientrati nei patti territoriali, negli strumenti di programmazione negoziata che non hanno potuto rispettare i termini di realizzazione dell'investimento per cause non imputabili direttamente all'imprenditore, possono produrre istanza di proroga dei termini fino o ad un massimo di trentasei mesi. Tale nuovo termine viene accordato dall'Autorità che ha emesso il provvedimento di concessione dei benefici economici";

Sen. MILO



42.14

EMENDAMENTO


ART. 42

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-bis. Al fine di incentivare lo sviluppo dei produttori e delle aziende agricole ubicate in aree protette, a decorrere dall'anno 2016, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, con dotazione di 100 milioni di euro finalizzato allo sviluppo e alla ricerca delle coltivazioni biologiche."

*Conseguentemente all'articolo 33 sopprimere il comma 34.*

Sen. ZIZZA, MILO, TARQUINIO, BRUNI



42.15



EMENDAMENTO

ART. 42


Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-bis. Al fine di incentivare lo sviluppo dei produttori e delle aziende agricole ubicate in aree protette, a decorrere dall'anno 2016, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, con dotazione di 100 milioni di euro finalizzato allo sviluppo e alla ricerca delle coltivazioni agricole."

*Conseguentemente all'articolo 33 sopprimere il comma 34.*

42.16

Sen. ZIZZA, MILO, TARQUINIO, BRUNI




Emendamento all'AS 2111

Art. 42

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

“2-bis. Le piccole e medie imprese creditrici di Ilva Spa e fornitrici di beni e servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività della società, hanno accesso privilegiato ai finanziamenti del Fondo di cui al comma 1, dell'articolo 2-bis, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, fino al cento per cento dell'importo richiesto agli istituti finanziari e fino all'integrale copertura dei contratti stipulati con la medesima società, come da attestazione rilasciata dal Commissario della procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi del comma 2 del citato articolo 1”.

Sen. Comaroli, Sen. Arrigoni, Sen. Consiglio



42.17

A.S. 2111

EMENDAMENTO ALL'ART.42

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

"2-bis. Al fine di incrementare le risorse disponibili per gli interventi rivolti alla tutela ambientale e alla protezione della biodiversità, a decorrere dall'anno 2016 gli enti di gestione delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n.394, sono inclusi nell'elenco dei soggetti beneficiari designabili dai contribuenti per l'accesso alla quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1, comma 1234, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche e integrazioni."

*De Petr*

DE PETRIS BAROZZINO CERVellini DE CRISTOFARO PETRAGLIA

STEFANO URAS BOCCHINO CAMPANELLA BIGNAMI

42-18

## EMENDAMENTO


## Art. 42

Dopo l'art. 42, aggiungere il seguente:

"Art. 42 bis  
(Ritiro degli imballaggi)

La tariffa per la gestione dei rifiuti urbani prevede agevolazioni per le utenze commerciali che decidono di dotarsi di strumenti per il ritiro dedicato degli imballaggi non pericolosi, e delle frazioni di rifiuto che possono essere valorizzate in una filiera corta, anche non destinati all'uso alimentare, dei prodotti venduti e di provvedere al loro conferimento nel rispetto delle norme vigenti."

COMPAGNONE , BARANI, AMORUSO , AURICCHIO, CONTI , D'ANNA, FALANGA,  
IURLARO, LANGELLA, LONGO, MAZZONI , RUVOLO , SCAVONE , VERDINI



42.0.1

EMENDAMENTO

Art. 42

Dopo l'art 42, aggiungere il seguente:


"Art. 42 bis  
(Riuso agricolo delle acque reflue urbane)

Al fine di incentivare le amministrazioni locali, i gestori delle reti irrigue collettive e i gestori dei servizi idrici integrati alla valorizzazione delle acque reflue urbane anche per ridurre i deficit irrigui, per l'anno 2016 è autorizzata una spesa di euro 1.000.000,00 per lo sviluppo e la realizzazione di progetti nelle aree della Sicilia Orientale finalizzate al riuso agricolo delle acque reflue urbane anche attraverso sistemi di fitodepurazione e lagunaggio.

*Conseguentemente , alla Tabella A , voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2016: - 1.000.000

COMPAGNONE, BARANI, AMORUSO , AURICCHIO, CONTI , D'ANNA, FALANGA,  
IURLARO, LANGELLA, LONGO, MAZZONI, RUVOLO , SCAVONE , VERDINI



42.0.2

## EMENDAMENTO

## ART. 42


Dopo l'art. 42 , aggiungere il seguente :

"Art. 42 bis

(Disposizioni per la realizzazione di insediamenti produttivi)

1. Le varianti urbanistiche necessarie per la realizzazione di nuovi insediamenti industriali, o di ampliamenti di quelli esistenti, che sono state respinte dal Comune competente, possono essere disposte, a richiesta degli interessati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, valutati i motivi di opposizione adottati dal Comune e acquisito il parere del Ministro dell'Ambiente.
2. Il termine per la presentazione della richiesta è di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento negativo del Comune, ovvero , dalla data di entrata in vigore della presente legge per i provvedimenti anteriori.
3. Nel caso in cui ha accolto la richiesta di variante , il Presidente del Consiglio dei Ministri , acquisiti i pareri prescritti dalla legislazione vigente, approva il progetto dell'insediamento e rilascia le autorizzazioni necessarie per realizzarlo.
4. Ai procedimenti previsti nei commi precedenti si applica il disposto della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni. "

SCAVONE, BARANI , AMORUSO, AURICCHIO , COMPAGNONE, CONTI , D'ANNA, FALANGA,  
IURLARO, LANGELLA, LONGO, MAZZONI, RUVOLO, VERDINI



42.0.3



## Emendamento

## ART. 42

Dopo l'art. 42 inserire il seguente articolo:

## ART. 42 bis

(misure per consentire lo svolgimento delle gare di distribuzione del gas)

1. I termini di cui all'articolo 3, comma 1, del Regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara di cui all'allegato 1 dello stesso decreto, sono prorogati rispettivamente di 7 mesi per gli ambiti del primo raggruppamento, di 9 mesi per gli ambiti del secondo raggruppamento, di 11 mesi per gli ambiti del terzo, quarto e quinto raggruppamento, di 8 mesi per gli ambiti del sesto e settimo raggruppamento, di 5 mesi per gli ambiti dell'ottavo raggruppamento, in aggiunta alle proroghe di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, all'articolo 1, comma 16, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, all'articolo 30-bis, comma 2, del decreto legge 24 giugno, n.91, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 e all'articolo 3, comma 3 - quater della legge 27 febbraio 2015, n. 11. Restano esclusi gli ambiti di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.98, ad eccezione di quelli del primo raggruppamento i cui termini relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara vengono prorogati di ulteriori 3 mesi.

2. I commi 4 e 5 dell'articolo 4 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono abrogati. Nel comma 2 del medesimo articolo l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: "Scaduti tali termini, la Regione competente sull'ambito assegna ulteriori 5 mesi per adempiere, decorsi i quali avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario ad acta, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164. Decorsi due mesi dalla scadenza di tale termine senza che la Regione competente abbia proceduto alla nomina del commissario ad acta, il Ministero dello Sviluppo Economico, sentita la Regione, interviene per dare avvio alla gara nominando un commissario ad acta. L'importo eventualmente anticipato dai gestori uscenti per la copertura degli oneri di gara, di cui all'articolo 1, comma 16-quater del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è trasferito dalla stazione appaltante, al commissario ad acta entro un mese dalla sua nomina, al netto dell'importo relativo agli esborsi precedentemente effettuati per la preparazione dei documenti di gara."

42.0.4

/ 1/2

Al comma 7 sostituire le parole "d'intesa con le regioni rispettivamente interessate e di concerto con il Ministero delle Finanze" con le parole "di concerto con il Ministero delle Finanze e di intesa con la Conferenza Unificata".

Giovanni MAURO

*Giovanni Mauro*

42.0.4

2/2



EMENDAMENTO  
ART. 42

Dopo l'articolo 42 inserire il seguente:


«Art. 42-bis

*(Misure di semplificazione dell'accesso al fondo di garanzia per le PMI)*

Al decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 4 marzo 2015, n. 20, all'articolo 2-bis, al comma 1 le parole "euro 35.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 45.000.000" e il comma 2-bis è sostituito dal seguente: "2-bis. Le garanzie di cui al presente articolo sono concesse, a valere sulla dotazione finanziaria del Fondo e nei limiti dell'importo di cui al comma 1, fino all'80% delle operazioni finanziarie assistite, a titolo gratuito e fino a un importo massimo garantito di 2,5 milioni di euro per impresa. La valutazione del merito di credito delle imprese beneficiarie è effettuata dai soggetti richiedenti, senza ulteriori valutazioni da parte del Consiglio di Gestione del Fondo. Alle richieste di garanzia relative alle operazioni finanziarie di cui al presente comma è riconosciuta priorità di istruttoria e delibera. Il Consiglio di gestione del Fondo si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso inutilmente il predetto termine, la richiesta si intende accolta."».

MANDELLI

D'AZI  
COMAN  
BOZZANI




42.0.5

**Relazione illustrativa - FONDO DI GARANZIA - CREDITI VERSO IMPRESE STRATEGICHE**

La proposta emendativa interviene sull'operatività del Fondo di garanzia in coerenza con le finalità delle disposizioni contenute nel DDL per il risanamento ambientale e in tema di amministrazione straordinaria, oltre che con gli obiettivi dei provvedimenti che hanno introdotto nel nostro ordinamento un complesso di regole speciali per i siti produttivi di rilevanza strategica nazionale. In questo contesto, il Legislatore ha considerato, insieme alla tutela della salute e dell'ambiente, anche le ricadute negative che la crisi di tali siti genera sull'intero sistema produttivo e sui connessi livelli occupazionali.

Pertanto, la proposta anzitutto amplia la quota di risorse del Fondo destinata a sostenere le PMI dell'indotto dell'impresa "strategica" fermi restando gli attuali livelli di disponibilità del Fondo stesso. Ma soprattutto, la proposta consente a tali PMI di accedere alla garanzia del Fondo senza necessità di valutazione dei dati di bilancio da parte del Fondo stesso, in coerenza con quanto già oggi avviene per le start-up innovative, per le operazioni di microcredito e per le imprese e cooperative sociali. Inoltre, essa riconosce alle PMI dell'indotto la possibilità di beneficiare della garanzia del Fondo indipendentemente dalla loro ubicazione e per tutte le operazioni finanziarie, a copertura dell'80% delle stesse, a titolo gratuito e fino a un importo massimo garantito di 2,5 milioni di euro.

Infine, la proposta introduce un criterio di priorità in sede di istruttoria e delibera di concessione della garanzia del Fondo alle PMI dell'indotto dell'impresa "strategica".

L'emendamento non comporta nuovi oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le garanzie sono concesse, come anticipato, a valere sulle attuali disponibilità del Fondo.

A.S. 2111

EMENDAMENTO


Dopo l'articolo 4<sup>1</sup> inserire il seguente:

«Art. 42-bis

*(Misure di semplificazione dell'accesso al fondo di garanzia per le PMI)*

Al decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 4 marzo 2015, n. 20, all'articolo 2-bis, al comma 1 le parole "euro 35.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 45.000.000" e il comma 2-bis è sostituito dal seguente: "2-bis. Le garanzie di cui al presente articolo sono concesse, a valere sulla dotazione finanziaria del Fondo e nei limiti dell'importo di cui al comma 1, fino all'80% delle operazioni finanziarie assistite, a titolo gratuito e fino a un importo massimo garantito di 2,5 milioni di euro per impresa. La valutazione del merito di credito delle imprese beneficiarie è effettuata dai soggetti richiedenti, senza ulteriori valutazioni da parte del Consiglio di Gestione del Fondo. Alle richieste di garanzia relative alle operazioni finanziarie di cui al presente comma è riconosciuta priorità di istruttoria e delibera. Il Consiglio di gestione del Fondo si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso inutilmente il predetto termine, la richiesta si intende accolta."».

FABRI, TOMASELLI, SANTINI



42.0.6

A.S. 2111  
Emendamento  
Art. 42

*Dopo l'articolo 42 inserire il seguente:*

"Articolo 42-bis  
(Studio e valutazione dei cambiamenti climatici)

1. Al fine di studiare e valutare gli effetti dei cambiamenti climatici, mediante la realizzazione di modelli del sistema climatico italiano e delle sue interazioni con la società e l'ambiente, attraverso le attività di ricerca svolte dalla Grande infrastruttura di ricerca, già denominata "Centro Euro-Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici", nonché per la valorizzazione degli investimenti effettuati con la delibera CIPE n. 42 del 13 maggio 2010, è autorizzato, a decorrere dall'anno 2016, un contributo annuo di euro 5 milioni."

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2016: - 5.000.000;

2017: - 5.000.000;

2018: - 5.000.000.

*Calet*

CALEO, CUOMO, DALLA ZUANNA, MIRABELLI, MORGONI, PUPPATO, SOLLO,  
VACCARI, TOMASELLI


*42.0.7*

Dopo l'articolo 42 inserire il seguente

Articolo 42-bis  
(Studio e valutazione dei cambiamenti climatici)

1. Al fine di studiare e valutare gli effetti dei cambiamenti climatici, mediante la realizzazione di modelli del sistema climatico italiano e delle sue interazioni con la società e l'ambiente, attraverso le attività di ricerca svolte dalla Grande infrastruttura di ricerca, già denominata "Centro Euro-Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici", nonché per la valorizzazione degli investimenti effettuati con la delibera CIPE n. 42 del 13 maggio 2010, è autorizzato, a decorrere dall'anno 2016, un contributo annuo di euro 5 milioni.
2. All'onere derivante dal comma 1, si provvede, a decorrere dall'anno 2016, per 5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale destinato alle spese correnti, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

ZIZZA



42.0.8

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

L'articolo è finalizzato ad osservare la sollecitazione del CIPE - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica n. 42 del 13 maggio 2010.

Il CMCC ha contribuito alla definizione della Strategia Nazionale per l'adattamento ai cambiamenti climatici e rappresenta l'Italia nell'IPCC (comitato intergovernativo dell'ONU sui cambiamenti climatici). Il CMCC fornisce previsioni stagionali del clima (servizio EU Copernicus) e mappe di rischio a supporto dell'agricoltura, per ottimizzare l'uso del territorio e la gestione delle risorse naturali. Inoltre, il CMCC coordina il servizio EU di previsioni del Mar Mediterraneo (Copernicus) ed ha sviluppato sistemi operativi di previsioni marine e applicazioni a supporto delle Autorità preposte (es. Guardia Costiera, Protezione Civile, Agenzie Regionali per la Protezione Ambiente), per combattere l'inquinamento degli idrocarburi in mare, per la ricerca dei dispersi in mare, per la ottimizzazione del traffico marittimo, per la gestione delle coste (es. erosione e inondazioni costiere) e a supporto dell'economia marittima (pesca e acquacoltura, energie rinnovabili, oil & gas).

Dopo l'articolo 42 inserire il seguente:


«Art. 42-bis

*(Credito di imposta per il recupero produttivo degli immobili inutilizzati)*

1. Ai soggetti titolari di reddito di impresa che acquistano, per il loro recupero produttivo, unità immobiliari a destinazione speciale inutilizzate è riconosciuto, dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, un credito di imposta nella misura del dieci per cento del costo di acquisto dell'immobile; il credito di imposta non può comunque essere superiore a quindicimila euro per ciascun immobile.
2. Si considerano inutilizzate le unità immobiliari a destinazione speciale nelle quali, nei due anni antecedenti l'entrata in vigore della presente disposizione, non sono state esercitate attività produttive, come risultanti dal repertorio economico amministrativo di cui all'articolo 2, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e dell'art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.
3. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale è stato effettuato l'acquisto. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 a decorrere dal mese successivo a quello dell'acquisto.
4. Il credito di imposta è revocato se l'impresa, entro i tre anni successivi dall'acquisto dell'unità immobiliare non avvia una attività produttiva nell'immobile, come risultante dal repertorio economico amministrativo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e dell'art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581. Il credito d'imposta è, altresì, revocato se l'unità immobiliare oggetto dell'agevolazione è ceduta a terzi o destinata a finalità non produttive entro i tre anni successivi al suo acquisto.
5. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato ai sensi del comma 4 è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo di imposta in cui si verificano le ipotesi indicate.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede, nel limite di 120 milioni di euro per l'anno 2016 e 30 milioni per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

*Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: << 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016>> con le seguenti: << 180 milioni di euro per l'anno 2016, di 265 milioni di euro per l'anno 2017 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018>>*

FABBRI TOMASELLI



42.0.9

## EMENDAMENTO

## ART. 42

Dopo l'articolo 42 inserire il seguente:

## «Art. 42-bis

*(Credito di imposta per il recupero produttivo degli immobili inutilizzati)*

1. Ai soggetti titolari di reddito di impresa che acquistano, per il loro recupero produttivo, unità immobiliari a destinazione speciale inutilizzate è riconosciuto, dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, un credito di imposta nella misura del dieci per cento del costo di acquisto dell'immobile; il credito di imposta non può comunque essere superiore a quindicimila euro per ciascun immobile.
2. Si considerano inutilizzate le unità immobiliari a destinazione speciale nelle quali, nei due anni antecedenti l'entrata in vigore della presente disposizione, non sono state esercitate attività produttive, come risultanti dal repertorio economico amministrativo di cui all'articolo 2, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e dell'art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.
3. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale è stato effettuato l'acquisto. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 a decorrere dal mese successivo a quello dell'acquisto.
4. Il credito di imposta è revocato se l'impresa, entro i tre anni successivi dall'acquisto dell'unità immobiliare non avvia una attività produttiva nell'immobile, come risultante dal repertorio economico amministrativo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e dell'art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581. Il credito d'imposta è, altresì, revocato se l'unità immobiliare oggetto dell'agevolazione è ceduta a terzi o destinata a finalità non produttive entro i tre anni successivi al suo acquisto.
5. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato ai sensi del comma 4 è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo di imposta in cui si verificano le ipotesi indicate.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede, nel limite di 120 milioni di euro per l'anno 2016 e 30 milioni per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

MANDELLI



## Relazione illustrativa - CREDITO DI IMPOSTA PER IL RECUPERO PRODUTTIVO DEGLI IMMOBILI INUTILIZZATI

La misura proposta introduce un credito d'imposta per l'acquisto e la riqualificazione di immobili industriali inutilizzati, da destinare all'avvio di attività produttive entro un orizzonte temporale di tre anni dal loro acquisto. A tal fine la disposizione considera inutilizzate le unità immobiliari non impiegate per attività produttive nei due anni antecedenti l'entrata in vigore della norma, sulla base delle informazioni risultanti nel repertorio economico amministrativo (REA).

La misura ha carattere generale: è accessibile a tutte le imprese senza alcuna distinzione di appartenenza territoriale, dimensione e settore di attività.

La misura è opportuna se si tiene presente che dai dati dell'Osservatorio immobiliare Nomisma emerge che sono circa 100.000 gli immobili industriali vuoti, dato confermato anche dall'ISTAT che registra una forte riduzione degli acquisti di tali immobili.

Appare, quindi, necessario sostenere investimenti industriali per il rilancio di attività produttive anche attraverso il riutilizzo dei suddetti immobili, presenti in misura rilevante sul territorio nazionale.

La proposta va in questa direzione ma, per assicurare un concreto impatto sul riutilizzo a fini produttivi, vincola l'agevolazione fiscale alla ripresa dell'esercizio di attività economica nell'immobile acquisito. In questo modo si evitano incentivi "a pioggia", inidonei ad indirizzare il mercato verso una maggiore efficienza allocativa.

Un ulteriore criterio è rappresentato dalla destinazione d'uso, che riguarda gli immobili ad uso produttivo.

La proposta consente di incentivare il riutilizzo di almeno 10.000 strutture produttive abbandonate e stimolare la realizzazione di investimenti per la crescita economica del Paese. Si tratta di obiettivi anche di tutela ambientale, in termini di contenimento del consumo di nuovo suolo attraverso la rigenerazione e il riuso del patrimonio edilizio esistente. La proposta, infatti, consente di intervenire per ridare nuova vita e una nuova missione agli immobili industriali dismessi o inutilizzati, in termini produttivi e occupazionali evitando, al contempo il consumo del suolo.

I dati mostrano come a livello nazionale il suolo consumato sia passato dal 2,7% degli anni '50 al 7,0% stimato per il 2014, con un incremento di 4,3 punti percentuali. La progressiva espansione delle infrastrutture e delle aree urbanizzate, in particolare di quelle a bassa densità, continua a causare un forte incremento delle superfici artificiali e dell'impermeabilizzazione del suolo.

Lo stesso ente individua quindi nel riuso di aree dismesse o già urbanizzate, anche attraverso interventi di rigenerazione e riqualificazione, una delle possibili risposte a un tema particolarmente sentito a tutti i livelli di governante territoriale.

Ai maggiori oneri derivanti dalla misura, quantificati nel limite massimo di 120 milioni di euro per l'anno 2016 e 30 milioni per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.



2/2

AS 2111-emendamento

Articolo 42

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 42-bis

(Esclusione dal patto di stabilità interno delle spese per interventi di riqualificazione nei siti di interesse nazionale).

1. L'utilizzo delle risorse proprie e delle risorse provenienti dallo Stato, da parte di regioni e di enti locali, per interventi finalizzati alla riqualificazione energetica ed alla bonifica dall'amianto degli edifici pubblici situati nei siti di interesse nazionale (SIN), di cui all'articolo 252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è escluso dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno di cui agli articoli 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni.

2. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, si provvede nell'ambito delle disponibilità delle risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, nonché mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, MANGILI

*Moronese*

42.0.11



AS 2111 emendamento

Articolo 42

Dopo l'articolo inserire il seguente:


Art. 42-bis:

(Esclusione dal patto di stabilità interno delle spese per interventi finalizzati alla bonifica dei siti di interesse nazionale).

1. L'utilizzo delle risorse proprie e delle risorse provenienti dallo Stato, da parte di regioni e di enti locali, per interventi finalizzati alla bonifica dei siti di interesse nazionale (SIN), di cui all'articolo 252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è escluso dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno di cui agli articoli 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni.

2. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, si provvede nell'ambito delle disponibilità delle risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, nonché mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

MORONESE , NUGNES, MARTELLI, LEZZI



42.0.12

## AS 2111 emendamento

### Articolo 42

*Dopo l'articolo 42 inserire il seguente:*

#### Art. 42 bis

(Disposizioni relative alle politiche di Green Public Procurement e alle politiche di prevenzione e gestione dei rifiuti)

1. Al fine di sostenere i costi derivanti dalla gestione dei rifiuti derivanti dagli imballaggi monouso, in attuazione del concetto di responsabilità estesa del produttore, è introdotta con apposito Decreto del MEF, di concerto con il MATTM, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una tassa di 3 centesimi di Euro per ogni imballaggio non riutilizzabile.
2. Soggetto passivo della tassa di cui al comma 1 è il produttore del prodotto causa del rifiuto.
3. Il Decreto di cui al comma 1 disciplina altresì i criteri di ripartizione della tassa, il cui gettito è versato in apposito capitolo di spesa del Ministero dell'ambiente e distribuito alle Regioni, che la utilizzano per il sostegno delle politiche di prevenzione dei rifiuti di cui all' art. 183, comma 1 lettera m) del D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152.
4. E' stabilito, per la tassa di cui alla legge 549/1995, art. 3 comma 24, l'importo minimo di euro 40 per ogni tonnellata di rifiuto conferito. Le Regioni hanno facoltà di introdurre addizionali fino ad un massimo di 20 euro per tonnellata.
5. Al fine di sostenere i costi derivanti dalla gestione dei rifiuti derivanti dalla posta cartacea indesiderata, in attuazione del concetto di responsabilità estesa del produttore, è introdotta con apposito Decreto del MEF, di concerto con il MATTM, entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge, una tassa sulla produzione di opuscoli pubblicitari e più in generale, di posta non indirizzata, nella misura di 0,5 centesimi di euro a pagina formato A4, da destinare a sostegno delle politiche di prevenzione dei rifiuti di cui all' art. 183, comma 1 lettera m) del D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152.

Nota: Stop umido come rifiuto, l'umido non deve uscire dal territorio comunale, piccoli impianti compostaggio DI Comunità o compostaggio domestico, mozione insegnamento pratico nelle scuole, compostaggio domestico, spandimento compost nel miglio blu intorno ai centri abitati. Risparmio 4 miliardi euro.

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, BULGARELLI



42.0.13

**Emendamento**

**ART. 42**

*Dopo l'Articolo 42 aggiungere il seguente:*

*«Art. 42.bis*

*( Incentivi alle imprese per il rinnovo del parco veicolare mediante riqualificazione di veicoli già circolanti o acquisto di nuovi veicoli a basso impatto ambientale )*

1. Per il periodo 2016- 2030, vengono destinati 28 milioni di euro, di cui 2 milioni di euro annui in relazione al triennio 2016 - 2018 per incentivi alle imprese, finalizzati a sostenere il rinnovo del parco veicolare, mediante l'acquisto di nuovi veicoli a basso impatto ambientale ovvero mediante la riqualificazione di veicoli già circolanti, ivi compresa la riqualificazione elettrica di cui all'Articolo 17terdecies del Decreto Legge 22 Giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo delle somme residue sul fondo di cui all'articolo 4, comma 19, della legge 9 dicembre 1998, n. 426.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono delineate le modalità di erogazione delle risorse di cui al presente articolo.»

BIGNAMI, BONFRISCO, MUSSINI, DE PIETRO, BENCINI, VACCIANO



42.0.14

## EMENDAMENTO A.S. 2111

### Art. 42

Dopo l'articolo 42 è inserito il seguente:

42- bis

(Istituzione del Fondo Nazionale Ambiente Giustizia)

1. Nell'ambito del Fondo Unico Giustizia di cui al Decreto legge 16 settembre 2008, n. 143 convertito con modificazioni dalla L. 13 novembre 2008, n. 181 è istituito il Fondo Nazionale Ambiente Giustizia, a destinazione obbligata finanziato con i proventi ottenuti dal sequestro penale o amministrativo di beni mobili o immobili o dalla confisca, dalle ammende, dalle sanzioni civili e penali di natura Ambientale, nonché dalle somme non ritirate trascorsi 5 anni dalla definizione dei processi civili e delle procedure fallimentari.
2. Il Fondo Nazionale Ambiente Giustizia è finalizzato alla prevenzione e al contrasto di condotte lesive dell'ambiente, alla bonifica e al recupero dei siti inquinati.
3. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro di grazia e giustizia, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo».
4. Per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 2, la dotazione del Fondo Nazionale Ambiente Giustizia è incrementata per un importo pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2015.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo valutati nel limite massimo di 100 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 6.
6. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - 1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del **93 per cento**»;
  - 2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del **93 per cento**»;
  - 3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del **93 per cento**»;

NUGNES, MORONESE, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

*Nugnès*

*42.0.15*